

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	24
DIFESA (IV)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	74
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	75
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	76

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	94
AGRICOLTURA (XIII)	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	105
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	144
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	145
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	147

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
AVVERTENZA	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

GIUNTA PLENARIA

Comunicazioni del Presidente.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14) (<i>Esame e rinvio</i>)	4
Domanda autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	8
AVVERTENZA	8

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.20.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti. (Doc. IV, n. 14).

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, ricorda che, con nota pervenuta il 6 agosto 2015, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio BERLUSCONI, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 14377/11 RG NR — n. 16305/11 RG GIP. La domanda è stata assegnata in pari data alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Fa presente come l'interessato sia stato ritualmente avvisato della facoltà di rendere alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni, anche tramite il deposito di una nota scritta, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento.

Procede, quindi, ad illustrare la relazione.

Osserva come dall'ordinanza trasmessa dal GUP del Tribunale di Bari si apprenda che Silvio Berlusconi, nel procedimento in esame, è imputato del delitto di cui all'articolo 377-*bis* c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

In particolare, Berlusconi avrebbe indotto Gianpaolo Tarantini a tacere informazioni a sua conoscenza ed a rendere dichiarazioni mendaci e reticenti nel corso degli interrogatori che il predetto veniva chiamato a rendere, in qualità di indagato, nei procedimenti penali avviati nei suoi confronti dalla Procura di Bari, nonché negli interrogatori resi all'autorità giudiziaria di Napoli in epoca successiva al suo arresto (avvenuto il 1° settembre 2011, in esecuzione di un'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli).

Secondo l'ordinanza, l'induzione sarebbe avvenuta con offerte e promesse di versamento di denaro e altre utilità poi effettivamente corrisposte (tra le quali quelle di assicurargli a proprie spese la difesa tecnica nei procedimenti penali cui era sottoposto; di procurargli, attraverso Valter Lavitola, una fittizia occupazione al fine di consentirgli di ottenere l'autorizzazione al lavoro durante la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari; di mettergli a disposizione la somma di euro 500.000 per finanziare future attività imprenditoriali). Tramite i predetti mezzi, Gianpaolo Tarantini sarebbe stato indotto a:

a) negare che Berlusconi avesse corrisposto a donne, già reclutate dal Tarantini per sfruttarne la prostituzione in favore di Berlusconi, compensi in cambio di prestazioni sessuali;

b) tacere tutte le circostanze relative ai contatti avviati, tramite l'intermediazione del Berlusconi (all'epoca Presidente del Consiglio), con le figure apicali del Dipartimento della Protezione Civile, del Gruppo Finmeccanica e delle società ad esso collegate, al fine di concretizzare l'affidamento di pubbliche commesse a società orbitanti nella sfera di interesse del Tarantini;

c) tacere circostanze relative alla sussistenza da parte di Berlusconi di interessi diretti e indiretti (in particolare interessi di Paolo Berlusconi) in relazione alla concretizzazione del progetto delineato nel precedente punto b) e, conseguentemente, a tacere le ragioni per le quali Berlusconi avrebbe convocato Tarantini a Palazzo Grazioli dopo la mezzanotte del 13 novembre 2008.

Nel medesimo procedimento è imputato anche Valter Lavitola, che avrebbe concorso con Berlusconi ad indurre Gianpaolo Tarantini a mentire e a rendere dichiarazioni mendaci e reticenti.

L'ordinanza illustra in modo analitico e diffuso la particolare complessità delle indagini e delle vicende processuali.

Ai fini dell'esame della Giunta, tuttavia, ci si può limitare a tenere presente quanto segue:

1) nel procedimento penale dal quale è scaturita l'ordinanza in esame, ciò che rileva penalmente è la condotta di Berlusconi, che avrebbe indotto Gianpaolo Tarantini a mentire o a tacere su determinati fatti e circostanze (articolo 377-bis);

2) i fatti e le circostanze, sui quali Tarantini avrebbe taciuto o mentito sono oggetto di accertamento penale nell'ambito di altri procedimenti penali, relativi ad altre ipotesi delittuose (diverse dall'articolo 377-bis), pendenti presso le autorità giudiziarie di Bari e di Napoli, nell'ambito dei quali Berlusconi non è né indagato, né imputato (lo sono altri soggetti, fra i quali il Tarantini);

3) le intercettazioni oggetto della richiesta di autorizzazione provengono da uno di questi diversi procedimenti: quello pendente a Bari nei confronti di Tarantini; e tanto l'accusa, quanto la difesa del Berlusconi, ne chiedono l'utilizzo processuale, ritenendole necessarie al fine di dimostrare la fondatezza, ovvero la infondatezza, del capo di imputazione che ipotizza il reato di cui all'articolo 377-bis c.p.

In particolare, il Pubblico Ministero ha elencato sedici intercettazioni in relazione alle quali avanzare alla Camera dei Deputati la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione; la difesa di Berlusconi ha chiesto invece di poter utilizzare in funzione difensiva settantatré conversazioni (nelle quali sono comprese le sedici indicate dal PM). Tali intercettazioni, secondo l'assunto della difesa, sarebbero di particolare rilevanza in punto di « non consapevolezza » da parte di Berlusconi della pretesa attività di prostituzione svolta dalle ragazze inviate da Tarantini e della asserita attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione svolta da quest'ultimo, ritenendosi che questo accertamento sia centrale anche al fine di verificare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato.

Il giudice richiedente illustra ed argomenta gli elementi sui quali si fonda la richiesta di autorizzazione all'utilizzo processuale delle intercettazioni (*ex* articolo 6 della legge n. 140 del 2003).

Quanto alla qualifica soggettiva, si evidenzia come Berlusconi abbia rivestito la carica di deputato nella XVI Legislatura (29 aprile 2008 – 15 novembre 2013) e come egli sia stato eletto senatore nella XVII Legislatura, decadendo però dalla carica il 27 novembre 2013.

Le intercettazioni in questione si sono svolte tra il mese di settembre 2008 e il mese di maggio 2009, quando Berlusconi era deputato. Pertanto, poiché l'interessato era deputato quando le intercettazioni sono state effettuate, mentre oggi non riveste la carica di parlamentare, la richiesta di autorizzazione appare correttamente indirizzata alla Camera dei deputati, sussistendone la competenza.

Ciò è conforme all'orientamento unitario recentemente assunto dalle Giunte di Camera e Senato, secondo il quale l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 attribuisce alla Camera alla quale il parlamentare « apparteneva » al tempo delle intercettazioni, la competenza relativa alle richieste riferite ai soli soggetti che non siano più parlamentari. Se invece il soggetto fosse ancora un parlamentare, sarebbe competente la Camera alla quale egli « appartiene » al momento della richiesta di autorizzazione.

Quanto alla natura casuale dell'intercettazioni l'Autorità Giudiziaria sottolinea, in particolare, come esse attengano ad un diverso procedimento relativo ad attività illecite ascritte a Gianpaolo Tarantini. Al termine delle indagini relative a quel procedimento, compendiate in una informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011, nessun indizio di reato si è ritenuto di rilevare a carico di Berlusconi e, pertanto, nessun addebito penale è stato elevato a suo carico. In sostanza – si afferma nell'ordinanza – le intercettazioni provengono da un procedimento nel quale Berlusconi, per quanto interlocutore di conversazioni intercettate, non è mai stato obiettivo di indagine. Solo in un secondo

momento, dal raffronto tra le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria dal Tarantini ed il contenuto delle intercettazioni in questione, indicate ed esaminate nella predetta informativa del 23 giugno 2011, sarebbero emersi gli elementi che porterebbero all'iscrizione dell'interessato nel registro degli indagati il 14 ottobre 2011 (circa due anni dopo il termine dell'attività di intercettazione) ed alla formulazione della contestazione a carico di Berlusconi per il delitto di cui all'articolo 377-*bis* c.p., nell'autonomo procedimento oggi in esame.

Ritiene che queste argomentazioni debbano essere oggetto di un approfondito esame, invitando i membri della Giunta a fornire spunti di riflessione. Sottolinea, in particolare, come la circostanza che entrambe le parti abbiano richiesto l'utilizzazione processuale delle intercettazioni (richiesta che, peraltro, converge solo su una parte di esse) non debba indurre a ritenere che si tratti di un « caso semplice » e che ci si possa esimere da un'attenta analisi anche in ordine alla natura, casuale o meno, delle intercettazioni.

Il GUP argomenta, inoltre, sulla necessità processuale delle intercettazioni indicate dalla parte pubblica, illustrando come i risultati delle intercettazioni siano strettamente attinenti al capo d'imputazione.

Le conversazioni – si legge nell'ordinanza – hanno ad oggetto fatti e circostanze che riguardano due importanti argomenti di prova: fatti e circostanze che il Pubblico Ministero deve dimostrare. In particolare, che il Tarantini: *a*) abbia mentito nel dichiarare che Berlusconi non avesse corrisposto compensi alle donne che Tarantini medesimo aveva « reclutato »; *b*) sia stato reticente circa i contatti avviati, per il tramite di Berlusconi, con i vertici del Dipartimento della Protezione Civile, del Gruppo Finmeccanica e delle società ad esso collegate.

L'autorità giudiziaria osserva, inoltre, come la concorde richiesta di utilizzazione di alcune intercettazioni attesti univocamente la loro necessità processuale, sia per corroborare l'assunto accusatorio, che per consentire alla difesa di argomentare

delle interlocuzioni dirette del parlamentare e fornire interpretazioni o prospettazioni alternative, che altrimenti sarebbero precluse.

Concordando la Giunta, fissa all'interessato il termine di lunedì 5 ottobre prossimo per comunicare alla Giunta se intenda esercitare la facoltà di rendere i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento; nel caso in cui egli intenda esercitare tale facoltà, fissa il termine di mercoledì 14 ottobre per rendere i predetti chiarimenti personalmente o tramite il deposito di una nota scritta.

Chiede, quindi, se vi siano interventi.

Anna ROSSOMANDO (PD) preannuncia che, se non sorgeranno questioni di particolare complessità nel corso della discussione, si limiterà ad effettuare un intervento conclusivo a nome del proprio Gruppo.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Domanda autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti. (Doc. IV, n. 13).

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che, con nota pervenuta il 20 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 546/13 RGNR – n. 1055/15 RG GIP. La domanda è stata assegnata in pari data alla Giunta per le autorizzazioni.

Avverte altresì che l'interessato è stato ritualmente avvisato della facoltà di rendere alla Giunta i chiarimenti ritenuti

opportuni, anche tramite il deposito di una nota scritta, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento.

Anna ROSSOMANDO, *relatrice*, osserva come l'interessato sia indagato per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, commesso nella sua qualità di sindaco del comune di Diano Marina. Secondo l'ipotesi accusatoria il contratto di appalto per il servizio annuale di manutenzione ordinaria del verde pubblico, affidato alla cooperativa sociale «*Il Cammino*» nel 2010, sarebbe stato prorogato, sul falso presupposto della necessità ed urgenza, nelle more della redazione degli atti tecnico-amministrativi per l'espletamento della nuova gara d'appalto, con ciò aggirandosi il limite per gli affidamenti diretti dei servizi pubblici in favore delle società cooperative. L'interessato avrebbe quindi ricevuto per sé l'utilità costituita dall'esecuzione, da parte della predetta cooperativa sociale, di lavori nella sua azienda, del costo accertato di 1.836 euro, oltre IVA, che risulterebbero solo parzialmente pagati, nella misura di 1.000 euro.

Con riferimento a tale contestazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia chiede l'autorizzazione all'utilizzo di tre intercettazioni telefoniche.

Per quanto concerne le valutazioni di competenza di questa Giunta, che riguardano la natura casuale delle intercettazioni e la necessità del loro utilizzo processuale, il giudice richiedente motiva come segue.

Quanto al requisito della casualità, il giudice osserva come l'iscrizione dell'interessato nel registro degli indagati sia avvenuta il 13 febbraio 2015, circa due anni dopo la captazione delle conversazioni (che risalgono, rispettivamente, al 20, 26 e 28 febbraio 2013). Depone, inoltre, nel senso della natura casuale e fortuita, il fatto che sia stato captato un numero molto limitato di conversazioni in un arco di tempo estremamente ristretto.

Quanto al requisito della necessità, il giudice rileva come le conversazioni cap-

tate riguardino fatti di cui all'imputazione contestata e appaiano utili alla valutazione complessiva di tutti gli elementi (sia a favore che contro) posti dal PM a base dell'indagine.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti. (Doc. IV, n. 11).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30 luglio 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 23 luglio scorso la Giunta ha deliberato di richiedere al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova di trasmettere ulteriori documenti, risultando, in particolare, mancanti due informative di polizia giudiziaria e i provvedimenti che autorizzano e prorogano le operazioni di captazione.

La documentazione richiesta non risulta ancora pervenuta.

Avverte altresì che l'onorevole Ascierto ha trasmesso una memoria difensiva datata 16 febbraio 2015 – invero già presente nel fascicolo allegato all'ordinanza, in quanto depositata nel corso del procedimento penale –, ritenendo che questa sia rilevante ai fini della decisione che la Giunta dovrà adottare.

Nel disporre che la memoria sia messa a disposizione dei componenti della Giunta, osserva come il documento in questione argomenti circa la natura non casuale delle intercettazioni sulla base di un'analisi delle due informative di polizia giudiziaria oggetto della richiesta di integrazione documentale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
AVVERTENZA	9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Introduzione del reato di omicidio stradale
e del reato di lesioni personali stradali,
nonché disposizioni di coordinamento al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
al decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274.*

*C. 3169 approvata, in un testo unificato, dal
Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi,
C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti,
C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646
Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Ge-
noese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari
e C. 2263 Greco.*

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Esame emendamenti C. 3012 e abb.-A .. 10

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 1° ottobre 2015.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Esame emendamenti C. 3012 e abb.-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
9.25 alle 9.45.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00769 Capozzolo: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Discussione e rinvio</i>)	12
---	----

RISOLUZIONI

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente della XIII commissione Luca SANI.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00769 Capozzolo: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sabrina CAPOZZOLO (PD) nell'illustrare la risoluzione in titolo, ricorda che i casi di morti sul lavoro e le tragedie alle quali si è assistito negli ultimi mesi sono solo alcune delle tante storie drammatiche che sono costretti a vivere giovani e meno giovani lavoratori in agricoltura, che de-

nunciano un sistema che non regge più: quello del caporalato, un odioso sistema di collocamento al lavoro del passato che si pensava non esistesse più. Si tratta di un esercito di 400 mila lavoratori, di cui 100 mila vivono in condizione di disagio, aggiungendosi allo sfruttamento lavorativo hanno anche una condizione difficile dal punto di vista dell'alloggio, dei trasporti e delle condizioni di vita.

L'istituzione del reato di caporalato nel 2011 è stato un passo decisivo, nella direzione della lotta al lavoro nero e allo sfruttamento, ma così com'è risulta di difficile applicazione perché non interviene verso le aziende che si servono dei caporali e non tutela i lavoratori, soprattutto se immigrati, nel momento in cui vogliono sporgere denuncia. Occorrono cioè più strumenti per combattere lo sfruttamento sui campi. Da questo punto di vista riveste una significativa importanza l'istituzione, dallo scorso 1° settembre, della Rete del lavoro agricolo di qualità. Per la prima volta in Italia si istituisce un sistema pubblico di certificazione etica del lavoro. Della cabina di regia, presieduta dall'Inps, fanno parte le organizzazioni sindacali, le organizzazioni professionali agricole, insieme ai rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e

forestali, del lavoro e dell'economia e della Conferenza delle Regioni, con il compito di definire un piano organico complessivo per il contrasto stabile al lavoro nero e al caporalato attraverso il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei sindacati e delle organizzazioni agricole, dell'industria, della grande distribuzione e di tutte le istituzioni.

Altrettanto importante appare la volontà espressa congiuntamente dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia di varare uno specifico atto legislativo finalizzato alla confisca dei beni per le imprese che si macchiano del reato di caporalato, a forme di assistenza legale per i braccianti che denunciano lo sfruttamento, alla possibilità di introdurre la responsabilità in solido per chi sfrutta il lavoro nero, nonché a misure volte a introdurre l'obbligo di comunicazione preventiva degli operai agricoli a tempo determinato, a forme per evitare un uso distorto dei *voucher* e ad un'ipotesi di lavoro sul trasporto pubblico dei braccianti, con il coinvolgimento delle Regioni. Tali misure appaiono oltremodo opportune e coerenti con la complessiva strategia riformatrice sin qui seguita per la realizzazione di un moderno mercato del lavoro, ed in particolare, con la prossima istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183.

La risoluzione chiede dunque al Governo di procedere nella direzione indicata, in un rapporto collaborativo tra le diverse proposte parlamentari e di farlo in tempi certi; di accrescere le iniziative elaborate dalla cabina di regia prevedendo altresì un ruolo attivo e collaborativo dei comuni con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e del caporalato, dando anche vita ad apposite campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza di una produzione agricola di qualità e rispettosa dei diritti dei lavoratori e, infine, a relazionare periodicamente alle Camere sui risultati conseguiti a seguito dell'adozione delle nuove misure di carattere normativo non-

ché dei contenuti del piano organico complessivo per il contrasto stabile al lavoro nero e al caporalato, elaborato dalla cabina di regia preposta alla realizzazione della Rete del lavoro agricolo di qualità.

Massimiliano BERNINI (M5S) preannuncia la presentazione di una risoluzione sul medesimo argomento da parte del proprio gruppo.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) preannuncia ugualmente la presentazione di una risoluzione sul medesimo argomento da parte del proprio gruppo. Sottolinea alcune questioni importanti ai fini di una prossima presentazione di un testo unificato delle risoluzioni: sull'intermediazione tra domanda e offerta, sottolinea la necessità di dare un ruolo operativo alla Rete del lavoro agricolo di qualità. A suo avviso è necessario anche chiarire quali sono le funzioni della rete. Reputa altresì importante prevedere verifiche *ex post* dei risultati dei controlli sulle aziende ai fini del riconoscimento degli sgravi. A suo avviso, è necessario definire meglio la procedura della confisca e verificarne la conformità con la normativa antimafia. In considerazione del fatto che i caporali svolgono anche un servizio di trasporto, reputa necessario intervenire per garantire un sistema di mobilità flessibile nelle diverse realtà territoriali.

Valentina PARIS (PD), nel condividere l'impegno delle due Commissioni per l'elaborazione di un testo unitario, rileva la necessità di incardinare al più presto le proposte di legge in materia già presentate alla XI Commissione ben prima del verificarsi dei recenti gravissimi fatti di cronaca.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che la XIII Commissione non è competente in materia di lavoro e che, pertanto, l'onorevole Paris fa riferimento a proposte di legge che sono state assegnate unicamente alla Commissione lavoro. Infine, come deciso dall'ufficio di presidenza delle Commissioni, le Presidenze si ritengono auto-

rizzate a prendere contatti con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché con le organizzazioni sindacali e di categoria. Infine, nessun altro chiedendo

di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	15
Sull'ordine dei lavori	15
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 1278 Marco Meloni e C. 3297, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	15
Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). C. 1651 cost., Consiglio regionale della Sardegna e C. 3212 cost., Francesco Sanna (<i>Esame e rinvio</i>)	19

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione. Atto n. 200 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che per il gruppo del Partito democratico è entrato a far parte della I Commissione il deputato Roberto Giachetti e non ne fa più parte il deputato Ettore Rosato.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del

giorno previsto, nel senso di procedere, in primo luogo, all'esame dei provvedimenti in sede referente e, successivamente, all'esame dell'atto di Governo.

La Commissione concorda.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

C. 1278 Marco Meloni e C. 3297, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dorina BIANCHI (AP), *relatrice*, passando ad esaminare, anzitutto, la proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 3297,

approvata in prima lettura dal Senato, occorre rilevare che essa si pone in linea di continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive.

Fa notare che nella scorsa legislatura, infatti, è stata approvata la legge n. 215 del 2012, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali; invece, nella legislatura in corso sono state introdotte misure per garantire la rappresentanza di genere nel sistema di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, con la legge n. 65 del 2014, nonché nel nuovo sistema elettorale della Camera dei deputati (cosiddetto *Italicum*), approvato con la legge n. 52 del 2015 (articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), e articolo 2, comma 10, lettere *c*) e *d*)), che troverà applicazione dal 1° luglio 2016. Occorre, infatti, considerare che, in generale, la presenza media delle donne nei consigli regionali è molto bassa, attestandosi intorno al 18 per cento, sensibilmente al di sotto del dato delle elezioni nazionali (pari al 30,1 per cento nel 2013), nonché della media UE-28, che risulta pari al 32 per cento.

Rileva che il provvedimento in esame introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. A tal fine, modifica la legge n. 165 del 2004, che – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – reca per l'appunto i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 della proposta C. 3297 modifica l'articolo 4, comma 1, della legge n. 165 del 2004, che stabilisce i principi fondamentali cui le regioni devono atte-

nersi nella disciplina del proprio sistema elettorale. In particolare, è oggetto di modifica la lettera *c-bis*), recentemente introdotta dalla legge n. 215 del 2012, che prevede tra i principi la « promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive ». In luogo del mero rinvio alle misure di incentivo, la nuova formulazione indica le specifiche misure da adottare ai fini della « promozione delle pari opportunità » tra donne e uomini, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali adottabili a livello regionale. Pertanto, il testo prevede tre ipotesi con riferimento alle liste con preferenze, alle liste bloccate e ai collegi uninominali.

Qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, sono previsti due meccanismi per promuovere la rappresentanza di genere: quota di lista del 40 per cento: in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale; preferenza di genere: deve essere assicurata l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso. In caso contrario, le preferenze successive alla prima sono annullate. Nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda le liste senza espressione di preferenze (liste bloccate), deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

Ricorda che il nuovo sistema elettorale della Camera – che, come già detto, prevede un sistema misto con capolista « bloccato » e preferenze per gli altri candidati – prevede un'alternanza di genere nelle liste, da intendersi come alternanza 1-1.

Nel caso in cui il sistema elettorale regionale preveda collegi uninominali, nell'ambito delle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale (si rileva che nessun sistema elettorale adottato in Italia prevede allo

stato collegi uninominali). Non è invece prevista una «clausola residuale», che detti i principi nel caso in cui la legge elettorale preveda un sistema che non rientri in quelli disciplinati. I principi dettati dalla proposta di legge, inoltre, non indicano le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni volte a garantire la rappresentanza di genere.

Le sanzioni possono infatti configurarsi diversamente, potendosi prevedere l'inammissibilità della lista o una mera sanzione pecuniaria. Le disposizioni vigenti per il nuovo sistema elettorale della Camera, per le elezioni europee e per le elezioni comunali (ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) prevedono come sanzione l'inammissibilità delle liste. I principi dettati dalla legge non risultano inoltre applicabili nelle regioni a statuto speciale, per le quali vale quanto stabilito dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha modificato gli statuti speciali della regione Siciliana, della Valle d'Aosta, della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, attribuendo a ciascuna regione la competenza legislativa sul proprio sistema di elezione dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità, senza il limite dei principi stabiliti con legge statale (come previsto per le regioni a statuto ordinario). La legge elettorale regionale deve — tra l'altro — «promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali». L'articolo 2, infine, stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento, fissato al giorno successivo a quello della pubblicazione.

Osserva che la proposta di legge Marco Meloni ed altri C. 1278 interviene anch'essa sul principio fondamentale per il sistema di elezione regionale relativo alla promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive (articolo 1, comma 4, lettera *c-bis*, legge n. 165 del 2004, sostituita dall'arti-

colo 1). Il principio è integrato con l'indicazione del tipo di misure che le leggi regionali sono tenute ad adottare, ossia: la previsione di una quota minima di candidati del sesso sottorappresentato nelle liste; la previsione di meccanismi che contemplino, nel caso di espressione di voto di preferenza, la possibilità di esprimere due preferenze per candidati di sesso diverso. Tale indicazione risulta meno specifica rispetto a quella del testo approvato dal Senato. La proposta di legge interviene poi modificando la legge statale sul sistema elettorale regionale, che si applica nelle regioni che non hanno legiferato in materia. Tale disciplina è inoltre in vario modo richiamata da diverse leggi elettorali regionali.

Viene in particolare sostituito l'articolo 2 della legge n. 43 del 1995 (nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), aggiungendo al testo vigente le seguenti previsioni: doppia preferenza di genere, per cui è riconosciuta la possibilità per l'elettore di esprimere una seconda preferenza per un candidato di sesso diverso dal primo, precisando che, in caso di indicazione di un candidato dello stesso sesso del primo, la seconda preferenza è annullata (a suo avviso, dovrebbe conseguentemente essere modificata anche la disposizione che prevede un solo rigo per l'espressione della preferenza); quota di lista del 40 per cento, per cui in ogni lista regionale o provinciale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati. È infine espressamente previsto che le nuove previsioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento al nuovo principio recato dalla lettera *c-bis*). Le nuove previsioni, come sottolinea anche la relazione illustrativa, dovrebbero trovare applicazione, fino al recepimento del nuovo principio, nelle regioni in cui trova applicazione, anche in forza di recepimento diretto, la legge n. 43 del 1995.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che l'articolo 122, primo comma, della

Costituzione prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. La proposta di legge Marco Meloni n. 1278 modifica la legge statale sul sistema elettorale regionale, che continua ad applicarsi nelle regioni che non hanno legiferato in materia. La legge statale è inoltre in vario modo richiamata da diverse leggi elettorali regionali. In materia, l'assetto delle competenze è stato precisato da pronunce della Corte costituzionale. Secondo la sentenza n. 196 del 2003 «con la legge costituzionale n. 1 del 1999 la disciplina dell'organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata. Spetta ora ai nuovi statuti, approvati con legge regionale, determinare, in armonia con la Costituzione, la forma di governo delle Regioni e i principi fondamentali della loro organizzazione e del loro funzionamento (nuovo articolo 123, primo comma, della Costituzione). Spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta, solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (nuovo articolo 122, primo e quinto comma, della Costituzione)». Dalla citata sentenza emerge un richiamo alla sentenza n. 376 del 2002 e alla ordinanza n. 383 del 2002 in forza del quale la Corte costituzionale afferma che a «seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità, fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni. Né è a dirsi che tale potestà regionale possa essere esercitata solo dopo che lo Stato

abbia dettato i principi fondamentali cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione». Inoltre, anche in questo caso (come già stabilito dalla sentenza n. 282 del 2002) «non vi è ragione per ritenere precluso l'esercizio fino alla statuizione di nuovi principi, con la conseguenza che il legislatore statale, omettendo di dettare tali principi, potrebbe di fatto paralizzare l'esercizio della competenza regionale a tempo indeterminato. Vale dunque il principio per cui la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie – e nella specie l'elezione del Consiglio – nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale».

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, in relazione alla proposta di legge in esame viene in rilievo l'articolo 51 della Costituzione che, al primo comma (come riformulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003), solo per le cariche elettive e agli altri uffici pubblici, riconosce, il diritto del cittadino di accedere in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, a garanzia del quale la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Si ricorda, inoltre, l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, come modificato dalla riforma introdotta con legge costituzionale n. 3 del 2001, ai sensi del quale le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Anche negli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, si demanda alle leggi elettorali regionali il compito di promuovere condizioni di parità fra i sessi per l'accesso alle consultazioni elettorali.

Ricorda, infine, che la proposta di legge di riforma costituzionale, approvata in prima lettura dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (S. 1429-B), modifica l'articolo 122, primo comma, della Costi-

tuzione, affidando in modo esplicito alla legge statale ivi prevista – ossia la legge che disciplina i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali – la determinazione dei principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) auspica che sul tema in oggetto la Commissione possa svolgere un ciclo di audizioni informali, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'esame saranno definite in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito del quale sarà valutata anche l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

C. 1651 cost., Consiglio regionale della Sardegna e C. 3212 cost., Francesco Sanna.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, osserva che le proposte di legge costituzionale C. 1651 di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna e C. 3212 di iniziativa parlamentare (on. Francesco Sanna ed altri) modificano lo Statuto speciale della regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948) in diversi punti. Uno di questi, comune alle due proposte, consiste nella soppressione del riferimento alle province nel testo dello statuto.

Fa notare che la proposta C. 1651, oltre ad incidere sul sistema delle province regionali, interviene sul sistema elettorale regionale, prevedendo la possibilità di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio contestualmente alla data delle elezioni politiche nazionali o di quelle del Parlamento europeo. Più ampia l'area di intervento della proposta C. 3212, riconducibile ad un duplice profilo: in primo luogo, viene posta in capo alla giunta la potestà regolamentare (attualmente in capo al consiglio regionale); in secondo luogo, è oggetto di modifica, in più parti, la disciplina statutaria che concerne gli enti locali.

In particolare viene soppressa, come si è detto, la previsione statutaria delle province; viene disciplinato nello Statuto il Consiglio delle autonomie locali, al quale viene altresì attribuito il potere di iniziativa legislativa; vengono specificate le modalità di attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative; si attribuisce alla legge regionale la possibilità di prevedere modalità, anche obbligatorie e nella forma di città metropolitana, di esercizio associato di funzioni comunali; vengono disciplinate le procedure per la fusione di comuni e per la creazione di nuovi comuni.

Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto dell'articolato dei provvedimenti in esame, quanto alla proposta di legge C. 1651, l'articolo 1 modifica l'articolo 43 dello Statuto che, nella versione vigente, dispone il mantenimento della struttura di enti territoriali per le province di Cagliari, Nuoro e Sassari e individua il procedimento di mutamento delle relative circoscrizioni (che possono essere modificate con legge regionale e previo referendum delle popolazioni interessate). In luogo di tale previsione, la proposta stabilisce che l'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni è disciplinato con legge regionale, richiamando un'altra disposizione statutaria, l'articolo 3, primo comma, lettera *b*), che ricomprende nella potestà legislativa regionale, appunto, l'ordinamento degli enti locali, da esercitare in armonia con la Costituzione e i principi

dell'ordinamento giuridico della Repubblica. La disposizione abroga dunque il riferimento nello Statuto alle province, che non sono pertanto più enti «statutariamente» necessari. Viene così portato a compimento un processo iniziato in Sardegna nel 2012, con l'esito positivo dei due referendum regionali per il superamento delle province e strettamente collegato con la generale riforma del sistema nazionale delle province e degli enti locali.

Rileva che l'articolo 2, di modifica dell'articolo 18 dello Statuto, amplia il periodo temporale in cui è possibile l'indizione delle elezioni regionali, al fine di consentirne l'eventuale abbinamento con quelle politiche ed europee.

Quanto alla proposta di legge C. 3212, l'articolo 1 trasferisce alla giunta la potestà regolamentare, attualmente posta in capo al consiglio regionale. A tal fine viene soppresso (modificando l'unico comma dell'articolo 27 dello Statuto) il riferimento all'esercizio delle funzioni regolamentari da parte del consiglio regionale. Viene poi introdotto un nuovo comma (il secondo) con cui si affida il potere regolamentare alla giunta regionale.

La disposizione recepisce il mutamento del ruolo e delle funzioni degli organi delle regioni a statuto ordinario sancito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 che ha, tra l'altro, trasferito alle regioni la potestà legislativa in materia elettorale.

Osserva che l'articolo 2 interviene in ordine al potere di iniziativa legislativa prevedendo che esso possa essere esercitato, oltre che dalla giunta regionale e da ciascun membro del Consiglio dal popolo sardo, come attualmente previsto dall'articolo 28 dello Statuto, anche dal Consiglio delle autonomie locali. La disposizione va letta congiuntamente all'articolo 5 della proposta in esame che introduce nel testo statutario (all'articolo 44) la previsione di tale istituto quale organo di rappresentanza istituzionale dei comuni, cui sono affidate funzioni consultive e di proposta in determinati ambiti.

Ricorda che l'articolo 123, comma quarto, della Costituzione (introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) prevede

che ogni regione disciplini nel proprio statuto il Consiglio delle autonomie locali quale «organo di consultazione» fra regione ed enti locali. La Sardegna, anche in assenza di una previsione statutaria, ha già istituito il Consiglio delle autonomie locali con la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1.

L'articolo 3 modifica la rubrica del titolo V dello Statuto da «Enti locali» a «Rapporti tra la regione e le autonomie locali», al fine di adeguarla al nuovo contenuto del titolo profondamente modificato dalla proposta in esame.

L'articolo 4 (di modifica dell'articolo 43 dello Statuto), oltre ad abrogare il riferimento nello statuto alle province, in analogia con la proposta C. 1651 abbinata, ha la più ampia finalità di riordinare i principi alla base del sistema delle autonomie territoriali regionali.

L'articolo in esame, come accennato, modifica integralmente l'articolo 43 che riguarda così la disciplina delle funzioni amministrative regionali le quali, ai sensi del vigente articolo 44 dello Statuto, sono esercitate normalmente dalla regione attraverso delega agli enti locali o avvalendosi dei loro uffici. Il contenuto dell'articolo 44 viene così trasfuso nel nuovo articolo 43 e aggiornato al dettato dell'articolo 118 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. In ossequio al principio di sussidiarietà recato dal citato articolo della 118 Costituzione, il nuovo articolo 43 stabilisce che le funzioni e i compiti, amministrativi sono attribuiti in via generale ai comuni. Solamente in presenza di determinate condizioni, esse sono attribuite alla regione ed in particolare per esigenze di: programmazione; coordinamento; disciplina unitaria nel territorio regionale; tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *m*) della Costituzione. Oltre alle funzioni amministrative proprie, i comuni sono titolari di quelle conferite loro dallo Stato o dalla regione (formula che riproduce sostanzialmente il principio recato dal secondo comma dell'articolo 118 della Costitu-

zione). A fianco del « conferimento » funzionale, viene mantenuto il principio (attualmente oggetto dell'articolo 44 dello statuto) della delega agli enti locali quale strumento privilegiato di esercizio delle funzioni amministrative regionali. Viene, inoltre, prevista la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni comunali che possono assumere, a titolo esemplificativo, la forma della città metropolitana o di ente locale di area vasta sovracomunale. In quest'ultimo caso i relativi organi non saranno eletti direttamente dai cittadini. In ogni caso, le modalità di esercizio associate sono demandate alla legge regionale che può prevedere anche l'obbligatorietà di detto esercizio (secondo comma). La disposizione configura dunque la città metropolitana come una forma associata di funzioni comunali. In base alla legge n. 56 del 2014, invece, le città metropolitane sono istituite in sostituzione delle province. Infine, una disposizione di chiusura, dispone l'adeguato finanziamento da parte di Stato e regione per l'esercizio delle funzioni conferite.

L'articolo 5 della proposta di legge in esame sostituisce l'articolo 44 dello Statuto, il cui contenuto vigente è trasfuso, come si è visto, nel precedente articolo 43. Il nuovo articolo 44 ha per oggetto i comuni, le città metropolitane e il Consiglio delle autonomie locali.

I comuni sono definiti quali enti fondamentali su cui si basa l'ordinamento delle autonomie locali della regione. I comuni possono essere aggregati (dalla legge regionale, come previsto dal nuovo articolo 43) anche nella forma di città metropolitana. Comuni e città metropolitane sono enti autonomi obbligatori, con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali (primo comma). Il secondo comma, come accennato, introduce nello Statuto il Consiglio delle autonomie locali, definito organo di rappresentanza istituzionale dei comuni con funzioni consultive e di proposta. Due specifiche funzioni propositive del Consiglio sono indicate nei commi successivi. Si tratta (secondo comma) del diritto di ini-

ziativa legislativa nelle seguenti materie: ordinamento e funzioni delle autonomie locali; organi di governo; legislazione elettorale; disposizioni di principio sulle forme associative degli enti locali. Come accennato, ai sensi dello Statuto vigente, il diritto di iniziativa legislativa spetta alla giunta, al consiglio e al « popolo sardo » (articolo 28). Inoltre, il Consiglio può proporre alla giunta regionale di promuovere giudizio davanti alla Corte costituzionale nel caso di atti statali ritenuti lesivi dell'autonomia dei comuni (terzo comma). Si tratta di una funzione già attribuita al Consiglio delle autonomie locali da parte della citata legge regionale istitutiva (legge regionale n. 1 del 2005, articolo 2, comma 1, lettera c)). Una disposizione inserita nel terzo comma, demanda alla legge (regionale) la disciplina dei poteri e la composizione del Consiglio.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 45 dello Statuto in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica del territorio e della denominazione di quelli esistenti.

Attualmente, la norma si limita ad affidare tale potere alla regione che lo esercita con propria legge e previa consultazione delle popolazioni interessate. Ricorda in proposito che l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, prevede che le regioni, previa consultazione delle popolazioni interessate, possono istituire con legge nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni territoriali e denominazioni. La disposizione in commento interviene sul contenuto dei poteri della regione, prevedendo che la stessa può disporre la fusione di comuni esistenti o la creazione di nuovi comuni, con un minimo di 10.000 abitanti. Viene pertanto espunto dallo statuto il riferimento al mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni dei comuni, cui non si applica pertanto il procedimento previsto. Il procedimento per la fusione di comuni esistenti o la creazione di nuovi comuni (con almeno 10.000 abitanti) viene disciplinato più in dettaglio, articolandosi nelle seguenti fasi: iniziativa legislativa, da parte, oltre dai soggetti ordinari, anche dai consigli comunali — a condizione che rappresentino

almeno un terzo delle popolazioni interessate – e da un numero di elettori pari almeno a un decimo delle popolazioni interessate di ogni comune; parere dei consigli comunali interessati; parere del consiglio delle autonomie locali; referendum consultivo delle popolazioni interessate (che si deve svolgere necessariamente prima del voto definitivo del consiglio regionale) con un *quorum* di validità legato al numero di partecipanti che deve essere almeno pari alla maggioranza dei votanti alle precedenti elezioni regionali; approvazione della legge regionale da parte della maggioranza assoluta del consiglio.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che l'articolo 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale. Tali statuti possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali.

Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto sardo (come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001) per la modifica dello statuto speciale si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali (articolo 138 della Costituzione). L'iniziativa, oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale e a ventimila elettori. Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).

In conclusione, auspica, quindi, che la presidenza si attivi presso la Presidente della Camera perché segnali al Governo l'esigenza di acquisire il parere del Con-

siglio regionale della Sardegna sulla proposta di legge C. 3212, a sua prima firma, affinché si possa procedere lungo l'iter di esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda, come peraltro evidenziato dal relatore, che l'articolo 54 dello Statuto speciale per la regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, così come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001) prevede, al secondo comma, che i progetti di modificazione dello statuto medesimo di iniziativa governativa o parlamentare siano comunicati dal Governo al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Alla luce di tale previsione risulta necessario acquisire il parere del Consiglio regionale della Sardegna sulla proposta di legge costituzionale C. 3212, d'iniziativa del deputato Sanna. Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, scriverà al Presidente della Camera perché segnali al Governo l'esigenza di acquisire tale parere sul provvedimento in questione.

La Commissione concorda.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente, per quanto riguarda il progetto di legge costituzionale C. 1651, che, essendo esso d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, non appare necessaria l'acquisizione del parere del medesimo Consiglio regionale.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno sottolineare sin d'ora l'esigenza di svolgere una riflessione profonda circa il riordino dei principi alla base del sistema delle autonomie territoriali regionali disposto dalla proposta di legge costituzionale Sanna C. 3212, soprattutto per quanto concerne il ruolo che tale provvedimento attribuirebbe alle Città metropolitane. Rilevato che tale tema assume una valenza generale a prescindere dalla regione coinvolta, giudica infatti opportuno che l'analisi su tale proposta di modifica statutaria sia inquadrata coerentemente

temente nell'ambito degli interventi di riforma istituzionale attuati di recente, i quali, nel ridisegnare i confini e le competenze dell'amministrazione locale, hanno valorizzato il ruolo di coordinamento della città metropolitana, ruolo che, a suo avviso, mal si concilierebbe con l'aggregazione di enti di piccole dimensioni.

Si chiede quindi se sia opportuna l'introduzione di ulteriori livelli di governo, peraltro di diversa dimensione, alla luce della normativa vigente e considerato anche quanto previsto dalla riforma costituzionale attualmente in corso di esame parlamentare.

Riccardo NUTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, giudica assolutamente inutile l'istituzione di Città metropolitane soprattutto in talune realtà regionali, tra le quali cita, oltre alla stessa Sardegna, la Sicilia e la Calabria.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.40

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Atto n. 200.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.45 alle 15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Mauro Palma a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nomina n. 55 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	24
Proposta di nomina della dottoressa Emilia Rossi a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nomina n. 57 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
Proposta di nomina del professor Francesco D'Agostino a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nomina n. 56 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
INTERROGAZIONI:	
5-06021 Scuvera: Sulla carenza di organico dell'ufficio esecuzione penale esterna di Pavia	28
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	29

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di nomina del professor Mauro Palma a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nomina n. 55.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame. Ricorda che la votazione si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.

In particolare: chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero; chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco.

L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.

Ricorda, inoltre, che ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione (22 deputati).

Fa presente, quindi, la proposta di parere del relatore si intenderà, quindi, approvata se i voti favorevoli saranno pari alla maggioranza dei votanti. Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà espresso parere contrario.

Giulia SARTI (M5S) ricorda che in fase di approvazione della legge di conversione del decreto-legge n.146 del 2013, che, all'articolo 7 istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Movimento Cinque Stelle aveva presentato un emendamento, volto a coinvolgere il Parlamento nella procedura di nomina dei componenti del suddetto Garante. Ritiene, quindi, di fondamentale importanza il ruolo svolto dalle Camere in questa fase.

Francesca BUSINAROLO (M5S) stigmatizza il fatto che le Commissioni parlamentari non siano state, di fatto, poste nelle condizioni di valutare approfonditamente i *curricula* e i requisiti professionali dei soggetti dei quali il Governo propone la nomina. Chiede, quindi, chiarimenti in merito ai criteri osservati dal Governo in tale scelta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, con riferimento alla proposta di nomina a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale del professor Mauro Palma, sottolinea come lo stesso sia in possesso di comprovati requisiti professionali nel settore della giustizia e dei diritti umani.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti	28
Votanti	28
Astenuti	0
Maggioranza	15
Hanno votato <i>sì</i>	28
Hanno votato <i>no</i>	0

(La Commissione approva).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Donatella Agostinelli, Maria Grazia Rocchi in sostituzione di Sofia Amoddio, Alfredo Bazoli, Giuseppe Berretta, Francesca Businarolo, Micaela Campana, Andrea Colletti, David Ermini, Daniele Farina, Donatella Ferranti, Vittorio Ferraresi, Fabrizia Giuliani, Giuseppe Guerini, Vanna Iori, Danilo Leva, Ernesto Magorno, Michela Marzano, Davide Mattiello, Alessia Morani, Gaetano Piepoli, Fabio Porta in sostituzione di Giuditta Pini, Anna Rossomando, Michela Rostan, Giulia Sarti, Assunta Tartaglione, Franco Vazio, Roberto Rampi in sostituzione di Walter Verini, Luigi Lacquaniti in sostituzione di Alessandro Zan.

Proposta di nomina della dottoressa Emilia Rossi a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nomina n. 57.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame. Ricorda che la votazione si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.

In particolare: chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero; chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco.

L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.

Ricorda, inoltre, che ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione (22 deputati).

Fa presente, quindi, che la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del Governo si intenderà quindi approvata se i voti favorevoli saranno pari alla maggioranza dei votanti. Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà espresso parere contrario.

Francesca BUSINAROLO (M5S) manifesta perplessità sui criteri osservati dal Governo relativamente alla proposta di nomina in esame, che a suo avviso sembra essere stata effettuata, piuttosto che sulla base di comprovati parametri di professionalità e competenza nel settore dei diritti dei detenuti, in base a logiche di mera appartenenza politica o partitica.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni della collega Businarolo, ritiene che il Governo avrebbe dovuto effettuare tale scelta sulla base di criteri ben diversi da quelli relativi alla sola convenienza politica.

Anna ROSSOMANDO (PD), nel replicare ai rilievi dei colleghi Businarolo e Colletti, sottolinea come l'avvocato Emilia Rossi abbia maturato significative esperienze nel settore dei diritti dei detenuti e sia quindi in possesso dei requisiti di professionalità e competenza, richiesti specificamente dalla vigente normativa per ricoprire l'incarico di componente del Garante dei diritti delle persone detenute.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	3

(La Commissione approva).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Maria Grazia Rocchi in sostituzione di Sofia Amoddio, Alfredo Bazoli, Giuseppe Berretta, Francesca Businarolo, Micaela Campana, Andrea Colletti, David Ermini, Daniele Farina, Donatella Ferranti, Vittorio Ferraresi, Fabrizia Giuliani, Chiara Scuvera in sostituzione di Maria Gaetana Greco, Giuseppe Guerini, Vanna Iori, Danilo Leva, Ernesto Magorno, Michela Marzano, Davide Mattiello, Alessia Morani, Fabio Porta in sostituzione di Giuditta Pini, Anna Rossomando, Michela Rostan, Giulia Sarti, Assunta Tartaglione, Franco Vazio, Roberto Rampi in sostituzione di Walter Verini, Luigi Lacquaniti in sostituzione di Alessandro Zan.

Proposta di nomina del professor Francesco D'Agostino a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Nomina n. 56.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame. Ricorda che la votazione si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.

In particolare: chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero; chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco.

L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.

Ricorda, inoltre, che ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione (22 deputati).

Fa presente, quindi, che la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del Governo si intenderà quindi approvata se i voti favorevoli saranno pari alla maggioranza dei votanti. Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà espresso parere contrario.

Andrea COLLETTI (M5S) manifesta netta contrarietà sulla nomina proposta dal Governo del professor Francesco D'Agostino quale componente del Garante delle persone detenute, dal momento che lo stesso, anche in qualità di presidente del Comitato nazionale per la bioetica, si è sempre distinto per aver assunto posizioni, a suo avviso, non condivisibili. Esprime, inoltre, forti perplessità in ordine al possesso, da parte del medesimo professor D'Agostino, degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalla legge per ricoprire tale incarico, non essendosi egli mai occupato di problematiche concernenti i diritti dei detenuti.

Michela MARZANO (PD), pur sottolineando come il professor D'Agostino sia in

possesso di comprovati titoli accademico-scientifici, non condivide la scelta effettuata dal Governo; ciò, in ragione dell'appartenenza dello stesso D'Agostino a determinati schieramenti ideologici nei quali dichiara di non riconoscersi.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI evidenzia che le nomine proposte dal Governo sono prive di qualunque caratterizzazione politica, essendo ispirate unicamente dai criteri di professionalità e competenza richiesti dalla legge. Osserva, quindi, che, all'interno di organi collegiali come il Garante dei diritti delle persone detenute, è necessario ed auspicabile che sia rappresentata una pluralità di esperienze e orientamenti culturali diversi, soprattutto al fine di acquisire una visione della tutela dei diritti umani che sia il più possibile di ampio respiro. Rammenta, infatti, che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2013, i componenti del Garante devono avere una specifica competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani *lato sensu* intesi e non esclusivamente nel settore dei diritti delle persone detenute.

Michela MARZANO (PD), nel replicare alle osservazioni del rappresentante del Governo, sottolinea che il professor D'Agostino aderisce ad un particolare filone del pensiero cattolico che, a suo avviso, è già sufficientemente rappresentato negli ambienti istituzionali.

Francesca BUSINAROLO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Colletti, ritiene che il Governo abbia effettuato una scelta non condivisibile. Al riguardo, rammenta come il professor D'Agostino abbia sovente assunto posizioni di forte contrarietà in merito alle unioni civili e ai diritti degli omosessuali.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti: 27
 Votanti: 27
 Astenuti: 0
 Maggioranza: 14
 Hanno votato sì: 18
 Hanno votato no: 9

(La Commissione approva).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Donatella Agostinelli, Maria Grazia Rocchi in sostituzione di Sofia Amoddio, Alfredo Bazoli, Francesca Businarolo, Micaela Campana, Andrea Colletti, David Ermini, Daniele Farina, Donatella Ferranti, Vittorio Ferraresi, Fabrizia Giuliani, Chiara Scuvera in sostituzione di Maria Gaetana Greco, Giuseppe Guerini, Vanna Iori, Danilo Leva, Ernesto Magorno, Michela Marzano, Davide Mattiello, Alessia Morani, Fabio Porta in sostituzione di Giuditta Pini, Anna Rossomando, Michela Rostan, Giulia Sarti, Assunta Tartaglione, Franco Vazio, Roberto Rampi in sostituzione di Walter Verini, Luigi Lacquaniti in sostituzione di Alessandro Zan.

La seduta termina alle 15.45

INTERROGAZIONI

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria FERRI.

La seduta comincia alle 15.45.

5-06021 Scuvera: Sulla carenza di organico dell'ufficio esecuzione penale esterna di Pavia.

Il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta testé resa dal rappresentante del Governo, che ha assicurato che saranno adottate iniziative volte a far fronte alla grave carenza di personale dell'ufficio di esecuzione penale esterna del tribunale di Pavia. Al riguardo, sottolinea come l'adeguamento numerico e professionale della pianta organica del predetto ufficio sia necessario ad assicurare un servizio più efficiente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

5-06021 Scuvera: Sulla carenza di organico dell'ufficio esecuzione penale esterna di Pavia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mediante l'atto ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante rappresenta le difficili condizioni operative in cui versa l'ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia in conseguenza della carenza di personale e del costante aumento del carico di lavoro, derivante anche dall'introduzione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Si richiede pertanto, in linea generale, un adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna, in ottemperanza al dettato di cui all'articolo 7 della legge n. 67 del 2014.

Ciò premesso, appare opportuno segnalare che le esigenze dell'ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia, al pari di quelle degli altri uffici della Lombardia, sono sempre state all'attenzione della Direzione generale dell'Esecuzione penale esterna che, al fine di garantire *standards* di interventi istituzionali adeguati a rendere un valido servizio alla collettività, ha promosso diverse iniziative, alcune delle quali d'urgenza, volte a trovare soluzioni a molti degli aspetti problematici richiamati nell'interrogazione parlamentare in questione.

In particolare, con lettera circolare del 16 ottobre 2014, la predetta Direzione ha fornito indicazioni di massima per la definizione dei procedimenti da trattare in via prioritaria; inoltre, più recentemente, al fine di assicurare l'attuazione della direttiva del Ministro della giustizia sul potenziamento del modello multi professionale degli uffici locali, ha supportato le realtà operative con situazioni di criticità più rilevanti, procedendo a definire la

ripartizione dei fondi tra i Provveditorati regionali, fornendo agli stessi indicazioni volte a rinforzare le capacità operative, sia pure nei limiti consentiti dall'assegnazione di risorse aggiuntive per il finanziamento di interventi strategici. Tali risorse, appare opportuno precisarlo, vanno distinte da quelle del menzionato « progetto Master », che è stato finanziato da Cassa Ammende e che si è esaurito da tempo.

Pertanto, nell'ambito della nuova iniziativa intrapresa, è stata assegnata al provveditorato della Lombardia la somma di 72.351,00 euro e sono state fornite puntuali indicazioni per procedere al loro utilizzo tramite la stipula di convenzioni. Nello specifico è stato autorizzato l'impiego, ai sensi dell'articolo 80 O.P., di esperti nelle attività di trattamento rieducativo per complessive 2.500 ore per esperti di servizio sociale. Per l'ufficio locale di Pavia sono state previste 550 ore per esperti di servizio sociale e 900 ore, complessive, per esperti psicologi che, dallo scorso mese di giugno e per un semestre, garantiranno la loro presenza nelle sedi di competenza.

Quanto alla segnalata carenza di personale negli uffici di esecuzione penale esterna del Paese, va ricordato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, di riorganizzazione del Ministero della giustizia, è stato previsto il trasferimento delle competenze degli uffici in questione all'istituendo Dipartimento della giustizia minore e di comunità. Tale trasferimento sarà attuato con uno o più decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri e comporterà un nuovo assetto organizzativo anche per quel che concerne la situazione degli organici. Una più compiuta razionalizzazione delle risorse e delle dotazioni organiche è, quindi, in corso proprio in questi mesi, mediante i lavori degli uffici del Ministero per l'elaborazione dei precitati decreti di attuazione.

Si tratta di una opzione organizzativa diretta a sviluppare il settore della esecuzione penale esterna favorendo l'osmosi e lo scambio di prassi operative con l'esecuzione penale esterna minorile. La nuova organizzazione dovrà spingere verso un maggiore coinvolgimento nel percorso di reinserimento degli enti territoriali ed indirizzare ulteriori risorse per il potenziamento degli uffici.

Va ricordato, infine, che nuove ed ulteriori soluzioni per una maggiore efficienza degli uffici di esecuzione penale esterna potranno essere valutate dall'Amministrazione all'esito del percorso di consultazione pubblica denominato: Stati Generali dell'esecuzione penale, che permet-

terà di definire un nuovo modello di esecuzione penale ed una migliore fisionomia del carcere e del complessivo sistema della esecuzione della pena. Si fa presente al riguardo, che l'approfondimento di molteplici aspetti riguardanti la realtà penitenziaria, ivi compreso quello dell'esecuzione penale esterna, è in corso con l'istituzione di 18 tavoli tematici ove si confrontano non soltanto coloro che operano nell'esecuzione penale ai diversi livelli, ma anche tutti coloro che studiano questo sistema o che di esso si occupano su base volontaria, dal mondo dell'economia, a quello della produzione artistica, culturale, professionale. Peraltro, si segnala come i lavori degli Stati generali stiano procedendo in parallelo al percorso della legge delega in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio e alla riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale esterna, Una coincidenza che permetterà di arricchire di contenuti la delega e di progettare le nuove articolazioni.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-*bis* del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale. C. 1917 Bolognesi (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2853*) .. 31

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies* Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio 33

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-*bis* del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale. C. 1917 Bolognesi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2853).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, propone, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di abbinare alla proposta di legge C. 1917 Bolognesi la proposta di legge C. 2853 Artini.

La Commissione concorda.

Rosanna SCOPELLITI (AP), *relatrice*, illustrando i contenuti della proposta di legge C. 2853 Artini, riferisce che questa novella l'articolo 537-*bis* del codice dell'ordinamento militare, che – come noto alla Commissione – disciplina le modalità di espressione dei pareri parlamentari aventi ad oggetto i decreti di utilizzo dei contributi pluriennali per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa. In particolare, la proposta di legge C. 2853 si prefigge di adeguare la procedura attualmente recata da tale disposizione alla nuova e più articolata procedura di esame parlamentare dei programmi di acquisi-

zione dei sistemi d'arma delineata dal comma 3, lettera *b*) dell'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare.

Ricorda, infatti, che la disposizione da ultimo citata è stata novellata dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, al fine di assicurare un ancor più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

In particolare, la norma in questione dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati o con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria, oppure con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Inoltre, se tali programmi sono di durata pluriennale è richiesto anche il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, salvo che si tratti di provvedimenti per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dispongono di quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati.

Tuttavia, il procedimento potrebbe non concludersi a questo punto. Infatti, il Governo – qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario – è tenuto a trasmettere nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati delle necessarie controdeduzioni, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il

piano di impiego pluriennale di cui al comma 1 dell'articolo 536, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all'adozione dei decreti.

Quanto all'articolo 537-*bis* del codice dell'ordinamento militare – oggetto dell'intervento di modifica proposto dall'iniziativa legislativa del collega Artini – ricorda che questo è stato introdotto nel codice dal decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 248. Tale disposizione specifica che, ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto che dispone l'utilizzo dei citati contributi pluriennali (previsto dall'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

Con tale decreto si provvede sia a definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, sia a fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo, sia – infine – a verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero a quantificarli per la successiva compensazione.

Al riguardo osserva che, in base alla disciplina vigente recata dagli articoli 536 e 537-*bis*, può verificarsi che un medesimo programma pluriennale venga esaminato dalla competente Commissione parlamentare in due diverse occasioni e secondo disposizioni procedurali diverse: in un primo momento in occasione dell'esame dello schema di decreto del Ministro della difesa concernente le caratteristiche generali del programma pluriennale (esame ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*)); e in un secondo momento in sede di esame dello schema di decreto del Mini-

stro dello sviluppo economico che ne dispone il relativo utilizzo (esame ai sensi dell'articolo 537-*bis*).

Ricorda che questo è accaduto nella legislatura in corso. Infatti il Ministro della difesa, in data 21 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n. SMD 01/2014. Successivamente all'espressione del parere parlamentare da parte della Commissione difesa (4 dicembre 2014) su tale programma, il Ministro dello sviluppo economico, in data 12 dicembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 537-*bis* del codice dell'ordinamento militare, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale concernente l'utilizzo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 1, comma 37, della legge di stabilità per l'anno 2014 e relativi alla realizzazione di un programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (programma A/R n. SMD01/2014).

La proposta di legge Artini, al fine di rendere più completa la valutazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, dispone — attraverso l'inserimento nel codice dell'ordinamento militare del nuovo articolo 537-*bis*.1 — che, qualora in relazione a un determinato programma di acquisizione di un sistema d'arma la normativa vigente preveda l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 536, comma 3, let-

tera *b*) e 537-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il Governo sia tenuto a trasmettere alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, un unico schema di decreto interministeriale, concernente sia i profili economici, sia quelli finanziari. Tale decreto dovrà essere esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari seguendo la procedura prevista dai citati articoli 536, comma 3, lettera *b*), e 537-*bis* come modificato dalla proposta in esame, la quale in sostanza prevede sul decreto interministeriale in questione il procedimento aggravato con eventuale doppio parere delle Commissioni competenti, sul modello di quello attualmente stabilito dal più volte citato articolo 536.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 1° ottobre 2015.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare.
C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo,
C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies*
Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06433 Cariello: Ritardo nell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse dell'8 per mille dell'IRPEF 2014 devolute alla diretta gestione statale ..	35
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	49

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 9 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione. Atto n. 203 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	36
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Atto n. 202 (Rilievi alle Commissioni I e II) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	37
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)</i>	50

SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3-bis (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	41
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. C. 2711 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

5-06433 Cariello: Ritardo nell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse dell'8 per mille dell'IRPEF 2014 devolute alla diretta gestione statale.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco CARIELLO (M5S), prende atto delle informazioni fornite dalla rappresentante del Governo, che aveva peraltro già assunto in via informale. Chiede quindi che si provveda quanto prima alla predisposizione del decreto di riparto delle risorse dell'8 per mille IRPEF relative all'annualità 2014 e alla sua trasmissione alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere, al fine di consentire di verificare quali siano le risorse disponibili e a quali interventi si intenda effettivamente destinarle.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

C. 9 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, nel testo risultante dalle modifiche approvate in sede referente, reca modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in materia di cittadinanza, evidenzia che il testo in esame introduce nuove disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia [comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)] o che vi abbiano fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età [comma 1, lettera *d*)] nonché in materia di acquisto della cittadinanza per concessione [comma 1, lettera *e*)]. Nel rilevare che nel nostro ordinamento il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale non appare condizionato dalla cittadinanza, ma è in massima parte collegato a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale, reputa comunque utile acquisire elementi volti ad escludere eventuali effetti finanziari, anche di natura indiretta, che un potenziale incremento del volume delle naturalizzazioni potrebbe determinare per effetto della nuova disciplina.

Rileva altresì che la norma esclude dal pagamento del contributo di 200 euro dovuto, in base alla normativa vigente, nei procedimenti afferenti la cittadinanza – oltre che per talune fattispecie procedurali introdotte dal provvedimento in esame [comma 1, lettera *b*), capoverso 2-*ter* e comma 1, lettera *d*), capoverso 2-*ter*] – anche per quella disciplinata dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992,

relativa alla dichiarazione di volontà che lo straniero nato in Italia è tenuto a rendere dopo aver compiuto la maggiore età ai fini dell'acquisto della cittadinanza. A quest'ultimo riguardo ritiene opportuno acquisire elementi che consentano una stima degli effetti di minor gettito determinati dalla disposizione. Come già evidenziato, infatti, una quota del gettito dei contributi è attualmente destinata a copertura degli oneri istruttori che continueranno ad essere sostenuti dalle strutture amministrative competenti.

Ritiene opportuno, infine, acquisire una valutazione del Governo volta a verificare l'assenza di oneri prevista dalla disposizione [comma 1, lettera *h*), capoverso « Art. 23-ter »] in base alla quale i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici, promuovono a favore di tutti i minori residenti iniziative di educazione in tema di cittadinanza nonché una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso « ART. 23-ter » prevede che i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, « senza oneri aggiuntivi », a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini. In proposito, rileva che, secondo la vigente prassi contabile, sarebbe opportuno sostituire la locuzione: « senza oneri aggiuntivi » con la seguente: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni poste dal relatore nel corso del prosieguo dell'esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione.

Atto n. 203.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense e che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, redatta dal Ministero della giustizia.

In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, atteso che lo svolgimento degli adempimenti previsti dal provvedimento in esame è a carico dei Consigli circondariali dell'Ordine degli avvocati, ordine che non rientra nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Segnala peraltro che il provvedimento, potendo comportare la cancellazione di taluni iscritti dall'albo, appare suscettibile di influire sulla platea dei contribuenti e dei beneficiari della Cassa di previdenza forense, la quale rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. Sul punto ritiene utile acquisire la valutazione del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, sostituendola con la se-

guente: « Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che l'eventuale cancellazione di taluni iscritti dall'albo degli avvocati a seguito dell'attuazione del provvedimento in oggetto, riguarderà un numero molto limitato di soggetti e pertanto non è suscettibile di determinare né effetti finanziari negativi a carico della Cassa forense né indirettamente a carico della finanza pubblica. Concorda inoltre sull'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria nei termini proposti dal relatore.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione (atto n. 203);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'eventuale cancellazione di taluni iscritti dall'albo degli avvocati a seguito dell'attuazione del provvedimento in oggetto, riguarderà un numero molto limitato di soggetti e pertanto non è suscettibile di determinare né effetti finanziari negativi a carico della Cassa forense né indirettamente a carico della finanza pubblica;

la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5 deve essere riformulata in maniera conforme alla prassi vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Atto n. 202.

(Rilievi alle Commissioni I e II).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, validata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Al riguardo, osserva preliminarmente che l'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009 ha autorizzato, per le finalità in esame, una spesa complessiva ai 4.110.000 euro annui, che si configura quale limite massimo. Tale limite viene espressamente richiamato dall'articolo 36

dello schema di regolamento in esame. Lo schema, pertanto, individua i fabbisogni di spesa all'interno del predetto limite. Tanto premesso, osserva che la relazione tecnica non reca una stima di tutti gli oneri derivanti dal provvedimento, pur evidenziando che i fabbisogni non stimati rientrino comunque nell'ambito dello stanziamento di cui al citato articolo 32, comma 1. Nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in ordine alle voci di spesa non quantificate, rinvia alle considerazioni formulate con riferimento alle norme contenute nel provvedimento.

Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, preso atto delle cifre indicate dalla relazione tecnica circa le spese già effettuate negli anni pregressi, rileva che gli oneri a regime per il mantenimento del sistema Banca dati/Laboratorio centrale sono stimati dalla relazione tecnica in un valore che va da un minimo del 3 per cento ad un massimo del 15 per cento dell'onere di acquisto dei beni di volta in volta indicati. La relazione tecnica, tuttavia, non esplicita i criteri di stima sottostanti tali percentuali di calcolo. Appaiono quindi necessari elementi di valutazione, anche al fine di verificare la prudenzialità di tali parametri adottati. Osserva, fra l'altro, che la percentuale più ridotta (3 per cento) è stata individuata per la spesa di importo più rilevante.

Per quanto concerne le spese sostenute per lo sviluppo delle misure di sicurezza per la Banca dati, la relazione tecnica afferma che « sono stati sostenuti oneri per circa 200.000 euro » mentre la tabella riguardante l'articolo 3 fa riferimento a « costi stimati per le misure di sicurezza ». Ritiene opportuno chiarire se, come sembrerebbe potersi desumere dalla relazione tecnica, l'onere di 200.000 euro sia già stato sostenuto e, quindi, quello da sostenere ammonti soltanto a una percentuale del totale (ovvero a 30.000 euro, come indicato dalla medesima tabella). Considerazioni analoghe riguardano le spese di sicurezza (20.206,5 euro) indicate con riferimento all'articolo 4. In merito alle

predette spese di sicurezza rinvia anche alle considerazioni riferite ai successivi articoli da 11 a 18.

In merito agli articoli 5 e 6, in materia di acquisizione del campione biologico, osserva che la relazione tecnica formula un'ipotesi di spesa annua per la manutenzione dei kit salivari previsti ai sensi dell'articolo 6, ma non per quelli acquistati ai sensi dell'articolo 5. Considera, pertanto, opportuno che siano chiarite le ipotesi sottostanti i due diversi criteri adottati, fornendo comunque una stima degli oneri anche con riferimento alla ricostituzione della scorta dei kit salivari acquistati per le finalità previste dall'articolo 5. Con riguardo al medesimo articolo, rileva che la relazione tecnica non formula specifiche ipotesi di spesa riferite alle esigenze connesse alle attività di formazione nonostante la disposizione contenuta nell'articolo 5, in base alla quale i prelievi di campione biologico saranno effettuati da personale delle forze di polizia penitenziaria specificamente formato e addestrato. Premesso che tale procedura è espressamente prevista dalla legge n. 85 del 2009, ritiene opportuno che sia chiarito a valere su quali risorse sia prevista l'attività di formazione necessaria per le finalità in questione.

Riguardo agli articoli da 7 a 10, che recano norme sull'alimentazione e sulla consultazione della Banca dati, osserva che non appare evidente se tra i costi da sostenere a regime debba essere contabilizzata anche la spesa di 15.000 euro per il primo anno e di 3.000 euro per i tre anni successivi (in cicli temporali di 4 anni) relativa alle attività dell'ente Accredia. Tali importi non sembrerebbero infatti inclusi nella tabella riepilogativa dei costi. In proposito ritiene necessario acquisire un chiarimento. Rileva inoltre, anche con riferimento alle spese recate dagli articoli in esame, che non sono stati specificati i criteri e i parametri sulla base dei quali è stato ipotizzato un onere di manutenzione a regime in misura percentuale diversa con riferimento alle singole voci di

spesa. Anche su tale proposito considera opportuno acquisire ulteriori elementi informativi.

Per quanto concerne le disposizioni recate dagli articoli da 14 a 18, che, nell'ambito della consultazione della banca dati del DNA, contengono norme in materia di protezione dei dati personali, la relazione tecnica ipotizza che le misure di sicurezza definite possano subire eventuali implementazioni, non quantificabili allo stato attuale, ma che troverebbero copertura nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 3. In proposito, nell'evidenziare che le spese in questione sono configurate dalla relazione tecnica come ipotetiche (si parla di eventuali implementazioni), rileva che la relazione tecnica non reca elementi per verificare che dette spese siano riconducibili all'importo già indicato con riferimento all'articolo 3 (30.000 euro). Ricorda inoltre che anche in riferimento all'articolo 4, non espressamente richiamato dalle norme in esame, la relazione tecnica indica un importo pari a 20.206,5 euro per spese di sicurezza. In ordine a quanto evidenziato e all'effettiva riconducibilità delle spese in questione agli importi indicati, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo. Quanto all'importo di 244.000 euro per l'acquisto di apparecchiature idonee allo scambio di dati in sicurezza, che secondo la relazione tecnica graverà sul capitolo 7456/5, considera utile un chiarimento in merito alla modulazione temporale di tale onere e riguardo all'effettiva disponibilità delle somme in questione sul capitolo indicato.

In merito agli articoli da 19 a 25, che recano norme sulle tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e dei tempi di conservazione dei medesimi campioni, osserva che non appaiono evidenti i motivi che hanno indotto a non determinare un onere a regime per l'acquisto di kit di tipizzazione dei campioni biologici in sostituzione di quelli utilizzati. Per quanto concerne l'affermazione della relazione tecnica secondo la quale a regime potrà rendersi necessario l'acquisto di nuove e più performanti stru-

mentazioni di laboratorio (costi, allo stato, non quantificabili), sempre nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009, non sono forniti elementi volti a stimare, sia pur in linea di massima, tali eventuali spese. In ordine ai profili richiamati ritiene necessario acquisire una valutazione del Governo.

Riguardo agli articoli 26 e 27, sulle attribuzioni del responsabile della Banca dati e del laboratorio centrale, osserva che le norme si limitano a stabilire le funzioni riferite a soggetti e strutture tecniche già previste in forza della legislazione vigente. In proposito non ha osservazioni di formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che le predette funzioni possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili.

Riguardo all'articolo 28, che disciplina i poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, rileva preliminarmente che eventuali oneri recati dall'articolo in esame non sembrerebbero poter trovare copertura nell'ambito delle risorse richiamate ai sensi dell'articolo 36, che fa riferimento «all'istituzione e funzionamento della Banca dati e del laboratorio centrale» e non considera il Comitato per la biosicurezza (CNBBSV). Tale impostazione sembra fatta propria anche dalla relazione tecnica che, per finalità di copertura, richiama le risorse recate dal capitolo 179 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, che finanzia sia le spese per il funzionamento del CNBBSV che quelle dell'Osservatorio nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. Tanto premesso, osserva che le norme in esame, nella misura in cui non siano meramente ricognitive della legislazione vigente, stabiliscono compiti e attività ispettive per i quali i richiamati articoli 15 e 16 della legge n. 85 del 2009 non prevedevano oneri in quanto si stabiliva che il CNBBSV dovesse provvedere all'espletamento dei compiti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione al medesimo Comitato. Ritiene che andrebbe quindi acquisita con-

ferma in merito alla sostenibilità delle funzioni indicate nell'ambito degli stanziamenti già esistenti richiamati dalla relazione tecnica.

Per quanto riguarda gli articoli da 29 a 32, recanti norme sulla cancellazione dei dati e la distruzione dei relativi campioni biologici, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di mere modalità attuative di attività già previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 36, recante la copertura finanziaria, per i profili di quantificazione, rinvia a quanto già osservato con riferimento alle singole norme.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda in primo luogo che le risorse poste a copertura del presente schema di decreto sono quelle previste dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009, recante adesione della Repubblica italiana al cosiddetto Trattato di Prüm, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. In particolare, rammenta che la citata disposizione ha autorizzato una spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011 per l'istituzione e il funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, nonché per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, della suddetta legge e per lo scambio informativo dei dati. Osserva, in proposito, che l'importo dello stanziamento a regime – pari, come già evidenziato, a 4.110.000 euro – risulta iscritto, con riferimento al bilancio del triennio 2015-2017, per 1.827.420 euro sul capitolo 2635 del Ministero dell'interno e per 2.282.580 euro sul capitolo 1752 del Ministero della Giustizia. Ciò premesso, rileva che – anche alla luce dei dati contenuti nella relazione tecnica – il predetto stanziamento appare capiente rispetto agli oneri di mantenimento del sistema Banca dati/Laboratorio centrale da sostenere annualmente a regime, almeno con riferimento alle voci di costo

puntualmente quantificate dalla relazione tecnica, che ammontano in complessivi euro 2.709.061. Con riferimento, invece, alle spese per le quali la relazione stessa evidenzia l'impossibilità di procedere al momento ad una stima puntuale, ritiene opportuno che il Governo confermi che alla copertura delle medesime potrà comunque farsi fronte nell'ambito della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione ai chiarimenti richiesti dalla relatrice, deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia e una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (atto n. 202);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse assegnate per gli anni 2010-2013 (ivi comprese quelle a regime a decorrere dall'anno 2012), già destinate al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia, hanno consentito di provvedere agli investimenti necessari per l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale, nonché alle attività propedeutiche per l'operatività degli stessi, quali anche l'acquisizione di *hardware*, *software* e servizi necessari per la realizzazione delle strutture;

con riferimento all'articolo 3, relativo alla Banca dati nazionale del DNA, il criterio della stima del valore del 15 per cento a regime per le spese necessarie al mantenimento del sistema Banca dati è stato individuato sulla base delle variazioni e degli aumenti dei costi rilevati per analoghi acquisti effettuati negli anni precedenti;

le spese relative allo sviluppo delle misure di sicurezza della medesima Banca dati, pari a 200 mila euro, sono oneri già sostenuti e pertanto non stimati;

con riferimento all'articolo 4, relativo al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, si conferma la congruità delle specifiche percentuali indicate dalla relazione tecnica ai fini del computo della spesa prevista, in ragione annua, per la manutenzione delle dotazioni già esistenti, giacché tali percentuali sono state desunte sulla base di esperienze storiche consolidate e sulla base di dati ed elementi forniti dagli uffici tecnici del Dipartimento della amministrazione penitenziaria;

con riferimento agli articoli 5 e 6, relativi all'acquisizione del campione biologico, la gamma di spese prevista è contenuta nel solo 15 per cento della spesa già sostenuta nel quadriennio 2010-2013;

le dotazioni in conto "capitale" degli stanziamenti richiamati dalla relazione tecnica potranno assicurare le disponibilità per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione del laboratorio, dell'arredo e per la agibilità della struttura, anche rispetto ai fabbisogni di spesa eventualmente previsti;

i pertinenti capitoli di bilancio recano le necessarie disponibilità rispetto ai fabbisogni di spesa di cui all'articolo 10, che individua i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA;

le risorse già previste dalla legislazione vigente sono adeguate alla copertura degli oneri relativi agli articoli da 19 a 25, in materia di tecniche e modalità di analisi

e conservazione dei campioni biologici e dei tempi di conservazione dei medesimi campioni;

gli articoli 26 e 27, in materia di attribuzioni del responsabile della Banca dati e del laboratorio centrale, e gli articoli da 29 a 32, in materia di cancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologici, non recano ulteriori oneri, in quanto gli stessi sono già previsti come aspetti trattati in altri articoli del regolamento;

alla copertura delle spese per le quali la relazione tecnica evidenzia l'impossibilità di procedere al momento ad una stima puntuale potrà comunque farsi fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.50.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3-bis.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 29 settembre 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Rocco PALESE (FI-PdL), osservando come le audizioni svolte dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato confermino le critiche alla politica del Governo già avanzate dal suo gruppo in occasione dell'esame del Documento di economia e finanza 2015, sottolinea che gli aspetti sui quali si concentrano le criticità, come evidenziato anche dai competenti uffici della Camera e del Senato e dai soggetti auditi, riguardino la veridicità e la sostenibilità delle ipotesi sulle quali si fonda l'impianto della Nota di aggiornamento in esame.

Esprime innanzitutto perplessità sulle modalità di attuazione della *spending review*, i cui risultati appaiono ancora incerti e inconsistenti non solo a livello centrale ma anche locale. Un discorso a parte deve essere poi fatto per le province, sulla cui riforma ricorda di essersi espresso negativamente già in occasione della discussione parlamentare del relativo disegno di legge. La mancata realizzazione effettiva di questa riforma, che avrebbe dovuto comportare un risparmio di un miliardo di euro, a suo avviso, rappresenta una frode nei confronti delle istituzioni europee e dei cittadini italiani.

Aggiunge inoltre che le province, tuttora di fatto esistenti, operano in uno stato di totale illegalità contabile e gestionale, agendo sulla base di bilanci provvisori. Ciò rappresenta un pessimo esempio che lo Stato italiano offre ai propri cittadini, abitandoli a considerare accettabile una simile forma di gestione amministrativa. Lamenta infine l'aumento spropositato delle tasse provinciali, ovvero dell'imposta provinciale di trascrizione dei veicoli e dell'imposta sulle assicurazioni RC-auto, e l'incertezza in cui si trovano circa 20 mila dipendenti provinciali, anche a causa di carenze della legislazione regionale che

avrebbe dovuto ripartire le funzioni precedentemente spettanti alle province. Esprime forti timori sui danni che emergeranno a consuntivo in conseguenza di questa gestione dissennata e che renderanno inutili i sacrifici imposti dalla *spending review*.

Accenna quindi all'aumento del debito pubblico, riservandosi di intervenire più approfonditamente su tale tema nel corso del dibattito che si svolgerà in Aula.

Osserva poi che, nonostante tutti concordino sulla necessità di una maggiore crescita e di un incremento degli investimenti, come si evince anche dalle cifre riportate nella Nota di aggiornamento, in tale documento non vi sia traccia delle problematiche legate all'utilizzo dei fondi strutturali. Al riguardo lamenta ritardi nell'utilizzo delle risorse relative ai fondi strutturali 2014-2020 e evidenzia carenze in relazione all'operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale e all'utilizzo dei Piani di sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca, soprattutto da parte delle regioni del Mezzogiorno.

Conclude chiedendo maggiore chiarezza al Governo in merito alla situazione delle province, all'utilizzo dei fondi strutturali e alle politiche di sviluppo del Mezzogiorno.

Gianni MELILLA (SEL), nel condividere alcune delle criticità segnalate dall'onorevole Palese, preannuncia la presentazione, da parte del gruppo Sinistra Ecologia Libertà, di una relazione di minoranza.

Vincenzo CASO (M5S) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle.

Maino MARCHI (PD), nell'auspicare che sulle questioni complessivamente affrontate dalla Nota di aggiornamento 2015 possa avere luogo in Assemblea un ampio ed approfondito dibattito, sottolinea come tale documento sia caratterizzato da un elemento di novità assai rilevante, consistente nel fatto che per la prima volta,

rispetto agli anni passati, le stime del PIL contenute nel DEF presentato ad aprile del 2015 vengono ora riviste al rialzo, tanto per il 2015 quanto per il 2016, evidenziando altresì come tali valutazioni siano state validate anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio. A suo giudizio, ciò testimonia la bontà delle politiche intraprese dal Governo a sostegno della ripresa economica nel corso degli ultimi anni. Osserva, inoltre, come per l'anno 2015 il rapporto tra deficit e PIL, nonostante il basso tasso dell'inflazione, viene confermato dalla Nota di aggiornamento ad un valore pari al 2,6 per cento, attestandosi così ad un livello che pone l'Italia tra i Paesi più virtuosi, da questo punto di vista, tra quelli europei. Ritiene, altresì, del tutto condivisibile la proposta del Governo – contenuta nella Relazione presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, ed allegata alla presente Nota di aggiornamento – di differire al 2018 il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio, pur nel quadro di un percorso di progressivo avvicinamento all'obiettivo programmatico di medio termine, in ciò approfittando appieno dei margini di flessibilità previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio scorso, la quale è stata il frutto anche dell'intensa azione in tale direzione sviluppata dal Governo italiano.

Fa presente che nella citata Relazione vengono altresì prefigurati taluni degli interventi che saranno realizzati con la manovra di finanza pubblica contenuta nella prossima legge di stabilità, tra i quali ricorda a titolo di esempio quello volto alla eliminazione della tassazione sulla prima casa, fermo rimanendo che il Parlamento potrà indicare ulteriori linee di intervento già con le risoluzioni di approvazione dei documenti in esame.

Nel ricollegarsi infine alla questione relativa al comparto delle province in precedenza richiamata dal vicepresidente Palese, ricorda come la soppressione di tali enti richieda necessariamente l'approvazione di una legge costituzionale, evidenziando tuttavia come proprio sul

fronte più complessivo delle riforme costituzionali attualmente all'esame delle Camere il gruppo parlamentare cui appartiene il collega Palese non sempre abbia fornito il contributo sperato.

Nel ricordare come nel corso del 2015 siano stati comunque adottati provvedimenti *ad hoc* in materia di funzioni delle province e di personale impiegato presso di esse, in un'ottica finalizzata ad un processo di sempre maggiore responsabilizzazione delle regioni, ritiene che su tale delicata problematica si dovrà nuovamente intervenire nell'ambito della prossima legge di stabilità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Tancredi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul documento in esame.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.

C. 3240 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, esaminando i contenuti del disegno di legge di ratifica dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia gli elementi di analisi e le richieste di

chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, e che la relativa stima appare coerente sulla base dei dati e dei parametri utilizzati dalla stessa relazione tecnica. Rileva altresì che, qualora gli oneri dovessero risultare superiori alle previsioni, troverebbe applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica.

Riguardo agli incontri operativi da tenere in Italia, la relazione tecnica afferma che non si prevede di ospitare sul territorio italiano personale della Controparte in esecuzione dell'articolo 2 dell'Accordo e che, pertanto, non si è provveduto alla quantificazione delle relative spese di permanenza sul territorio italiano. Inoltre, in caso di richiesta della Controparte di consultazioni da tenersi in Italia, la stessa sarebbe accolta – in deroga al regime di ripartizione delle spese di cui all'articolo 6 dell'Accordo – solo previo rimborso, da parte del Paese richiedente, delle eventuali spese aggiuntive sostenute e, dunque, non comporterebbe oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. In ordine alla compatibilità di tale criterio indicato nella relazione tecnica a quanto espressamente previsto dall'Accordo, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Ritiene altresì che analogo chiarimento andrebbe acquisito con riferimento al complesso delle attività di cooperazione previste dall'articolo 4 dell'Accordo, rispetto alle quali la relazione tecnica afferma che le richieste della Controparte saranno accolte solo previo rimborso delle spese da sostenere e, quindi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento all'articolo 5 dell'Accordo, concernente la cooperazione nell'industria della difesa e nello scambio di armamenti, prende atto delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, in base alle quali lo svolgimento delle attività previste dal testo e i relativi oneri sono rinviati a

futuri accordi tra le Parti mentre le spese per il funzionamento degli organismi previsti dal medesimo articolo sono già state considerate nella relazione tecnica nell'ambito delle stime relative all'articolo 2.2.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione, valutati in euro 671 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015 – reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, ritiene necessario che il Governo assicuri che le citate dotazioni finanziarie, al di là del tenore letterale della disposizione, siano quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, e che la loro eventuale riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni finanziarie.

La sottosegretaria Paola DE MICHELLI, nel confermare le quantificazioni e le ipotesi ad esse sottostanti risultanti dalla relazione tecnica, chiarisce che le dotazioni finanziarie cui si riferisce la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto, sono quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009. Assicura, infine, che l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare

la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni in essa contenuta.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3240 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

sono confermate le quantificazioni e le ipotesi ad esse sottostanti risultanti dalla relazione tecnica;

le dotazioni finanziarie cui si riferisce la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto, sono quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009;

l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni in essa contenuta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con

Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.

C. 2711 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame dispone la ratifica e l'esecuzione di due Accordi tra Italia e Cipro, il primo relativo alla collaborazione nel campo dell'istruzione, il secondo riguardante il reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

Esaminando sinteticamente i contenuti delle disposizioni degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente la necessità di adeguare il profilo temporale degli oneri indicati dalla proposta di legge, che rileva ai fini della determinazione dell'ammontare annuo degli oneri medesimi. In merito alle indicazioni della relazione tecnica, non ha rilievi da formulare nel presupposto che le spese derivanti dall'Accordo – diverse da quelle di missione che sono configurate come previsioni di spesa – siano effettivamente riconducibili entro il limite massimo di 116.460 euro annui, come indicato dalla relazione tecnica. In proposito ritiene necessaria una conferma che le ipotesi assunte dalla relazione tecnica costituiscano limiti inderogabili per l'attuazione dell'Accordo.

In merito alle spese di missione, rileva che l'articolo 10 dell'Accordo di collabo-

razione culturale prevede oneri di soggiorno e vitto, oltre a quelli per spese di viaggio, per l'invio di due funzionari dell'area della dirigenza, diversamente da quanto disposto con riferimento agli altri articoli, che prevedono l'invio di esperti, con oneri limitati alle sole spese di viaggio. Su tale aspetto considera opportuno un chiarimento. Inoltre, andrebbe esclusa la corresponsione di diarie, non considerate dalla relazione tecnica. Con riferimento alle altre spese di missione, non formula osservazioni, sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica riguardo alle modalità di attuazione dell'Accordo e tenuto conto altresì della presenza di apposite clausole di salvaguardia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento – reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità, nonostante il provvedimento in esame sia incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, di posticipare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, dal 2014 al 2015 e, conseguentemente, di aggiornare la relativa copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali 2015-2017, giacché gli effetti finanziari degli accordi si produrranno solo successivamente all'entrata in vigore degli stessi. Su tale aspetto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, ravvisa l'opportunità di indicare che gli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno cadenza annuale e di aggiornare la denominazione del Ministero degli affari esteri in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Con riferimento alle clausole di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 considera necessario che il Governo confermi che l'eventuale attivazione delle medesime non pregiudichi gli interventi

già previsti a legislazione vigente a valere sulle missioni e i programmi interessati.

Infine, con riferimento al comma 3, evidenzia che la denominazione della missione « Istruzione universitaria » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato modificato, nella legge di bilancio per il 2015, in « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel confermare le quantificazioni e le ipotesi ad esse sottostanti risultanti dalla relazione tecnica, ritiene opportuno, in considerazione della natura della spesa, posticipare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, dal 2014 al 2015, aggiornando la relativa copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali 2015-2017.

Segnala, altresì, l'opportunità di precisare che gli oneri derivanti dall'Accordo di collaborazione culturale, indicati all'articolo 3, comma 1, hanno cadenza annuale, e di aggiornare la denominazione del Ministero degli affari esteri in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Assicura, inoltre, che l'eventuale attivazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle missioni e i programmi interessati.

Evidenzia, infine, che all'articolo 3, comma 3, appare opportuno modificare la denominazione della missione « Istruzione universitaria » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », conformemente alla nuova denominazione risultante dalla legge di bilancio per il 2015.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2711 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale,

scientifico, tecnologico e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

sono confermate le quantificazioni e le ipotesi ad esse sottostanti risultanti dalla relazione tecnica;

appare opportuno, in considerazione della natura della spesa, posticipare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, dal 2014 al 2015, aggiornando la relativa copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali 2015-2017;

appare opportuno precisare che gli oneri derivanti dall'Accordo di collaborazione culturale, indicati all'articolo 3, comma 1, hanno cadenza annuale, e aggiornare la denominazione del Ministero degli affari esteri in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

l'eventuale attivazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle missioni e i programmi interessati;

all'articolo 3, comma 3, appare opportuno modificare la denominazione della missione "Istruzione universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", conformemente alla nuova denominazione risultante dalla legge di bilancio per il 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900 per l'anno 2015, di euro 169.460 per l'anno 2016 e di euro 174.860 a decorrere dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: "Istruzione universitaria" con le seguenti: "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria".

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

C. 2004.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2015.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 10 settembre scorso, la Commissione ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in esame, fissando il termine di quindici giorni per la sua trasmissione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica, impegnandosi tuttavia affinché la stessa possa essere predisposta già per la prossima settimana.

Vincenzo CASO (M5S), nel prendere atto delle dichiarazioni testé rese dal rap-

presentante del Governo, auspica che la relazione tecnica possa quanto prima essere trasmessa alla Commissione, al fine di consentire il prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-06433 Cariello: Ritardo nell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse dell'8 per mille dell'IRPEF 2014 devolute alla diretta gestione statale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-06433 l'onorevole Francesco Cariello chiede quali siano i motivi del ritardo nell'assegnazione delle somme derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF 2014, per la quota di pertinenza dello Stato, da destinare alla nuova finalizzazione concernente la ristrutturazione, il miglioramento e la messa in sicurezza degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

Al riguardo, il Dipartimento per il Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che, con nota del 24 settembre 2015, è stata predisposta la documentazione propedeutica all'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni Parlamentari per le distinte categorie di intervento beneficiarie dell'otto per mille devoluto alla diretta gestione statale: fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali e edilizia scolastica.

Con specifico riferimento al quesito posto nell'interrogazione inteso a conoscere i motivi del ritardo in questione, il citato Dipartimento ha comunicato che lo stesso è dipeso in primis dal differimento del termine ordinario annuale, previsto dalla normativa regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.76 del 1998 per la presentazione delle istanze dell'otto per mille, dal 30 settembre al 15 dicembre 2014, proroga che ha consentito, però, di includere la categoria dell'edilizia scolastica già a partire dalla ripartizione finanziaria dell'anno 2014, che altrimenti sarebbe stata esclusa, atteso che le modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n.76 del 1998

sono state introdotte con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n.172 (successivo quindi al predetto termine ordinario).

In secondo luogo, l'attività istruttoria e di esame tecnico delle istanze pervenute, da parte delle apposite Commissioni di valutazione tecnica, nominate ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, ha avuto inizio alla fine dell'anno 2014.

In proposito, occorre evidenziare la circostanza che la procedura è stata posta in atto per la prima volta, con l'entrata in vigore nell'annualità 2014 delle nuove regole di individuazione dei beneficiari e delle modalità di ripartizione.

Va, poi, tenuto presente che la tempistica indicata nel citato regolamento è stata modulata sulla base del numero delle istanze mediamente presentate per gli anni precedenti, pari a circa 1500, mentre sono pervenute in totale n. 3172 istanze, di cui n. 1977 riferite alla sola categoria dell'edilizia scolastica.

Al fine di rispettare gli interessi dei richiedenti a rappresentare le proprie posizioni, sono state attivate le procedure di preavviso, con attesa dei termini di scadenza nei casi di rigetto delle istanze, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, considerata la complessità della procedura, il numero elevato di richieste, la necessità di completare le procedure previste, le rispettive Commissioni tecniche hanno concluso i lavori nel mese di luglio 2015, determinando uno slittamento dei tempi anche per i successivi adempimenti.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Atto n. 202.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO**

Schema di D.P.R. concernente: "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA"

Sono state esaminate le osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato e, al riguardo, per quanto di competenza di questa amministrazione, si forniscono i seguenti elementi di risposta:

Articolo 1 e 2 (Oggetto e definizioni). In ordine ai predetti articoli, si ribadisce quanto già affermato nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento, assicurando che le risorse assegnate per gli anni 2010-2013 (ivi comprese quelle a regime a decorrere dall'anno 2012), già destinate al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia, hanno consentito di provvedere agli investimenti necessari per l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale, nonché alle attività propedeutiche per l'operatività degli stessi, quali anche l'acquisizione di hardware, software e servizi necessari per la realizzazione delle strutture. Lo stanziamento a regime di 4.110.000 euro, di cui 2.282.580 euro assegnati al Ministero della giustizia, consente di dare piena attuazione a quanto previsto dal capo II della legge n. 85 del 2009, in relazione alle disposizioni contenute nel presente schema di regolamento;

Articolo 4 (Organizzazione e funzionamento del Laboratorio centrale e misure di sicurezza). In ordine al presente articolo, viene richiesta una conferma in ordine alla congruità delle specifiche percentuali indicate dalla relazione tecnica ai fini del computo della spesa prevista, in ragione annua, per la manutenzione delle dotazioni già esistenti (2 per cento per manutenzione fabbricati e impianti, 5 per cento per manutenzione arredi, centralino e stampanti, 5 per cento per manutenzione stanze bianche), si assicura circa la congruità di tali percentuali, significando che le stesse sono state desunte sulla base di esperienze storiche consolidate e sulla base di dati ed elementi forniti dagli uffici tecnici del Dipartimento della amministrazione penitenziaria. In ordine a ciò sono stati presi ad esame contratti aventi ad oggetto forniture di beni e servizi stipulati nel corso degli anni precedenti su cui sono stati applicati degli indicatori presuntivi sia dei costi



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

sostenuti per tali forniture sia per la relativa manutenzione. Da tali indicatori sono stati poi desunti degli indici in termini di percentuale. In ordine poi a quanto sostenuto circa le spese di funzionamento e le spese generali (spese per servizi di pulizia, utenze, ecc.), si procederà quanto prima ad una loro quantificazione, presumendo comunque che tali spese potranno essere ampiamente fronteggiate con la voce “residui” della tabella riepilogativa. In ordine infine a quanto oggetto di osservazione relativamente al Capitolo 7300 recante la dicitura “Spese per le infrastrutture della Amministrazione Penitenziaria”, si dà luogo alla richiesta di acquisizione del dettaglio delle finalizzazioni dei piani gestionali del citato capitolo: p.g. 1 Fondo opere – Acquisto e installazione di strutture e impianti – euro 1.550.000 (anno 2015); 1.550.000 (anno 2016); 1.550.00 (anno 2017); p.g. 2 Spese per acquisto di strutture ed impianti, ecc. (per memoria); p.g. 4 Spese per acquisto, adattamento, manutenzione, ecc. (per memoria); p.g. 5 Fondo opere – Acquisto e installazione di opere prefabbricate – euro 17.650.000 (anno 2015); euro 17.650.000 (anno 2016); euro 17.650.000 (anno 2017); p.g. 6 Spese per acquisto e installazione di opere prefabbricate (per memoria); p.g. 7 Fondo progetti – acquisto e installazione di strutture e impianti euro 348.428 (anno 2015); euro 339.682 (anno 2016); euro 338.696 (anno 2017); p.g. 8 Fondo progetti – acquisto e installazione di opere prefabbricate 1.159.229 (anno 2015); euro 1.116.038 (anno 2016); euro 1.112.799 (anno 2017); p.g. 9 Interventi attuativi del piano di edilizia carceraria (per memoria).

Articolo 5 (*Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge*). In relazione a tale articolo, per quanto di competenza di questa amministrazione, si assicura che la gamma di spese prevista è contenuta nel solo 15 per cento della spesa già sostenuta nel quadriennio 2010-2013. Si ribadisce, inoltre, che per il Ministero della giustizia, i costi per la manutenzione del sistema sono molto inferiori a quelli preventivati dal Ministero dell'interno in ragione del fatto che il sistema dell'Amministrazione Penitenziaria non condivide dati verso l'esterno ma importa solo i dati AFIS per un uso interno.

Articolo 6 (*Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati). Per ciò che concerne le risorse impiegate per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione del laboratorio, dell'arredo e per la agibilità della struttura, si assicura che le dotazioni in conto "capitale" degli stanziamenti richiamati dalla relazione tecnica potranno assicurare le corrispondenti disponibilità anche rispetto ai fabbisogni di spesa eventualmente già previsti;

Articolo 10 (*Criteria di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza*). In ordine a tale articolo, si assicura che gli stanziamenti previsti, recano le corrispondenti disponibilità anche rispetto ai fabbisogni di spesa eventualmente già previsti ai sensi della normativa vigente;

Articoli da 11 a 13 (*Punto di Contatto Nazionale; Consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'estero verso l'Italia; Consultazione, raffronto e trasmissione dei profili del DNA dall'Italia verso l'estero*). Non ci sono osservazioni per quanto di competenza di questa Amministrazione;

Articoli da 19 a 24 (*Estrazione del DNA, Preparazione del campione con sistemi robotizzati; Quantificazione del DNA; Amplificazione del DNA; Lettura ed interpretazione del profilo del DNA; Tempi di conservazione dei campioni biologici*). Si assicura circa l'adeguatezza delle risorse già previste dalla legislazione vigente ai fini della relativa copertura.

Articoli da 25 a 36 (*Tempi di conservazione dei profili del DNA; Attribuzioni del responsabile della Banca dati; Attribuzioni del responsabile del laboratorio; Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 della legge; Diritti dell'interessato; Copertura finanziaria*) Si assicura che non vi sono ulteriori oneri, in quanto già previsti come aspetti già trattati in altri articoli del regolamento.

1 Ott 2015 12:31:21

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00847614408

1/4

8232



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 1° OTT, 2015

Prot. n. 74362/2015
Entrata prot. n. 74170/2015
Allegati:

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede
e p.c.
All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede
All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente un regolamento recante "Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009". Verifica delle quantificazioni e dossier (Atto di Governo n.202).

Sono stati esaminati la verifica delle quantificazioni del 30 settembre 2015 e il dossier, predisposti dal Servizio bilancio della Camera dei Deputati in ordine al provvedimento indicato in oggetto.

In merito alle osservazioni e le richieste di chiarimenti che la Commissione bilancio ha rivolto al Governo nei predetti documenti, si rappresenta quanto di seguito esposto.

Articoli 1-4 (organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale).

In via preliminare, la Commissione bilancio chiede conferma che gli adempimenti per l'istituzione e il funzionamento della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale possano trovare effettiva copertura a valere sulle sole risorse già previste a legislazione vigente.

Chiede, poi, elementi di valutazione in merito ai criteri di stima sottostanti alle percentuali utilizzate per quantificare gli oneri a regime per il mantenimento del sistema Banca dati/Laboratorio centrale, anche al fine di verificare la prudenzialità dei parametri adottati, nonché ulteriori elementi documentativi idonei a confermare la piena congruità delle risorse previste.

Evidenzia, inoltre, con riferimento agli oneri per le misure di sicurezza relativi agli articoli 3

aS

e 4, un disallineamento tra quanto riportato nella parte discorsiva della relazione tecnica che li descrive come oneri già sostenuti, e le rispettive tabelle, che li annoverano tra i “costi stimati”.

In merito ai profili copertura, il Servizio bilancio evidenzia, riguardo all'articolo 3, che il riferimento al capitolo 7391 su cui graveranno gli oneri previsti a regime relativi alla manutenzione “evolutiva e sistemistica” appaia troppo generico, essendo lo stesso destinato a fornire copertura anche ad altri fabbisogni, analoghi a quelli in esame, riferibili al Dipartimento della P.S. del Ministero dell'interno, chiedendo, pertanto, elementi di dettaglio in merito ai quattro piani gestionali del capitolo 7391. Con riferimento all'articolo 4, il Servizio bilancio ritiene debbano essere fornite rassicurazioni che le dotazioni in conto capitale degli stanziamenti richiamati dalla relazione tecnica possano garantire le corrispondenti disponibilità anche rispetto ai fabbisogni di spesa eventualmente già previsti dalla legislazione vigente.

Al riguardo, nel confermare che gli oneri per le misure di sicurezza cui fa cenno la Commissione bilancio sono oneri già sostenuti e che gli oneri a regime stimati in una percentuale degli stessi sono solo quelli pari a 30.000 euro annui per la banca dati (articolo 3) e a 20.206,50 euro annui per il laboratorio centrale (articolo 4), si rinvia, ad ogni buon conto, alle pertinenti indicazioni che, sul punto, potranno essere fornite dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia.

Per i profili di copertura, si conferma che i capitoli indicati nella relazione tecnica recano le necessarie disponibilità.

In ordine alle altre richieste di chiarimento, si rinvia alle indicazioni dei predetti Ministeri.

Articoli 5-6 (acquisizione del campione biologico).

La Commissione bilancio chiede chiarimenti sulle ragioni per cui la relazione tecnica formula un'ipotesi di spesa annua per la manutenzione dei soli kit salivari previsti dall'articolo 6, che disciplina le procedure di prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA, e non anche per quelli acquistati ai sensi dell'articolo 5, che disciplina le procedure relative all'acquisizione del campione biologico.

Con specifico riferimento all'articolo 5, chiede delucidazioni in merito alla correttezza della stima effettuata per la procedura di acquisizione del campione biologico. Inoltre, evidenzia che la relazione tecnica non formula specifiche ipotesi di spesa riferite alle esigenze connesse all'attività di formazione, nonostante la disposizione contenuta nel medesimo articolo, in base alla quale i prelievi di campione biologico saranno effettuati da personale delle forze di polizia penitenziaria espressamente formato e addestrato.

In merito all'articolo 6, la Commissione bilancio chiede conferme circa la corrispondenza degli importi indicati in RT rispetto ai fabbisogni effettivi della spesa registrata nel quadriennio 2010-2013 e in merito alla piena congruità del criterio adottato.

aS

Circa i profili di copertura, infine, il Servizio bilancio chiede conferme che le dotazioni in conto capitale degli stanziamenti rechino le corrispondenti disponibilità.

Al riguardo, per i profili di copertura si conferma che i capitoli indicati nella relazione tecnica recano le necessarie disponibilità e per altre questioni poste, si rinvia agli elementi di risposta che potranno fornire i competenti Dicasteri dell'interno e della giustizia.

Articoli 7-10 (alimentazione della banca dati e consultazione): la Commissione bilancio osserva che dalla relazione tecnica non appare evidente se i costi inerenti l'accredimento del Laboratorio centrale siano inclusi nella tabella riepilogativa dei costi, reputando, pertanto, necessaria l'acquisizione di un chiarimento in merito. La Commissione rileva, inoltre, la mancanza di una specificazione dei criteri e dei parametri sulla base dei quali è stato ipotizzato un onere di manutenzione a regime in misura percentuale diversa con riferimento alle singole voci di spesa. Anche riguardo a tale aspetto, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi informativi.

Circa l'articolo 9, che contiene le procedure per la consultazione dei dati, il raffronto dei profili del DNA e il contenuto delle richieste e delle risposte alla Banca dati, il Servizio bilancio chiede conferma che da tale previsione non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Infine, per i profili di copertura, la Commissione bilancio, nell'evidenziare che i capitoli di bilancio indicati nella relazione tecnica non sono specificamente dedicati a coprire solo gli oneri in rassegna, ma anche altri fabbisogni di spesa eventualmente previsti a legislazione vigente, chiede conferma che gli stanziamenti previsti rechino le corrispondenti disponibilità anche rispetto a tali fabbisogni.

Al riguardo, per quanto concerne i profili di copertura, si conferma che i capitoli di bilancio recano sufficienti disponibilità per i fabbisogni di spesa afferenti agli stessi, rinviando, ad ogni buon conto, agli elementi di maggior dettaglio che, sul punto, potranno essere forniti dai Dicasteri della giustizia e dell'interno.

Per le altre questioni poste, si rinvia ai predetti Dicasteri.

Articoli 11-18 (consultazione della banca dati del DNA per finalità di cooperazione):

la Commissione bilancio evidenzia che la relazione tecnica, nell'ipotizzare che le misure di sicurezza previste possano subire delle implementazioni che troverebbero copertura nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 3, non fornisce elementi per verificare l'effettiva riconducibilità delle spese in questione all'importo già indicato nel predetto articolo 3 (30.000 euro), né chiarisce se tali spese potrebbero rientrare nell'ambito delle spese di sicurezza stimate nell'ambito dell'articolo 4 (20.206,50 euro).

Ciò posto, per entrambe le questioni la Commissione bilancio chiede elementi di valutazione al Governo, in ordine ai quali si rimanda alle informazioni che potranno, in merito, fornire i Ministeri

dell'interno e della giustizia.

Articoli 19-25 (tecniche e modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e dei tempi di conservazione dei medesimi campioni): la Commissione bilancio osserva che non appaiono evidenti dalla relazione tecnica le ragioni per cui non è stato determinato un onere a regime per l'acquisto di kit di tipizzazione dei campioni biologici in sostituzione di quelli utilizzati. Sottolinea, inoltre, l'assenza di elementi volti a stimare, anche in linea di massima, le spese relative all'acquisto di nuove strumentazioni di laboratorio che la relazione tecnica indica come non quantificabili attualmente, sia pur rassicurando che tali spese saranno sostenute nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85/2009, istitutivo della banca dati del DNA.

In ordine ai summenzionati profili, la Commissione ritiene necessario acquisire una valutazione del Governo, riguardo alla quale si rinvia agli elementi di risposta che potranno fornire i Ministeri dell'interno e della giustizia.


Articoli 26 e 27 (attribuzioni del responsabile della banca dati e del laboratorio centrale): la Commissione bilancio chiede conferma che le previste funzioni di responsabile della banca dati e di titolare del trattamento del laboratorio centrale attribuite a soggetti e strutture tecniche già previsti dalla legislazione vigente, possano essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per le predette rassicurazioni, si rinvia ai Ministeri dell'interno e della giustizia.

Articolo 28 (poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita): la Commissione bilancio chiede conferma che le attività che il Comitato sarà chiamato a svolgere, possano essere realizzate nell'ambito degli stanziamenti esistenti richiamati dalla relazione tecnica.

Al riguardo, per tale conferma, si rinvia agli elementi di risposta che potrà fornire la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06533 Pesco: Dati relativi ai dividendi distribuiti dalla Banca d'Italia ai partecipanti al capitale a partire dal 1989	57
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	60
5-06535 Paglia: Effetti delle modifiche alla normativa relativa al raddoppio dei termini di accertamento tributario recate dal decreto legislativo n. 128 del 2015 su contribuenti sottoposti a un'indagine svolta dalla Guardia di finanza	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	72
INTERROGAZIONI:	
5-06476 Pesco: Problematiche relative alle nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate ..	58
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	73

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.10.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte inoltre che la deputata Sandra Savino ha chiesto di rinviare ad altra seduta lo svolgimento della propria interrogazione n. 5-06534.

5-06533 Pesco: Dati relativi ai dividendi distribuiti dalla Banca d'Italia ai partecipanti al capitale a partire dal 1989.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ringraziare la Sottosegretaria per gli elementi forniti dalla risposta, ribadisce tuttavia come i dati richiesti con l'interrogazione sui dividendi percepiti, su base annua, dai partecipanti al capitale sociale della Banca d'Italia, non siano facilmente accessibili e siano reperibili solo in modo parziale.

In tale ambito fa presente, infatti, come i predetti dati possano essere ricavati

soltanto attraverso un'extrapolazione dai bilanci annuali pubblicati dalla Banca stessa e limitatamente agli anni dal 2006 ad oggi.

5-06535 Paglia: Effetti delle modifiche alla normativa relativa al raddoppio dei termini di accertamento tributario recate dal decreto legislativo n. 128 del 2015 su contribuenti sottoposti a un'indagine svolta dalla Guardia di finanza.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come, forse anche a causa di un fraintendimento rispetto alla formulazione dell'atto di sindacato ispettivo, gli elementi forniti nella risposta non siano esaustivi della questione che intendeva affrontare con la sua interrogazione, la quale non concerne solo la procedura di *voluntary disclosure* prevista dalla legge n. 186 del 2014, ma riguarda invece, in termini più generali, la posizione del Governo rispetto alle conseguenze delle modifiche alla normativa sul raddoppio dei termini per gli accertamenti tributari introdotte dal decreto legislativo n. 128 del 2015.

Nel ricordare infatti che la richiamata norma del decreto legislativo n. 128 prevede che il raddoppio dei termini operi soltanto nel caso in cui la notizia di reato sia stata inviata alla procura della Repubblica entro i termini ordinari di accertamento, sottolinea come ciò determinerà la non perseguibilità e, quindi, l'impunità dal punto di vista fiscale, di circa 27.000 soggetti i quali, in base alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza su mandato della Procura della repubblica di Forlì, hanno occultato illecitamente capitali grazie a rapporti con enti creditizi della Repubblica di San Marino, ponendo dunque in essere condotte fraudolente che sarebbero

state interessate, secondo la previgente disciplina in materia, dal predetto raddoppio dei termini di accertamento.

Si riserva quindi di sottoporre nuovamente la questione al Governo, attraverso la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

5-06476 Pesco: Problematiche relative alle nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele PESCO (M5S) richiama, in primo luogo, il tema posto dalla sua interrogazione, la quale sottopone all'attenzione del Governo la questione della legittimità del comportamento dell'Agenzia delle entrate, la quale, avvalendosi della procedura prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001, ha nominato come dirigenti esterni alcuni soggetti già funzionari dell'Agenzia stessa, aggirando in tal modo la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità della nomina di circa 800 dirigenti.

A tale proposito non ritiene che la risposta fornita dalla rappresentante del Governo chiarisca in alcun modo la questione, segnalando come la circostanza che uno dei soggetti nominati in qualità di dirigenti esterni si fosse in precedenza

opposto al ricorso presentato dalla Dir-pubblica da cui è scaturita la citata sentenza della Corte costituzionale, confermi ulteriormente come il medesimo soggetto già rivestisse il ruolo di funzionario dell'Agenzia delle entrate.

Nel sottolineare come la scelta di nominare come dirigenti esterni dell'Agenzia persone già dipendenti dell'Agenzia medesima configuri un atto illegittimo, sul quale avrebbe auspicato una presa di posizione seria e decisa, si riserva di

svolgere ulteriori iniziative per approfondire la vicenda e ottenere finalmente una risposta chiarificatrice da parte dell'Esecutivo, il quale con le sue decisioni si è posto chiaramente al di fuori della legge.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-06533 Pesco: Dati relativi ai dividendi distribuiti dalla Banca d'Italia ai partecipanti al capitale a partire dal 1989.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Alessio Mattia Villarosa ed altri chiedono di conoscere il valore complessivo in euro su base annua dal 1989 ad oggi dei dividendi distribuiti dalla Banca d'Italia ai partecipanti al capitale sociale.

Al riguardo, la Banca d'Italia, nel precisare che le citate informazioni vengono pubblicate di anno in anno nelle relazioni annuali della Banca medesima, ha fornito copia delle tabelle in questione, che fanno parte integrante della presente risposta e vengono depositate presso la segreteria della Commissione.



Comitato Interministeriale
per il Credito ed il Risparmio

anno	dividendo complessivo (miliardi di euro)
1989	1.108
1990	1.300
1991	1.541
1992	1.884
1993	2.309
1994	2.649
1995	3.109
1996	3.666
1997	6.320
1998	9.969
1999	28.305
2000	39.251
2001	45.030
2002	42.961
2003	45.235
2004	47.494
2005	49.486
2006	53.482
2007	56.164
2008	58.804
2009	59.431
2010	61.711
2011	67.066
2012	70.042
2013	380.000
2014	340.000

Esercizio 1989**Dividendo complessivo: Euro 1.108.000**

Partecipanti con diritto di voto

Casse di risparmio e Monti di credito	n.	75	per	177.930	quote	con	469	voti
Istituti di diritto pubblico	»	7	»	54.500	»	»	137	»
Banche di interesse nazionale	»	3	»	21.000	»	»	54	»
Istituti di previdenza	»	1	»	15.000	»	»	34	»
Istituti di assicurazione	»	7	»	31.500	»	»	91	»
	n.	93	per	299.930	quote	con	785	voti

Partecipanti senza diritto di voto

Casse di risparmio e Monti di credito	n.	8	per	70	quote
Totale . . .	n.	<u>101</u>	per	<u>300.000</u>	quote

Esercizio 1990**Dividendo complessivo: Euro 1.300.000**

Partecipanti con diritto di voto

Casse di risparmio e Monti di credito	n.	75	per	177.930	quote	con	469	voti
Istituti di diritto pubblico	»	7	»	54.500	»	»	137	»
Banche di interesse nazionale	»	3	»	21.000	»	»	54	»
Istituti di previdenza	»	1	»	15.000	»	»	34	»
Istituti di assicurazione	»	7	»	31.500	»	»	91	»
	n.	93	per	299.930	quote	con	785	voti

Partecipanti senza diritto di voto

Casse di risparmio e Monti di credito	n.	8	per	70	quote
Totale . . .	n.	<u>101</u>	per	<u>300.000</u>	quote

Esercizio 1991

Dividendo complessivo: Euro 1.541.000

Partecipanti	31 dicembre 1991			A data corrente		
	Numero	Quote	Voti	Numero	Quote	Voti
<i>con diritto di voto</i>						
Casse di risparmio e Monti di credito . . .	75	177.930	469	38	30.349	156
Istituti di diritto pubblico	7	54.500	137	3	19.000	50
Banche di interesse nazionale	3	21.000	54	3	21.000	54
Società per azioni esercenti attività banca- ria ex art. 1 D. Legisl. 20.11.90, n. 356				41	183.081	400
Istituti di previdenza	1	15.000	34	1	15.000	34
Istituti di assicurazione	7	31.500	91	7	31.500	91
	<u>93</u>	<u>299.930</u>	<u>785</u>	<u>93</u>	<u>299.930</u>	<u>785</u>
<i>senza diritto di voto</i>						
Casse di risparmio e Monti di credito . . .	8	70		6		58
Società per azioni esercenti attività banca- ria ex art. 1 D. Legisl. 20.11.90, n. 356				2		12
	<u>8</u>	<u>70</u>		<u>8</u>		<u>70</u>
Totale	<u>101</u>	<u>300.000</u>		<u>101</u>	<u>300.000</u>	

Esercizi 1992 e 1993

Dividendo complessivo esercizio 1992: Euro 1.884.000

Dividendo complessivo esercizio 1993: Euro 2.309.000

Partecipanti	31 dicembre 1992			31 dicembre 1993		
	Numero	Quote	Voti	Numero	Quote	Voti
<i>con diritto di voto</i>						
Casse di risparmio e Monti di credito . . .	8	4.866	32	2	1.445	10
Istituti di credito di diritto pubblico . . .	2	16.000	40	1	7.500	19
Banche di interesse nazionale	2	16.000	40	2	16.000	40
Società per azioni esercenti attività banca- ria ex art. 1 DLgs 20.11.90, n. 356	72	216.566	544	79	228.487	585
Istituti di previdenza	1	15.000	34	1	15.000	34
Istituti di assicurazione	7	31.500	91	7	31.500	91
	<u>92</u>	<u>299.932</u>	<u>781</u>	<u>92</u>	<u>299.932</u>	<u>779</u>
<i>senza diritto di voto</i>						
Casse di risparmio e Monti di credito . . .	2	44		1		36
Società per azioni esercenti attività banca- ria ex art. 1 DLgs 20.11.90, n. 356	5	24		6		32
	<u>7</u>	<u>68</u>		<u>7</u>		<u>68</u>
Totale	<u>99</u>	<u>300.000</u>		<u>99</u>	<u>300.000</u>	

Esercizi 1993 e 1994

Dividendo complessivo esercizio 1993: Euro 2.309.000

Dividendo complessivo esercizio 1994: Euro 2.649.000

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

Detentori	A fine 1993			A fine 1994		
	Numero	Quote	Voti	Numero	Quote	Voti
Con diritto di voto	90	298.487	769	90	298.487	769
Istituti di credito di diritto pubblico ..	1	7.500	19	1	7.500	19
Banche di Interesse nazionale	2	16.000	40	—	—	—
Società per azioni esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 DLgs 20.11.90, n. 356	79	228.487	585	81	244.487	626
Istituti di previdenza	1	15.000	34	1	15.000	34
Istituti di assicurazione	7	31.500	91	7	31.500	91
Senza diritto di voto	8	1.513	—	8	1.513	—
Totale	98	300.000	769	98	300.000	769

Esercizi 1995 e 1996

Dividendo complessivo esercizio 1995: Euro 3.109.000

Dividendo complessivo esercizio 1996: Euro 3.666.000

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

Detentori	A fine 1995				A fine 1996			
	Enti	Quote (1)	Percentuale	Voti	Enti	Quote (1)	Percentuale	Voti
Con diritto di voto	87	299.932	100,0	770	84	299.932	100,0	762
<i>Società per azioni esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	79	253.432	84,5	645	76	253.432	84,5	637
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5,0	34	1	15.000	5,0	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	7	31.500	10,5	91	7	31.500	10,5	91
Senza diritto di voto	7	68	—	—	7	68	—	—
Totale	94	300.000	100,0	770	91	300.000	100,0	762

(1) Il valore nominale della singola quota è di L. 1.000

Esercizio 1997

Dividendo complessivo esercizio 1997: euro 6.320,000

Tav. G11

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

Detentori	A fine 1997				A fine 1996			
	Enti	Quote (1)	%	Voti	Enti	Quote (1)	%	Voti
Con diritto di voto	83	299.934	100,0	758	84	299.932	100,0	762
<i>Società per azioni esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.1990, n. 356</i>	75	253.434	84,5	633	76	253.432	84,5	637
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5,0	34	1	15.000	5,0	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	7	31.500	10,5	91	7	31.500	10,5	91
Senza diritto di voto	6	66	..	-	7	68	..	-
Totale ...	89	300.000	100,0	758	91	300.000	100,0	762

(1) Il valore nominale della singola quota è di L. 1.000.

Esercizi 1998 e 1999

Dividendo complessivo esercizio 1998: euro 9.969,000

Dividendo complessivo esercizio 1999: euro 28.305,000

Tav. I15

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

Detentori	A fine 1999				A fine 1998			
	Enti	Quote (1)	%	Voti	Enti	Quote (1)	%	Voti
Con diritto di voto	80	299.934	100,0	755	80	299.934	100,0	755
<i>Società per azioni esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.1990, n. 356</i>	72	253.434	84,5	630	72	253.434	84,5	630
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5,0	34	1	15.000	5,0	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	7	31.500	10,5	91	7	31.500	10,5	91
Senza diritto di voto	6	66	..	-	6	66	..	-
Totale ...	86	300.000	100,0	755	86	300.000	100,0	755

(1) Il valore nominale della singola quota è di L. 1.000.

Esercizi 2000 e 2001

Dividendo complessivo esercizio 2000: euro 39.251,000

Dividendo complessivo esercizio 2001: euro 45.030,000

Tav. I11

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

Detentori	A fine 2001				A fine 2000			
	Enti	Quote (1)	%	Voti	Enti	Quote (1)	%	Voti
Con diritto di voto	79	299.934	100,0	735	80	299.934	100,0	755
<i>Società per azioni esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.1990, n. 356</i>	71	253.434	84,5	610	72	253.434	84,5	630
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5,0	34	1	15.000	5,0	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	7	31.500	10,5	91	7	31.500	10,5	91
Senza diritto di voto	6	66	..	-	6	66	..	-
Totale ...	85	300.000	100,0	735	86	300.000	100,0	755

(1) Il valore nominale della singola quota è di L. 1.000.

Esercizi 2002 e 2003

Dividendo complessivo esercizio 2002: euro 42.961,000

Dividendo complessivo esercizio 2003: euro 45.235,000

Tav. I11

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

Detentori	A fine 2003				A fine 2002			
	Enti	Quote (1)	%	Voti	Enti	Quote (1)	%	Voti
Con diritto di voto	70	299.934	100,0	684	71	299.934	100,0	692
<i>Società per azioni esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 DLgs. 20.11.1990, n. 356</i>	63	253.434	84,5	563	64	253.434	84,5	571
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5,0	34	1	15.000	5,0	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	6	31.500	10,5	87	6	31.500	10,5	87
Senza diritto di voto	6	66	..	-	6	66	..	-
Totale ...	76	300.000	100,0	684	77	300.000	100,0	692

(1) Il valore nominale della singola quota è di euro 0,52.

Esercizio 2004 e 2005

Dividendo complessivo esercizio 2004: euro 47.494,000

Dividendo complessivo esercizio 2005: euro 49.486,000

Tav. 16

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

Detentori	A fine 2005				A fine 2004			
	Enti	Quote (1)	%	Voti	Enti	Quote (1)	%	Voti
Con diritto di voto	64	299.493	100	665	66	299.493	100	670
<i>Società per azioni esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.1990, n. 356</i>	57	252.993	84	544	59	252.993	84	549
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5	34	1	15.000	5	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	6	31.500	11	87	6	31.500	11	87
Senza diritto di voto	6	507	6	507
<i>Società per azioni esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.1990, n. 356</i>	6	66	6	66
<i>Quote interessate da operazioni societarie</i>	441	441
Totale...	70	300.000	100	665	72	300.000	100	670

(1) Il valore nominale della singola quota è di euro 0,52.

Esercizio 2006 - (Relazione 2007, pag. 307)

Ai Partecipanti viene corrisposto l'importo complessivo di euro 53.481.600 pari a 178,272 euro per ogni quota di partecipazione.

Quote di partecipazione al capitale								
DETTENTORI	A fine 2006				A fine 2005			
	Enti	Quote (1)	%	Voti	Enti	Quote (1)	%	Voti
Con diritto di voto	63	299.493	100	664	64	299.493	100	665
<i>S.p.A. esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	56	252.993	84	543	57	252.993	84	544
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5	34	1	15.000	5	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	6	31.500	11	87	6	31.500	11	87
Senza diritto di voto	6	507	..		6	507	..	
<i>S.p.A. esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	6	66	..		6	66	..	
<i>Quote interessate da operazioni societarie</i>	-	441	..		-	441	..	
Totale	69	300.000	100	664	70	300.000	100	665

(1) Il valore nominale della singola quota è di euro 0,52.

Esercizio 2007 - (Relazione 2008, pag. 328)

Ai Partecipanti viene corrisposto l'importo complessivo di euro 56.163.600 pari a 187,212 euro per ogni quota di partecipazione.

Quote di partecipazione al capitale								
DETTENTORI	A fine 2007				A fine 2006			
	Enti	Quote (1)	%	Voti	Enti	Quote (1)	%	Voti
Con diritto di voto	60	299.934	100	582	63	299.493	100	664
<i>S.p.A. esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	53	253.434	84	461	56	252.993	84	543
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5	34	1	15.000	5	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	6	31.500	11	87	6	31.500	11	87
Senza diritto di voto	6	66	..		6	507	..	
<i>S.p.A. esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	6	66	..		6	66	..	
<i>Quote interessate da operazioni societarie</i>	-	-	..		-	441	..	
Totale	66	300.000	100	582	69	300.000	100	664

(1) Il valore nominale della singola quota è di euro 0,52.

Esercizio 2008 - (Relazione 2009, pag. 339)

Ai Partecipanti viene corrisposto l'importo complessivo di euro 58.803.600 euro, corrispondente a 196,012 euro per ogni quota di partecipazione.

Quote di partecipazione al capitale								
DETENTORI	A fine 2008				A fine 2007			
	Enti	Quote (1)	%	Voti	Enti	Quote (1)	%	Voti
Con diritto di voto	58	299.934	100	539	60	299.934	100	582
<i>S.p.A. esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	51	253.434	84	418	53	253.434	84	461
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5	34	1	15.000	5	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	6	31.500	11	87	6	31.500	11	87
Senza diritto di voto	6	66	..		6	66	..	
<i>S.p.A. esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	6	66	..		6	66	..	
Totale	64	300.000	100	539	66	300.000	100	582

(1) Il valore nominale della singola quota è di euro 0,52.

Esercizio 2009 - (Relazione 2010, pag. 335)

Ai Partecipanti viene corrisposto l'importo complessivo di euro 59.430.600 euro, corrispondente a 198,102 euro per ogni quota di partecipazione.

Quote di partecipazione al capitale								
DETENTORI	A fine 2009				A fine 2008			
	Enti	Quote (1)	%	Voti	Enti	Quote (1)	%	Voti
Con diritto di voto	58	299.934	100	539	58	299.934	100	539
<i>Spa esercenti attività bancaria, comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	51	253.434	84	418	51	253.434	84	418
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5	34	1	15.000	5	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	6	31.500	11	87	6	31.500	11	87
Senza diritto di voto	6	66	..		6	66	..	
<i>Spa esercenti attività bancaria, comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	6	66	..		6	66	..	
Totale	64	300.000	100	539	64	300.000	100	539

(1) Il valore nominale della singola quota è di euro 0,52.

Esercizio 2010 - (Relazione 2011, pag. 333)

Ai Partecipanti viene corrisposto l'importo complessivo di euro a 61.710.600 euro, corrispondente a 205,702 euro per ogni quota di partecipazione.

Quote di partecipazione al capitale								
DETENTORI	A fine 2010				A fine 2009			
	Enti	Quote (1)	%	Voti	Enti	Quote (1)	%	Voti
Con diritto di voto	58	299.934	100	539	58	299.934	100	539
<i>Spa esercenti attività bancaria, comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	51	253.434	84	418	51	253.434	84	418
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5	34	1	15.000	5	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	6	31.500	11	87	6	31.500	11	87
Senza diritto di voto	6	66	..		6	66	..	
<i>Spa esercenti attività bancaria, comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	6	66	..		6	66	..	
Totale	64	300.000	100	539	64	300.000	100	539

(1) Il valore nominale della singola quota è di euro 0,52.

Esercizio 2011 - (Relazione 2012, pag. 330)

Ai Partecipanti viene corrisposto l'importo complessivo di euro 67.065.600 euro, corrispondente a 223,552 euro per ogni quota di partecipazione.

Quote di partecipazione al capitale								
DETENTORI	A fine 2011				A fine 2010			
	Enti	Quote (1)	%	Voti	Enti	Quote (1)	%	Voti
Con diritto di voto	58	299.934	100	539	58	299.934	100	539
<i>Spa esercenti attività bancaria, comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	51	253.434	84	418	51	253.434	84	418
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5	34	1	15.000	5	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	6	31.500	11	87	6	31.500	11	87
Senza diritto di voto	6	66	..		6	66	..	
<i>Spa esercenti attività bancaria, comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	6	66	..		6	66	..	
Totale	64	300.000	100	539	64	300.000	100	539

(1) Il valore nominale della singola quota è di euro 0,52.

Esercizio 2012 - (Relazione 2013, pag. 286)

Ai Partecipanti viene corrisposto l'importo complessivo di euro 70.041.600 euro, corrispondente a 233,472 euro per ogni quota di partecipazione.

DETENTORI	Quote di partecipazione al capitale							
	A fine 2012 (1)				A fine 2011			
	Enti	Quote (2)	%	Voti	Enti	Quote (2)	%	Voti
Con diritto di voto	58	299.934	100	539	58	299.934	100	539
<i>Spa esercenti attività bancaria, comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	51	253.434	84	418	51	253.434	84	418
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	5	34	1	15.000	5	34
<i>Istituti di assicurazione</i>	6	31.500	11	87	6	31.500	11	87
Senza diritto di voto	6	66	6	66
<i>Spa esercenti attività bancaria, comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	6	66	6	66
Totale	64	300.000	100	539	64	300.000	100	539

(1) I dati non tengono conto di operazioni di fusione avvenute nel 2012 per le quali non è ancora perfezionato il processo di restituzione dei certificati delle quote di partecipazione. - (2) Il valore nominale della singola quota è di euro 0,52.

Esercizio 2013 - (Relazione 2014, pag. 286)

Ai Partecipanti viene corrisposto l'importo complessivo di euro 380.000.000 euro, corrispondente a 1266,666 euro per ogni quota di partecipazione

DETENTORI	Quote di partecipazione al capitale			
	A fine 2013		A fine 2012	
	Enti	Quote	Enti	Quote
<i>Spa esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	53	253.500	57	253.500
<i>Istituti di previdenza</i>	1	15.000	1	15.000
<i>Istituti di assicurazione</i>	6	31.500	6	31.500
Totale	60	300.000	64	300.000

Esercizio 2014 - (Relazione 2015, pag. 286)

Ai Partecipanti viene corrisposto l'importo complessivo di euro 340.000.000 euro, corrispondente a 1133,333 euro per ogni quota di partecipazione

DETENTORI	Quote di partecipazione al capitale			
	A fine 2014		A fine 2013	
	Enti	Quote	Enti	Quote
<i>Spa esercenti attività bancaria ivi comprese quelle ex art. 1 D.lgs. 20.11.90, n. 356</i>	52	253.500	53	253.500
<i>Enti e istituti di previdenza e assicurazione</i>	2	17.000	1	15.000
<i>Imprese di assicurazione</i>	4	29.500	6	31.500
Totale	58	300.000	60	300.000

ALLEGATO 2

5-06535 Paglia: Effetti delle modifiche alla normativa relativa al raddoppio dei termini di accertamento tributario recate dal decreto legislativo n. 128 del 2015 su contribuenti sottoposti a un'indagine svolta dalla Guardia di finanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante fa riferimento all'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza, su mandato della Procura della Repubblica di Forlì, riguardante le posizioni di circa 27.000 contribuenti che hanno occultato i loro capitali al fisco italiano, depositandoli presso gli enti creditizi della Repubblica di San Marino.

L'onorevole evidenzia che l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ha previsto che i termini di accertamento tributario siano raddoppiati solo allorquando la denuncia sia presentata o trasmessa entro gli ordinari termini di verifica fiscale.

L'onorevole interrogante segnala altresì che quasi tutti gli indagati, aderendo alla procedura di volontaria collaborazione (cosiddetta *voluntary disclosure*), prevista dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, potrebbero sanare la propria posizione nei confronti del fisco italiano.

Ciò premesso, si chiede di conoscere quale sia il numero dei soggetti indagati che, alla luce della recente proroga al 30 novembre 2015, prevista per la presentazione della domanda di adesione alla procedura di volontaria collaborazione (co-

siddetta *voluntary disclosure*), possono aderire alla procedura senza l'applicazione delle sanzioni, beneficiando della nuova previsione normativa in materia di raddoppio dei termini di accertamento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 128 del 2015.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta che non sono stati comunicati elementi conoscitivi in merito alla menzionata inchiesta della procura di Forlì e, pertanto, allo stato non è possibile determinare gli effetti dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2015 sulle posizioni soggettive dei contribuenti coinvolti dall'indagine in argomento.

In ogni caso, è opportuno far presente che l'articolo 5-*quater*, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, dispone che la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie.

ALLEGATO 3

5-06476 Pesco: Problematiche relative alle nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti, prendendo spunto da un articolo apparso sul quotidiano *Italia Oggi*, il giorno 28 marzo 2015, a firma di Cristina Bartelli, dal titolo: «Dirigenti incaricati, i delegati a rischio di misure disciplinari», chiedono se corrispondano al vero le notizie riportate in detto articolo, ovvero che per porre rimedio alla situazione creatasi a seguito dell'emanazione da parte della Corte Costituzionale della sentenza n. 37 del 2015, che ha dichiarato illegittimi gli incarichi dirigenziali attribuiti a funzionari della terza area ai sensi dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, taluni funzionari sarebbero stati messi in aspettativa e dalla stessa Agenzia investiti dell'incarico di dirigente esterno, in virtù dell'articolo 19, comma 6, della legge 165 del 2001.

Al riguardo, si osserva che in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

L'Agenzia delle entrate riferisce che queste percentuali, valide per tutte le amministrazioni, sono da essa rispettate per

entrambe le tipologie di dirigenti a tempo determinato: prendendo come base di calcolo il numero di posizioni dirigenziali risultanti dall'applicazione del decreto-legge 95/2012 (*spending review*), la dotazione organica delle posizioni dirigenziali di prima fascia è pari a 53 unità e quella delle posizioni di seconda fascia a 1.095 unità. Pertanto, il numero massimo teorico di dirigenti a tempo determinato è pari a 5 unità per la prima fascia (10 per cento di 53) e a 88 unità per la seconda fascia (8 per cento di 1.095). Quelli effettivamente in servizio in Agenzia sono, rispettivamente, 4 e 27.

L'Agenzia rileva, altresì, che la nomina di cui trattasi è intervenuta diversi mesi prima della sentenza della Corte, essendo stata deliberata dal Comitato di gestione dell'Agenzia il 29 ottobre 2014, mentre la sentenza è del 17 marzo 2015. In ogni caso, risulta evidente come il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, costituisce una modalità di utilizzo del personale diversa e del tutto indipendente rispetto alle vicende oggetto delle fattispecie censurate dalla Corte.

Infine, l'Agenzia riferisce che nell'elenco dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato non figurano soggetti la cui nomina è stata dichiarata illegittima con la citata sentenza della Corte Costituzionale.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 14.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
ERRATA CORRIGE	75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1° ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 530 del 30 settembre 2015:

a pagina 90, seconda colonna, alla trentunesima riga, deve intendersi aggiunto, in fine, il seguente periodo: « , fatta eccezione per tutte le proposte emendative riferite alla lettera *n*), sulle quali si rimette alla Commissione. »;

a pagina 91, seconda colonna, alla quarta riga, deve intendersi aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « Dichiaro, altresì, di sottoscrivere gli emendamenti Realacci 1.182 e Albanella 1.234 »;

a pagina 131, prima colonna, dopo la diciottesima riga, deve intendersi aggiunto il seguente periodo: « *Alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole:* nonché contemplando l'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie; »;

a pagina 136, seconda colonna, dopo la trentanovesima riga, deve intendersi aggiunto il seguente periodo: « *Al comma 1, lettera ss), dopo le parole:* o personale a livello locale *aggiungere le seguenti:* ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto. »;

a pagina 138, seconda colonna, alla trentesima riga, le parole da: « e della nuova » fino alla fine del periodo, devono intendersi sostituite dalle seguenti: « anche con riferimento alle disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	76
5-06540 Ricciatti: Sostegno alla ripresa economica dell'area della fascia appenninica umbro-marchigiana	76
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	89
5-06541 Polidori: Accorpamento delle Camere di commercio di Chieti e Pescara	77
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-06542 Benamati: Possibili conseguenze dello scandalo Volkswagen sull'industria automobilistica italiana	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92
5-06543 Vallasca: Adozione dei decreti attuativi per l'efficientamento energetico	77
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	93

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 865 Abrignani (<i>Esame e rinvio</i>)	78
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia. COM(2015) 339 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia ». COM (2015) 340 final (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	82

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, **Antonello Giacomelli**.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-06540 Ricciatti: Sostegno alla ripresa economica dell'area della fascia appenninica umbro-marchigiana.

Lara RICCIATTI (SEL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ritiene necessario che l'azienda JP Industries renda noto il piano industriale per la riqualificazione degli investimenti produttivi e che il Governo metta in campo tutti gli strumenti necessari a favorire reindustrializzazione dell'area colpita dalla crisi della ex Merloni. Occorre altresì che il Governo continui a monitorare l'evolversi della situazione per assicurare un percorso di uscita dalla crisi dei poli industriali dell'area umbro-marchigiana.

5-06541 Polidori: Accorpamento delle Camere di commercio di Chieti e Pescara.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che purtroppo non contiene gli elementi e le informazioni richieste nell'interrogazione a sua firma che intendeva nella sostanza conoscere la posizione del MISE sulle deliberazioni assunte dagli enti camerali interessati.

5-06542 Benamati: Possibili conseguenze dello scandalo Volkswagen sull'industria automobilistica italiana.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD, replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo e comprende le difficoltà evidenti di fornire un quadro approfondito degli effetti che lo scandalo Volkswagen potrà esplicare sia sull'industria italiana sia sull'importante filiera della componentistica dell'*automotive*, che ha coinvolto la Volkswagen ed in particolare gli effetti sull'industria componentistica nazionale. Ritiene peraltro opportuno a breve trattare nuovamente la questione in Commissione al fine di valutarne la portata per il mercato e l'industria automobilistica del nostro Paese.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che il caso Volkswagen potrà essere trattato dalla Commissione non appena saranno più chiare le posizioni e le responsabilità del gruppo tedesco.

5-06543 Vallascas: Adozione dei decreti attuativi per l'efficientamento energetico.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo ritenendo ingiustificabile il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo del Fondo per l'efficienza energetica, annunciato dal Governo come essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica. Ricorda la costituzione della Cabina di regia per l'efficienza energetica che ha tra i suoi compiti quello di assicurare il coordinamento delle misure per l'efficienza energetica. In proposito, ritiene

opportuno fare una riflessione sulla convenienza economica degli interventi di riqualificazione in caso di complessi immobiliari particolarmente degradati, per i quali potrebbe essere preferibile una ricostruzione. In tale prospettiva, il Fondo che ha a disposizione 50 milioni di euro all'anno sino al 2020 potrebbe rappresentare uno strumento importante per fornire garanzie sugli investimenti e per finanziamenti a tasso agevolato. Osserva, infine, che l'efficienza energetica, oltre ai vantaggi economici per chi effettua l'investimento e ambientali per la collettività, è in grado di creare occupazione stabile e non delocalizzabile.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

C. 865 Abrignani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di legge C. 865 che prende atto del quadro normativo attuale in materia di amministrazione straordinaria, caratterizzato dalla compresenza di due diversi modelli procedurali: la disciplina generale, cosiddetta Prodi-*bis*, che prevede una procedura per l'accesso all'amministrazione straordinaria attraverso una previa fase giudiziale di osser-

vazione e la disciplina speciale, cosiddetta legge Marzano, che consente ad imprese aventi requisiti dimensionali differenti, di richiedere l'accesso diretto ed immediato alla procedura di amministrazione straordinaria, senza il previo filtro dell'autorità giudiziaria.

La proposta di legge punta, quindi, a una riforma della normativa che riconduca a unità tali procedure, al contempo favorendo l'accesso all'amministrazione straordinaria ed estendendone il campo d'applicazione.

La disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dettata dalla proposta di legge ricalca sostanzialmente la struttura normativa della Prodi-*bis*, con innesti della procedura prevista dalla Marzano.

Il dato caratterizzante la riforma è l'eliminazione della fase giudiziale prevista dalla Prodi-*bis*, con l'accesso diretto all'amministrazione straordinaria (previsto dalla Marzano) per tutte le imprese che soddisfino alcuni requisiti occupazionali e di indebitamento; la strada maestra è, dunque, quella dell'amministrazione straordinaria, senza che sia richiesta la previa valutazione delle concrete possibilità di recupero dell'impresa stessa. Inoltre, la durata del programma di cessione dei complessi aziendali viene allungata da uno a due anni. Contestualmente alla richiesta al Ministero dello sviluppo economico dell'ammissione alla procedura, le imprese dovranno chiedere al giudice la dichiarazione dello stato di insolvenza. Le due procedure proseguono in parallelo ma, se il Ministro non autorizza il programma del commissario straordinario, il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.

La riforma si caratterizza, inoltre, per un generale rafforzamento del commissario straordinario, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, e per il ridimensionamento dei poteri di impulso e di iniziativa dei terzi e dei creditori, quando non anche dell'imprenditore insolvente.

In linea generale osserva che, nel realizzare una sorta di sintesi delle due distinte normative vigenti, la proposta di legge in esame non prevede alcuna abrogazione espressa, né detta disposizioni di coordinamento se non riguardo ai procedimenti in corso.

Entrando più nel dettaglio delle disposizioni, sottolinea che l'articolo 1 considera l'amministrazione straordinaria come la procedura concorsuale della grande impresa insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. L'amministrazione può essere realizzata attraverso un programma di cessione dei complessi aziendali (della durata di due anni, in luogo dell'attuale durata di un anno), ovvero di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa di durata non superiore a due anni, ovvero – per le sole imprese che operano nei servizi pubblici essenziali – con un programma di cessione di beni e contratti (per il quale sono accordati due anni, invece che uno solo).

Diversamente da quanto oggi previsto, la riforma non richiede che la procedura sia attivata solo in presenza di « concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali »; in presenza di una grande impresa, dunque, la strada maestra è quella dell'amministrazione straordinaria; solo successivamente, fallito questo tentativo, si potranno valutare le altre ipotesi offerte dalla legge fallimentare.

L'articolo 2 definisce i requisiti per l'accesso alla procedura.

La proposta di legge estende l'ambito applicativo della procedura di amministrazione straordinaria, individuando per l'accesso i seguenti requisiti, che possono essere soddisfatti, oltre che dalla singola impresa, anche dal gruppo imprenditoriale (come già previsto dalla Marzano): minimo 200 lavoratori (la Marzano ne richiede 500); minimo 100 milioni di euro di debiti (la Marzano ne richiede 300).

Come già attualmente previsto, le imprese oggetto di misure di prevenzione

antimafia possono essere ammesse alla procedura anche a prescindere dal rispetto di questi requisiti dimensionali.

A livello quantitativo, la norma in esame espande sicuramente di molto il numero delle imprese che possono accedere all'istituto dell'amministrazione straordinaria in via diretta, anche se risulta difficile fornire una stima. Alcuni dati (Rielaborazione effettuata dalla CGA di Mestre su rilevazioni Infocamere) possono fornire un'indicazione delle potenzialità di incremento della platea delle imprese che possono avvalersi della procedura in base alla norma in esame. Si consideri che in Italia le imprese con più di 500 addetti (primo requisito di applicabilità della legge Marzano) sono circa 1.600. Le imprese della classe inferiore di grandezza (che hanno cioè tra 250 e 499 addetti) sono circa 2.400, su oltre 5 milioni di imprese attive nel nostro Paese. Si deve inoltre considerare che i gruppi di imprese sono numerosi: oltre 90 mila in Italia, le quali comprendono più di 206 mila imprese attive residenti e occupano oltre 5,6 milioni di addetti (circa un terzo degli occupati nelle imprese attive nel 2012). I gruppi di impresa sono polarizzati tra poche strutture di grande dimensione e molti gruppi di piccola e piccolissima dimensione: i gruppi con almeno 500 addetti rappresentano solo l'1,5 per cento ma pesano in termini di addetti per il 57,6 per cento. L'aggregazione di imprese attraverso gruppi, inoltre, è un fenomeno in crescita (nel 2008 si contavano circa 76 mila gruppi con 176 mila imprese).

L'articolo 3 della proposta definisce l'iter dell'istanza di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria, sulla falsariga di quanto oggi previsto dalla Marzano, prevedendo che la relativa istanza possa essere presentata dall'impresa (per le società, dagli organi di amministrazione) al Ministro dello sviluppo economico (è dunque escluso che la domanda possa provenire dai creditori), allegando la documentazione (la stessa oggi prevista per la richiesta dello stato di insolvenza) comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Sulla domanda dispone

con decreto il Ministro, che provvede anche alla nomina del commissario straordinario. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa sono prededucibili in caso di successivo fallimento. Evidenza che la riforma non tiene conto delle recenti modifiche apportate al decreto-legge n. 347 del 2003, relative all'amministrazione straordinaria delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Se dunque, alle modifiche introdotte dovesse conseguire l'abrogazione dell'articolo 2 della cosiddetta Marzano, occorrerà valutare la ricollocazione delle disposizioni sull'Ilva di Taranto.

Gli articoli 4-11 disciplinano la dichiarazione dello stato di insolvenza. La riforma prevede che la procedura di amministrazione straordinaria possa essere direttamente disposta dal Ministro dello Sviluppo economico, estendendo l'ambito applicativo della cosiddetta legge Marzano; contestualmente, però, l'impresa dovrà anche rivolgersi al tribunale per richiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza, seguendo le procedure oggi disciplinate dalla cosiddetta Prodi-bis.

Rispetto alla normativa vigente, segnala che:

la riforma individua il tribunale competente nel tribunale del luogo in cui ha la sede legale l'impresa (attualmente il decreto legislativo n. 270 del 1999 fa riferimento alla sede principale dell'impresa);

consente solo all'impresa di presentare istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Attualmente, invece, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 270 del 1999 consente anche ai creditori e al pubblico ministero, oltre che all'imprenditore, di presentare il ricorso; inoltre, la dichiarazione dello stato di insolvenza può essere anche resa d'ufficio dal giudice;

prevede che il tribunale debba pubblicare la sentenza con la quale dichiara lo stato di insolvenza entro 15 giorni dal decreto che ammette l'impresa all'amministrazione straordinaria;

allunga i termini previsti per la fissazione dell'adunanza nella quale si pro-

cede all'esame dello stato passivo e riduce i termini concessi ai creditori e ai terzi per presentare domande di insinuazione nel passivo;

prevede che, se il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza, cessano anche gli effetti del decreto di ammissione all'amministrazione straordinaria.

Relativamente alla formulazione del testo osserva che l'articolo 9, comma 4, della proposta di legge sembra riprodurre il testo dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 270 del 1999, senza il necessario coordinamento dei riferimenti normativi interni.

Gli articoli 12-19 definiscono gli organi della procedura di amministrazione straordinaria.

Per quanto riguarda il commissario straordinario, la proposta di legge riprende alcune delle previsioni della Prodi-bis e stabilisce:

l'eliminazione della figura del commissario giudiziale, in quanto è previsto un accesso diretto alla procedura di amministrazione straordinaria;

che il commissario straordinario sia uno (e non tre, come previsto in alcuni casi dal decreto legislativo n. 270/99);

che la vigilanza sia attribuita al comitato di sorveglianza composto da 3 persone (oggi possono essere 5).

Più nello specifico, per quanto riguarda il commissario straordinario, la riforma (articolo 12) ne individua i requisiti professionali (precedenti esperienze di amministrazione) e lo qualifica come incaricato di un pubblico servizio solo nello svolgimento delle funzioni di natura pubblicistica. Ritiene si debba valutare, anche alla luce della normativa penale incriminatrice delle condotte dell'incaricato di pubblico servizio, l'opportunità di meglio specificare quali funzioni del commissario straordinario rivestano natura pubblicistica.

Sulle funzioni svolte dal Commissario (articolo 13), la sua revoca, il rendiconto di

gestione, il ruolo di tribunale e giudice delegato, la proposta di legge riprende le previsioni del decreto legislativo del 1999 mentre, per quanto riguarda la vigilanza sulla procedura (articolo 17), prevede che il comitato di sorveglianza sia composto da 3 membri nominati dal Ministro dello sviluppo economico. Il Comitato, al quale sono sottratti i poteri ispettivi oggi previsti dalla *Prodi-bis*, deve esprimere il proprio parere sugli atti del commissario straordinario entro 15 giorni dalla richiesta; il silenzio vale come assenso.

Per quanto riguarda il compenso del commissario straordinario, la riforma lo ancora ai risultati di gestione « con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico scelto e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura ».

Gli articoli 20-22 disciplinano gli effetti dell'amministrazione straordinaria sui contratti in corso. Quanto alla disciplina delle azioni revocatorie e agli effetti sui contratti in corso, la riforma riprende sostanzialmente le disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1999.

È invece mutuata dall'articolo 1-*bis* del cosiddetto decreto Alitalia (decreto-legge n. 134 del 2008) la disposizione in base alla quale l'esecuzione o la richiesta di esecuzione di un contratto da parte del commissario straordinario non comporta il venir meno della facoltà di scioglimento dei contratti stessi, fino alla dichiarazione di espresso subentro del commissario straordinario.

Gli articoli 23-32 disciplinano il Programma del commissario straordinario; la riforma riproduce le disposizioni della cosiddetta *Prodi-bis* con alcuni innesti derivanti dalla cosiddetta *Marzano*, come modificata dal decreto Alitalia. In particolare, per quanto riguarda la presentazione del programma, il suo contenuto e l'autorizzazione all'esecuzione, la riforma riproduce il decreto legislativo n. 270 del 1999, con alcune modifiche relative alla soppressione della cosiddetta fase di osservazione da parte del commissario giu-

diziale e con la modifica di alcuni termini (per il deposito del programma e della relazione sulle cause di insolvenza sono concessi 180 giorni dalla nomina del commissario, prorogabili di altrettanti).

La riforma, inoltre, prevede che il piano per l'eventuale liquidazione dei beni non funzionali dell'impresa possa avere una durata massima di 24 mesi; elimina il termine massimo di prorogabilità del programma; innalza il valore delle operazioni che devono essere previamente autorizzate dal Ministero (da 200 mila euro a 2 milioni di euro); consente al giudice di secretare parte del programma e della relazione sulle cause di insolvenza, quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare il buon esito dell'amministrazione straordinaria (articolo 28); prevede che nelle imprese operanti nei servizi pubblici essenziali il commissario possa procedere alla cessione mediante trattativa privata, con deroga alla normativa a tutela della concorrenza. La disposizione (articolo 29) è mutuata dal cosiddetto decreto Alitalia, che sul punto ha modificato il decreto-legge n. 347 del 2003.

Gli articoli 33-44 disciplinano l'accertamento del passivo, la ripartizione dell'attivo, la conversione in fallimento e la chiusura della procedura riproducendo, al riguardo, le disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetto *Prodi-bis*). Le modifiche riguardano esclusivamente le modalità di comunicazione con i creditori e i terzi. Inoltre, in riferimento alla chiusura della procedura, la riforma esclude che la richiesta possa essere avanzata dall'imprenditore insolvente: l'iniziativa potrà venire esclusivamente dal tribunale (d'ufficio) o dall'amministratore straordinario.

Per quanto riguarda il concordato (articoli 45-47), la riforma rende possibile tanto il ricorso al modello cosiddetto liquidatorio della *Prodi-bis* (articoli 46 e 47), quanto il ricorso al modello cosiddetto risanatorio della *Marzano* (articolo 45). Rispetto alla normativa vigente, nel concordato risanatorio la proposta di legge

detta disposizioni particolari sugli effetti del concordato sui creditori anteriori e successivi al concordato stesso.

Gli articoli 48-59 definiscono l'amministrazione straordinaria del gruppo di imprese. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul concordato, il Capo XI definisce il concetto di « imprese del gruppo », in modo analogo a quanto previsto dalla Prodi-*bis*. L'unico elemento di novità è che vengono qualificate come imprese del gruppo anche le società partecipate che intrattengono in via sostanzialmente esclusiva rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura madre, o con l'impresa che la controlla, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività (articolo 48). Quanto all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo, la riforma riproduce la Prodi-*bis* demandando al Ministro dello sviluppo economico la decisione finale (articolo 50). Si rileva peraltro che, se per ammissione alla procedura in generale non sono richieste le « concrete prospettive di recupero economico dell'attività imprenditoriale », tale requisito è mantenuto per l'ammissione alla procedura delle imprese del gruppo (articolo 49). Quanto alla conversione della procedura in fallimento, la riforma esclude che l'istanza al tribunale possa venire da chiunque vi abbia interesse (come attualmente previsto dalla Prodi-*bis*), demandando al solo commissario straordinario, autorizzato dal Ministro, il ricorso al tribunale.

Le altre disposizioni, articoli 60- 67, sono mutate dal decreto legislativo n. 270 del 1999 anche le disposizioni che attribuiscono al tribunale in composizione collegiale la competenza sulla dichiarazione dello stato di insolvenza (articolo 60), che dispongono circa la sospensione dei termini processuali, le modalità di informazione al pubblico sulle procedure e l'applicabilità delle disposizioni penali previste dalla legge fallimentare.

Infine, l'articolo 67 stabilisce che le procedure di amministrazione straordinaria in corso all'entrata in vigore della

riforma continuino ad essere disciplinate dalla legge in vigore alla loro apertura.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva che il provvedimento in esame persegue l'obiettivo ambizioso di affrontare in modo organico la disciplina della complessa materia delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi che coinvolge numerosi versanti di competenza della Commissione Giustizia, di cui è peraltro previsto un parere rinforzato a norma dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia.

COM(2015) 339 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia ».

COM (2015) 340 final.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle comunicazioni in oggetto.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che l'importanza strategica dell'Unione

dell'energia è evidente: si tratta di adottare a livello europeo un approccio organico e coerente su diversi aspetti che fino ad oggi sono stati spesso affrontati separatamente non soltanto dai singoli Stati membri, a prescindere dagli interessi comuni dell'UE nel suo complesso, ma anche dalla stessa UE con riferimento alle singole politiche interessate.

L'Unione dell'energia delinea, infatti, una strategia trasversale che intende perseguire contestualmente gli obiettivi della riduzione delle emissioni, ai fini della lotta ai cambiamenti climatici; del rafforzamento della sicurezza energetica anche attraverso la realizzazione di un mercato europeo davvero unitario e interconnesso; della riduzione del grado di dipendenza da fornitori terzi; della incentivazione dello sviluppo di tecnologie avanzate.

È una sfida che investe tanti settori e tocca aspetti su cui è immaginabile che si registreranno resistenze e gelosie degli Stati membri; tra le altre cose, si prospetta una evoluzione del ruolo dell'UE che dovrebbe intervenire sistematicamente nei negoziati con i paesi fornitori.

Uno degli obiettivi che si prefigge l'Unione dell'energia è costituito dal rafforzamento dei diritti dei consumatori, in primo luogo attraverso la disponibilità di energia a minore impatto ambientale e a più basso costo.

A tal fine, la Commissione ritiene indispensabile promuovere l'autoconsumo di energia rinnovabile. In effetti, grazie agli sviluppi tecnologici, già negli ultimi anni si è registrato un considerevole progresso per quanto concerne la produzione di energia pulita da parte di piccole Imprese e di unità familiari. Si è così venuta definendo su un piano concreto la figura del *presumer* che rappresenta un passaggio rilevantissimo rispetto alla tradizionale dicotomia tra soggetto che fornisce e soggetto che utilizza l'energia.

La diffusione dell'autoconsumo può assicurare consistenti risparmi in bolletta: per quanto riguarda i consumatori residenziali, ipotizzando l'installazione di un

sistema solare fotovoltaico, la Commissione ha stimato un risparmio medio del 30 per cento annuo.

Non si può tuttavia trascurare il fatto che l'aumento della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili presenta alcuni profili problematici. La diffusione delle produzioni in piccola scala richiede interventi sulle reti elettriche che sono state realizzate esclusivamente sulla base delle fonti energetiche convenzionali. Come segnalato anche dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, si pone l'esigenza di adeguare le infrastrutture esistenti. Si tratta, per un verso, di passare da reti « unidirezionali » a reti nelle quali anche gli utenti immettono energia e, per un altro verso, di garantire la compatibilità tecnologica tra i nuovi *prosumers* e la rete di distribuzione.

In considerazione della variabilità e della potenziale discontinuità della produzione di energia da fonti rinnovabili, per i produttori e per i responsabili delle reti di trasmissione e di distribuzione si pone l'esigenza di garantirsi comunque un flusso tendenzialmente costante di energia, anche in grado di sostenere i picchi della domanda che possono verificarsi per le più varie ragioni, a cominciare dalla stagionalità. Ciò comporta inevitabili conseguenze anche per quanto riguarda la sostituzione di impianti tradizionali con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

A titolo di esempio, l'Enel ha individuato 23 impianti da chiudere e per nove di essi (Trino, Porto Marghera, Alessandria, Campomarino, Carpi, Camerata Episcena, Bari, Giuliano e Pietra fitta) ha già avviato le procedure di cessazione definitiva dell'esercizio. Ciononostante, è evidente che fino a quando non saranno disponibili tecniche efficaci per lo stoccaggio in grandi quantità delle energia da fonti rinnovabili, sarà comunque necessario mantenere, sostenendone i relativi costi, impianti tradizionali non utilizzati, da mettere in funzione soltanto in caso di capacità energetica sottodimensionata.

La Commissione sottolinea, inoltre, che occorre intervenire sulle complesse ed onerose procedure amministrative e auto-

rizzative che ancora rappresentano un ostacolo significativo per la diffusione di progetti di autoconsumo su piccola scala.

La riduzione dei costi si ottiene anche grazie all'accesso diretto alle informazioni sui consumi in tempo reale, e non soltanto in occasione delle fatturazione, per esempio con l'introduzione dei contatori intelligenti: disponendo dei propri dati sul consumo, gli utenti modificano i comportamenti e riducono il consumo di energia.

Quanto all'introduzione dei cosiddetti contatori intelligenti negli Stati membri dell'UE, l'obiettivo è di dotare di questi sistemi entro il 2020 almeno l'80 per cento dei consumatori. L'Italia si colloca, per una volta, in una posizione di vantaggio sotto questo aspetto.

Nelle previsioni della Commissione europea, l'adozione dei contatori intelligenti apporterà benefici complessivi per consumatore pari a 160 euro per il gas e 309 euro per l'elettricità, accompagnati da risparmi energetici del 3 per cento. Questi dispositivi costituiscono il primo, basilare passo verso la realizzazione delle *smart grids*, le reti elettriche intelligenti cui è affidato il compito di rivoluzionare non solo la distribuzione e gestione dell'energia elettrica, ma anche il sistema di generazione, permettendo la connessione in rete di un gran numero di piccoli e piccolissimi impianti a fonti rinnovabili distribuiti nel territorio.

La Commissione propone inoltre di:

premiare il consumo flessibile, attraverso prezzi più bassi in bolletta per alcune fasce orarie o in caso di riduzione del consumo nei momenti di punta della rete;

rendere rapido e semplice il cambio del fornitore, garantendo la massima trasparenza delle informazioni; uno studio recente avrebbe calcolato i vantaggi finanziari: cambiando fornitore di elettricità e gas si possono risparmiare ogni anno oltre 13 miliardi di euro, pari a 100 euro per nucleo familiare;

utilizzare il programma Horizon 2020 per promuovere attività di ricerca in

materia di case e reti intelligenti. Nell'ambito di Horizon, sono previsti 5,9 miliardi di euro a sostegno dell'energia sostenibile e 2,7 miliardi di euro per le tecnologie future ed emergenti.

La legislazione dell'UE garantisce già ai consumatori di energia ampi diritti: il diritto ad essere connessi alla rete, a scegliere liberamente i propri fornitori e di accedere ad informazioni accurate su uso di gas ed elettricità che possano essere di aiuto per ridurre i consumi.

La Commissione europea preannuncia di volersi impegnare, anche finanziariamente, per diffondere le migliori pratiche, per contribuire a garantire che i cittadini di tutte le estrazioni sociali beneficino di tale transizione. Sempre con riferimento alla tutela dei diritti dei consumatori, merita ricordare che nel nostro Paese è attualmente in discussione la proposta di eliminare il regime di « maggior tutela » che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. Tale ipotesi ha suscitato vivaci polemiche.

Per quanto concerne la Seconda comunicazione in esame, recante l'avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia (Com(2015) 340), merita ricordare che ogni anno la Commissione pubblica una relazione per verificare lo stato di attuazione del mercato interno dell'energia. Nell'ultima, pubblicata a ottobre 2014, la Commissione rileva che sono stati ottenuti alcuni positivi risultati:

i prezzi all'ingrosso sono considerevolmente diminuiti nel settore dell'energia elettrica, tra il 35 per cento e 45 per cento nel periodo tra il 2008 e il 2012

i consumatori hanno maggiori possibilità quando si tratta di cambiare il fornitore;

molti collegamenti infrastrutturali tra i Paesi UE sono stati migliorati o realizzati;

è stata incrementata la cooperazione transfrontaliera negli scambi di elettricità.

Allo stesso tempo, la relazione sottolinea che sono necessari ulteriori interni per il completamento del mercato interno:

gli investimenti dovrebbero essere concentrati nelle interconnessioni delle reti;

entro il 2020 dovrebbero essere completati i tre quarti dei Progetti di interesse comune (PIC) relative alle infrastrutture energetiche;

in alcuni Stati sono ancora da attuare le regole comuni armonizzate per le infrastrutture elettriche;

l'intervento dei Governi dovrebbe realizzarsi soltanto quando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico non può essere garantita dal mercato;

i consumatori dovrebbero giocare un ruolo più attivo nel mercato dell'energia;

i mercati all'ingrosso e al dettaglio dovrebbero essere collegati meglio in modo tale che la diminuzione dei prezzi all'ingrosso comporti prezzi più bassi per il consumatore.

Secondo la Commissione, la buona integrazione dei mercati rappresenta uno strumento indispensabile: un esempio significativo è rappresentato dall'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica tedesco e francese, i cui continui flussi transfrontalieri consentono alla Germania di mantenere stabile il suo sistema nei momenti in cui sole e vento abbondano e alla Francia di poter contare su un approvvigionamento sicuro nei momenti di domanda elevata.

Per quanto riguarda l'Italia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, segnala che nel corso del 2014 sono stati raggiunti importanti traguardi in tema di accoppiamento del mercato: il 4 febbraio 2014 è stato, infatti, lanciato con successo il *market coupling* della regione Nord-Ovest (composta da Francia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania, Gran Bretagna e Scandinavia), cui si è aggiunta la regione Sud-Ovest (Spagna e Portogallo) nel maggio dello stesso anno.

La Commissione rileva come negli ultimi anni gli scambi transfrontalieri di energia elettrica tra la maggior parte dei paesi dell'UE siano aumentati così come l'impiego di interconnettori: tra il 2008 e il 2012 la quota di importazioni nel totale di energia elettrica disponibile per consumi finali è cresciuta in 23 Stati membri. Tuttavia, tali scambi sono ben lontani dall'aver raggiunto il loro pieno potenziale. Il loro sviluppo presuppone infatti il rafforzamento dei collegamenti fisici dei mercati, ancora insufficienti in molte zone dell'UE. Le reti europee di trasmissione dell'energia elettrica necessitano di migliori collegamenti tra di esse, e gli operatori devono cooperare di più per mantenere equilibrato il sistema nell'arco della giornata.

Si tratta dunque di adeguare il sistema alla nuova situazione, consentendo all'energia elettrica di circolare liberamente dove è più necessaria, traendo il massimo vantaggio dalla cooperazione transfrontaliera, eliminando gli ostacoli allo sviluppo delle fonti rinnovabili e orientando correttamente gli investimenti.

La Commissione ha pubblicato una relazione intitolata « Costi e prezzi dell'energia in Europa » in cui constata che, mentre rispetto al 2008 i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica sono diminuiti considerevolmente nell'UE, al contrario i prezzi al dettaglio sono aumentati sensibilmente tra il 2008 e il 2012, a causa dell'aumento delle tasse e dei prelievi sull'energia, che rappresentano una parte significativa delle bollette energetiche al dettaglio.

I prezzi differiscono inoltre notevolmente tra gli Stati membri, sia all'ingrosso che al dettaglio. L'Italia ha prezzi dell'energia mediamente superiori ai suoi concorrenti europei, e ancor più rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti. Questa situazione rappresenta un fattore di grave appesantimento per la competitività del sistema economico italiano.

Secondo la relazione della Commissione sul mercato dell'energia nel 2014 nell'UE, in Italia la concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica con-

tinua a migliorare. È infatti diminuita di 5 punti percentuali rispetto al 2011 (era al 49 per cento) la quota di mercato detenuta dai quattro maggiori operatori: Enel che detiene il 27 per cento del mercato, seguita da ENI (8,7 per cento), Edison (6 per cento) e E.On (3,6 per cento). Ulteriori progressi rispetto agli anni precedenti sono stati compiuti dagli operatori di piccole dimensioni che sono saliti collettivamente al 30,2 per cento.

Per quanto riguarda invece il mercato al dettaglio italiano a dispetto del numero di fornitori (circa 140), l'offerta standard rimane concentrata, dal momento che l'85,4 per cento della fornitura totale viene da Enel, mentre il libero mercato è meno concentrato, con una quota dei tre principali operatori (Enel, Edison e Eni) pari al 34,3 per cento.

Il consumo totale nazionale di elettricità è passato da 328,2 terawattora (TWh) nel 2012 a 318 terawattora nel 2013, ai 309 del 2014.

Benché l'Italia rimanga uno dei paesi europei meglio interconnessi, la Commissione rileva che la media di prezzo dell'elettricità resta ancora superiore alla media europea.

Il sistema italiano è caratterizzato da un sostanziale *surplus* di capacità produttiva che attualmente equivale al doppio del picco di carico. L'eccesso di capacità è stato compensato da un notevole aumento della capacità di produzione da rinnovabili negli ultimi due anni. L'Italia infatti è ben al di sopra della media UE per quanto riguarda la percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Proprio allo scopo di raccogliere elementi di riflessioni sul tema, la Commissione ha avviato fino all'8 ottobre una consultazione pubblica sulle potenziali caratteristiche di un nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica.

La proposta avanzata dalla Commissione – e sulla quale tutti sono invitati ad intervenire – è quella di rendere il mercato più flessibile:

istituendo un sistema su scala UE di scambi infragiornalieri transfrontalieri. Tali mercati a breve termine devono essere

in grado di sostenere flussi transfrontalieri su larga scala, con elevati volumi di produzione di energie rinnovabili variabili, nonché di integrare un'elevata capacità di stoccaggio dell'energia in eccesso;

offrendo ai consumatori la possibilità di partecipare attivamente al mercato adeguando i loro consumi all'andamento dei prezzi;

costruendo le infrastrutture per l'energia elettrica mancanti e facendo un miglior uso delle infrastrutture esistenti. Uno degli obiettivi dell'Unione dell'energia è infatti il completamento dei collegamenti infrastrutturali mancanti. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici, integrando i finanziamenti attualmente disponibili nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa darebbe sostegno anche a progetti nel settore dell'energia, incluse le infrastrutture energetiche;

garantendo uno scambio flessibile: per l'integrazione efficace delle energie rinnovabili nella rete, i produttori, i fornitori e gli operatori commerciali devono essere in grado di scambiare energia elettrica in tempi più prossimi possibile al tempo reale, in quanto ciò consentirebbe loro di tener conto delle previsioni più precise sulla quantità di energia solare o eolica che sarà prodotta;

sostenendo la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, se necessario mediante regimi basati sul mercato che correggano i fallimenti del mercato, garantiscano l'efficienza sotto il profilo dei costi ed evitino la sovracompensazione e le distorsioni del mercato conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato. A tale proposito è preferibile secondo la Commissione che sia adottato un approccio più coordinato in materia di regimi di aiuto alle energie rinnovabili in tutti gli Stati membri;

incrementando il coordinamento delle politiche energetiche nazionali, in particolare tra paesi confinanti. Un primo esempio di tale cooperazione regionale è rappresentata dalla creazione del cosid-

detto «accoppiamento dei mercati del giorno prima», meccanismo creato nel febbraio 2014 dai gestori di rete e dalle borse dell'energia elettrica di quattordici Stati membri, che gestisce i flussi transfrontalieri di energia elettrica in modo ottimale, attenuando le differenze di prezzo dai paesi baltici fino alla penisola iberica. Un primo passo è stato compiuto anche dall'Ungheria, dalla Slovacchia e dalla Repubblica ceca, che hanno accoppiato i propri mercati e ambiscono a accoppiarli con il più ampio mercato occidentale;

migliorando le interconnessioni. Nel corso del 2016 la Commissione intende presentare proposte per passare dall'obiettivo del 10 per cento al 15 per cento di interconnessione. Il livello attuale è ancora basso, pari a circa l'8 per cento. Nonostante negli ultimi dieci anni gli Stati membri abbiano potenziato le proprie capacità di interconnessione, ben dodici Stati membri, tra cui l'Italia, non hanno raggiunto l'obiettivo del 10 per cento;

armonizzando le metodologie utilizzate dagli Stati membri per valutare l'adeguatezza della capacità di produzione. Nei suoi documenti di orientamento, la Commissione ha sottolineato l'importanza di un'analisi approfondita ed obiettiva che esamini tutte le possibili cause e soluzioni dei problemi di sicurezza dell'approvvigionamento. La cooperazione regionale è di cruciale importanza al riguardo, in quanto permette di non trascurare possibili soluzioni transfrontaliere più efficaci e meno costose. La Commissione osserva che gli Stati membri limitrofi hanno spesso mix complementari di energia con un eccesso di capacità in un paese e possibili deficit nell'altro.

Uno degli aspetti più importanti è rappresentato dagli investimenti pubblici e privati da indirizzare verso il settore dell'energia elettrica che, secondo le valutazioni della Commissione, può svolgere un ruolo cruciale nella transizione energetica. In primo luogo, è stato il principale settore a sperimentare la decarbonizzazione, in

secondo luogo può essere di sostegno all'economia nel ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili, in particolar modo nei trasporti e nei settori del riscaldamento e raffreddamento.

Gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica non sono stati penalizzati dalla crisi economica ed hanno continuato a crescere. Tra il 2009 e il 2012, la capacità è aumentata del 30 per cento nell'UE, a confronto con il 10 per cento degli Stati Uniti. Come risultato la percentuale di energie rinnovabili nel mix che compone l'energia elettrica nell'UE ha continuato a crescere a partire dal 2008. Sulla base delle stime della Commissione, il settore richiederà investimenti per 90 miliardi di euro fino al 2030, di cui 50 miliardi necessari per la produzione di energia e 40 miliardi per le reti. In particolare, per quanto riguarda le interconnessioni della rete, la Commissione ricorda che nell'ambito del «Meccanismo per collegare l'Europa», nel bilancio 2014-2020, sono già stati stanziati 5.35 miliardi di euro, e nell'ambito del Fondo europeo e di sviluppo regionale (FESR) ne saranno stanziati circa 2 miliardi.

A livello europeo, è aperto il dibattito sugli strumenti finanziari che potranno favorire gli investimenti nella transizione energetica europea. Il fondo europeo per gli investimenti strategici, che dovrebbe mobilitare investimenti per 315 miliardi di euro nei prossimi anni, potrà rivelarsi cruciale per l'attuazione dell'Unione dell'energia: dovrebbe infatti finanziare alcuni progetti in tema di interconnessioni e dovrebbe aiutare anche ad affrontare la cronica mancanza di investimenti nell'efficienza energetica. A tale proposito, più di 100 miliardi di euro necessitano di essere investiti secondo la Commissione per raggiungere l'obiettivo fissato per il 2030 (vale a dire aumentare l'efficienza energetica del 27-30 per cento), di cui 89 miliardi per misure volte al miglioramento dell'edilizia e 19 miliardi per migliorare l'efficienza energetica nell'industria.

Davide CRIPPA (M5S), sottolineato che le comunicazioni in esame trattano temi

di grande interesse per la Commissione, chiede che prima di procedere all'elaborazione del documento finale, si proceda ad un ciclo di audizioni, al fine di approfondire le più rilevanti questioni attinenti il nuovo mercato dell'energia e, in particolare, la materia dei contatori intelligenti e dei finanziamenti delle opere di interconnessione. Riguardo a questo ultimo aspetto ritiene debbano essere coinvolti sia l'AEEGSI sia Terna per comprendere i meccanismi di garanzia del finanziamento delle opere di interconnessione anche ai fini della tutela dei consumatori.

Gianluca BENAMATI (PD) si associa alla richiesta di audizioni del collega Crippa. Le comunicazioni in esame trattano temi rilevanti ai fini della creazione di mercati nazionali che possano garantire effettivamente la creazione di un mercato unico dell'energia. Osserva che probabilmente l'Italia, a fronte di una maggiore integrazione tecnologica delle connessioni, è in ritardo rispetto agli altri Paesi europei

sul versante dell'omogeneizzazione di carattere normativo e regolatorio che favorisce il permanere di nicchie protette all'interno del mercato. Il mercato unico dell'energia rappresenta una grande opportunità e le comunicazioni in esame rappresentano l'occasione per porre all'attenzione delle istituzioni comunitarie la posizione e le richieste italiane.

Adriana GALGANO (SCpI) ritiene che la vera sfida sia rappresentata dall'interconnessione la cui realizzazione è ancora lontana. Osserva che nel corso delle audizioni si dovrebbe anche approfondire l'entità degli investimenti che l'Europa dovrebbe mettere in campo per l'interconnessione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06540 Ricciatti: Sostegno alla ripresa economica dell'area della fascia appenninica umbro-marchigiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della crisi produttiva e di mercato che ha coinvolto le aziende facenti parte del Gruppo Antonio Merloni e l'entrata dello stesso Gruppo in procedura di Amministrazione Straordinaria, la J.P. Industries ha acquisito in continuità aziendale il complesso produttivo umbro-marchigiano denominato Gaifana del Gruppo Antonio Merloni, con la prospettiva di ricollocare circa 700 persone.

Come noto, a seguito della cessione dell'Azienda, è scaturito un contenzioso promosso da un pool di banche (UniCredit Management Bank, in proprio e quale mandataria di Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Banca delle Marche, Banca Popolare di Ancona, Banca CR Firenze, Banca dell'Adriatico e Monte dei Paschi di Siena) che nella qualità di creditrici ipotecarie impugnavano l'atto di vendita.

I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte di Appello di Ancona) hanno accolto le richieste degli Istituti di Credito dichiarando la nullità del contratto di vendita.

Allo stato, avverso la sentenza di appello è pendente il giudizio avanti la Corte di Cassazione, la cui prossima udienza è prevista per il mese di ottobre 2015.

La J.P. Industries ha tuttavia informato che, nelle more del giudizio di Cassazione, le banche ricorrenti non stanno concedendo il credito necessario a finanziare la normale attività di impresa ed a sostenere il progetto di rilancio dello stabilimento di Gaifana.

Il progetto, che l'azienda sta mettendo a punto con il Mise, le Regioni Marche ed Umbria, si articola in un programma di R&S ed in un programma di investimenti produttivi per la riqualificazione dell'attuale produzione e l'ampliamento della gamma degli articoli.

Nell'ambito della specifica gestione della complessa vicenda, le parti interessate, nel corso dell'incontro del 10 settembre scorso che si è tenuto presso il Mise, hanno stabilito di lavorare per giungere, da un lato, ad un accordo tra le banche e l'azienda e, dall'altro, a valutare le condizioni per il rafforzamento del programma industriale della J.P. Industries.

Sul versante dell'intervento di rivitalizzazione economica del territorio, con la proroga dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area colpita dalla crisi della ex Antonio Merloni si darà modo alle imprese operanti nel territorio interessato di usufruire del nuovo sistema di agevolazioni ex lege 181 del 1989 modificato a seguito della riforma entrata in vigore con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2015 e con la circolare della Direzione generale per l'incentivazione delle imprese del 6 agosto 2015 n. 59282.

La riforma ha infatti introdotto significative novità, sia in termini di tipologie di programmi ammissibili che di facilitazione delle condizioni di accesso alla agevolazione, che si auspica possano cogliere in modo efficace le opportunità di investimento che il territorio esprimerà nel suo percorso di uscita dalla crisi.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06541 Polidori: Accorpamento delle Camere di commercio di Chieti e Pescara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Relativamente all'accertamento dell'effettiva situazione economica e finanziaria della camera di commercio di Pescara, devo premettere quanto segue.

Alcuni consiglieri della camera di commercio di Chieti, hanno rappresentato anche direttamente al MiSE tali ritenute criticità e chiesto di essere convocati in audizione al Ministero « per informare in merito al procedimento di accorpamento delle Camere di Commercio di Chieti e Pescara e sulla necessità di acquisire trasparenza nei bilanci della Camera di Commercio di Pescara, ed in modo particolare delle società di diretta emanazione, al fine di evitare gravi ripercussioni economiche sulla istituzione Camera di Commercio di Chieti e Pescara nonché sull'intero tessuto economico e sociale dei territori di riferimento... ».

In relazione a tale richiesta si è ritenuto che la partecipazione al procedimento amministrativo in esame è stata ampiamente garantita a tutti i consiglieri di entrambe le camere di commercio interessate nell'ambito del percorso che ha portato alla approvazione a maggioranza qualificata delle relative deliberazioni degli Enti camerali interessati. In tal modo anche i consiglieri di minoranza richiedenti hanno avuto occasione di produrre propri documenti sia al Ministero che alla Regione interessata.

Peraltro, si ritiene che tali criticità, rappresentate prima nella richiesta di audizione ed ora nella interrogazione in esame, non abbiano un diretto rilievo sul procedimento di accorpamento e sulla legittimità ed opportunità della relativa decisione.

Le perplessità sollevate, infatti, richiedono altre e diverse valutazioni in sede di vigilanza e devono, ove occorra, trovare legittima risoluzione nelle scelte attualmente ancora in capo alla camera di commercio di Pescara.

Successivamente le stesse criticità rappresentate, potranno avere riflessi eventuali sulla valutazione dell'entità del patrimonio e dei rapporti attivi e passivi conferiti alla camera risultante dall'accorpamento, ma non sulla stessa decisione di accorpamento e potranno poi così costituire oggetto di nuove determinazioni da parte del nuovo ente derivante dall'accorpamento stesso.

L'accorpamento fra camere, quali Enti pubblici, soprattutto dopo l'approvazione della delega legislativa che va in tal senso, è diventato, infatti, un processo comunque necessario e va valutato sulla base dell'interesse pubblico all'efficienza e sostenibilità finanziaria e non sulla base di eventuali contingenti problematiche o difficoltà di bilancio degli enti interessati.

Infine, evidenzio che sulla base anche di tale valutazione procedurale, e soprattutto della confermata volontà di procedere a tale accorpamento espressa sia da parte del Presidente della Camera di commercio di Chieti sia, a suo tempo, da parte del Vicepresidente ed Assessore alle attività produttive della regione Abruzzo il Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 settembre scorso ha istituito la nuova camera di commercio di Chieti e Pescara a seguito dell'acquisizione dell'intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 24 settembre scorso.

Naturalmente il procedimento di accorpamento avviato con il decreto sopra indicato non implica che le osservazioni e considerazioni rappresentate non potranno essere comunque oggetto di ulteriori valutazioni in sede di verifiche ed

opportuni approfondimenti sui bilanci delle due predette camere di commercio da parte del MiSE e del Ministero dell'economia e delle finanze, competente ad effettuare verifiche ispettive in merito agli aspetti amministrativi contabili.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06542 Benamati: Possibili conseguenze dello scandalo Volkswagen sull'industria automobilistica italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla vicenda che vede coinvolta la grande industria automobilistica Volkswagen, si fa presente innanzitutto: che le informazioni disponibili a mezzo stampa non consentono di individuare con esattezza i modelli degli autoveicoli effettivamente interessati dalle difformità in grado di alterare i test per le emissioni e conseguentemente di occultare il mancato rispetto della normativa ambientale.

Si precisa, altresì, che l'immissione sul mercato e l'immatricolazione dei veicoli avviene a seguito degli atti di omologazione rilasciati dal ministero delle infrastrutture e trasporti, che fornirà adeguate indicazioni al riguardo.

Il Ministero dello sviluppo economico segue da sempre le problematiche legate al settore automotive e della componentistica

e, quindi, anche in questa occasione sta mantenendo alta l'attenzione e frequenti i rapporti con le associazioni rappresentative del settore.

I dati riportati anche dall'opinione pubblica e relativi alla dipendenza della filiera dei componentisti dall'estero ad oggi si riferiscono a 4 miliardi di acquisti da parte della Germania, di cui 1,5 miliardi di componenti italiani da parte di Volkswagen.

Solo nelle prossime settimane, a seguito della adozione da parte della Volkswagen delle scelte strategiche necessarie ad affrontare la complessa situazione, sarà possibile definire con maggior dettaglio gli impatti sull'industria componentistica e valutare gli interventi eventuali da mettere in campo.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06543 Vallasca: Adozione dei decreti attuativi per l'efficientamento energetico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 102/2014, è finalizzato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti, il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, nonché investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi.

Il MiSE e il Ministero dell'Ambiente hanno predisposto uno schema di decreto, recante le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del predetto Fondo, nonché l'articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni dello stesso.

Il citato schema di decreto è attualmente in fase di concertazione finale presso le altre Amministrazioni coinvolte

nel procedimento di adozione del provvedimento (lo stesso Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'economia).

Il ritardo rispetto al termine dato dal decreto legislativo deriva dalla naturale complessità di funzionamento di un Fondo che, volutamente, è stato concepito per offrire al settore dell'efficienza energetica una molteplicità di strumenti finanziari di sostegno, adatti a integrare varie tipologie di progetti e di soggetti. Da qui, una maggiore necessità di articolazione delle regole di funzionamento, rispetto a quello che sarebbe stato sufficiente per intervenire, ad esempio, solo con un contributo in conto capitale.

Il secondo aspetto che ha causato un rallentamento ha riguardato la necessità di identificare un soggetto gestore del fondo, in grado di portare rapidamente ad operatività lo strumento.

Sulla base di questa positiva evoluzione, si ritiene che la conclusione del procedimento sia ormai prossima, confidando in una sua emanazione entro la fine dell'anno.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00765 Simonetti: Attivazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013 per il riconoscimento della salvaguardia pensionistica a lavoratori in congedo o fruitori di permessi per assistere familiari con disabilità (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	94
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gneccchi e C. 3002 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
ERRATA CORRIGE	97

RISOLUZIONI

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00765 Simonetti: Attivazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013 per il riconoscimento della salvaguardia pensionistica a lavoratori in congedo o fruitori di permessi per assistere familiari con disabilità.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 15 settembre 2015.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulla risoluzione, ricordando che il Governo ha già attivato la procedura in questione, avviando la conferenza di servizi, finalizzata a verificare la disponibilità di risorse da destinare ai soggetti che abbiano i requisiti previsti per la salvaguardia ai sensi della normativa vigente.

Marialuisa GNECCHI (PD) ringrazia il Governo e ricorda che, pur essendo la procedura di attivazione già disciplinata dalla legge, la Commissione ha scelto di approvare una specifica risoluzione per sollecitarne l'*iter*. L'urgenza è dettata soprattutto dalla presenza nella platea di potenziali beneficiari di insegnanti, che avrebbero potuto accedere al pensionamento con i requisiti previgenti già dallo scorso 1° settembre. Tuttavia, nel passato, è già accaduto che agli insegnanti rientranti nella categoria dei salvaguardati si

permettesse di accedere al pensionamento ad anno scolastico già iniziato. Sollecita, in ogni caso, l'impegno per un rapido completamento della procedura dei cosiddetti « vasi comunicanti ».

Claudio COMINARDI (M5S) auspica che il Governo dia seguito alla risoluzione, che riflette l'accordo di tutti i gruppi presenti in Commissione. Ricorda, tuttavia, che non sempre nel passato all'unanimità della Commissione è corrisposto l'impegno del Governo, come nel caso della risoluzione 8-00086 in materia di lavori usuranti, approvata nell'ottobre del 2014.

Davide TRIPIEDI (M5S), associandosi a quanto detto dal collega Cominardi, chiede l'impegno del Governo per non deludere l'aspettativa di quanti potrebbero accedere al pensionamento grazie all'attivazione dei cosiddetti « vasi comunicanti », sollecitata dalla risoluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, con il consenso emerso nella discussione della risoluzione, la Commissione dimostra di volere, anche in questo caso, procedere unita verso un obiettivo comune.

Roberto SIMONETTI (LNA), primo firmatario della risoluzione, ringrazia la Commissione per l'impegno profuso.

La Commissione approva la risoluzione all'unanimità.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.

Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gneccchi e C. 3002 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2. Nella seduta odierna, la Commissione, pertanto, proseguirà nella votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2, nonché procederà all'esame delle restanti proposte emendative.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) illustra il suo emendamento 2.6, volto alla salvaguardia dei contributori volontari autorizzati alla contribuzione prima del 2007, ricordando che tali lavoratori spesso hanno continuato a versare contributi. Giudica assurdo che si sia impedito loro di accedere al pensionamento, ritenendo abrogato l'articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004 per l'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. La vigenza della norma è dimostrata, a suo avviso, dal fatto che tali soggetti hanno continuato a versare i contributi. In caso contrario, infatti, l'INPS sarebbe tenuto alla loro restituzione. Nel medesimo senso, si era espressa la Commissione speciale per l'esame di atti del Governo costituita all'inizio di questa legislatura nel parere reso sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell'aprile 2013. Sulla base di quanto premesso e dal momento che, dai

dati in suo possesso, i soggetti interessati sarebbero ben poco numerosi, non gli appaiono chiari i motivi alla base del parere contrario espresso dalla relatrice.

Marialuisa GNECCHI (PD) ricorda che, da dati dell'INPS forniti in risposta ad atti di sindacato ispettivo, risulta che hanno avuto accesso al pensionamento nel corso del 2013 e del 2014 soggetti che, in conformità con quanto disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011, vantavano il versamento di almeno un contributo prima del 6 dicembre 2011, sulla base di un'interpretazione della norma da parte dell'INPS, avallata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, esprime la preoccupazione che l'approvazione dell'emendamento Rizzetto 2.6, che prevede quale requisito, alla data del 31 dicembre 2011, almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, essendo più restrittivo di quello fatto valere per l'accesso al pensionamento nel 2013 e nel 2014 dai prosecutori volontari, finisca per danneggiare i soggetti che, invece, si intende salvaguardare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rizzetto 2.6, approva l'emendamento 2.9 della relatrice (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Simonetti 2.7.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, sulla base della presunzione della piena utilizzabilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, esprime parere contrario agli emendamenti Placido 4.1 e Placido 4.2, che prevedono una diversa modalità di copertura degli oneri recati dal testo unificato.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI si rimette alla Commissione, richiamando la necessità che prima dell'espressione di un parere sulle misure in esame si concluda la procedura della conferenza di servizi, volta all'accertamento delle risorse utilizzabili ai fini della cosiddetta « settimana salvaguardia », nonché ricordando la necessità di attendere una specifica relazione

tecnica che quantifichi gli oneri recati dal testo unificato.

Antonio PLACIDO (SEL), primo firmatario degli emendamenti 4.1 e 4.2, pur comprendendo le argomentazioni della relatrice a sostegno del parere contrario, appare meno fiducioso di lei circa il rispetto del Governo degli impegni assunti in merito all'effettiva realizzazione di una nuova misura di salvaguardia con le risorse già stanziare. Sottolinea come i propri emendamenti siano volti a dimostrare che, se c'è la volontà politica, possono essere reperite risorse ben maggiori per il finanziamento di finalità sociali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Placido 4.1 e 4.2.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa presente ai colleghi che, con l'approvazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del testo unificato, la Commissione ha inteso rendere definitiva l'unica norma transitoria della riforma pensionistica del 2011, recata dal comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Infatti, sebbene tale testo prescrivere tra i requisiti per essere salvaguardati dall'applicazione della nuova disciplina pensionistica il non essere titolari di un rapporto di lavoro alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge medesimo, una successiva circolare INPS aveva posto quale limite l'essere in servizio alla data del 28 novembre 2011 per i dipendenti del settore privato. In tal modo, la Commissione intende risolvere molte delle sperequazioni che si sono determinate con l'applicazione della riforma pensionistica.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) si dichiara stupito delle affermazioni della collega Gneccchi che appaiono in contraddizione con quanto avvenuto nella seduta di ieri. Si riferisce, in particolare, alla decisione di non procedere all'accantonamento dell'emendamento a sua firma 2.3, relativo alle lavoratrici cosiddette « quindicenni », poi posto ai voti e respinto dalla Commis-

sione. Ricorda che ne aveva proposto l'accantonamento proprio per permettere alla maggioranza di formalizzare una sua proposta su cui fare convergere tutti i gruppi della Commissione e arrivare in tal modo alla risoluzione del problema di tali lavoratrici che non possono accedere al pensionamento per il cambiamento della disciplina pensionistica recato dalla riforma del 2011.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite al testo unificato, come prospettato nelle precedenti sedute propone di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato risultante dell'esame delle proposte emendative, al fine di acquisire una quantificazione puntuale sui suoi oneri e verificare le necessarie coperture finanziarie. Ricorda a tale proposito che, dopo l'acquisizione della relazione tecnica, potranno essere presentate proposte emendative da parte della relatrice o del Governo in relazione ai contenuti della medesima relazione.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la

trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato delle proposte di legge risultante dell'esame delle proposte emendative.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 1° ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 513 del 30 settembre 2015, a pagina 170, seconda colonna, alla ventesima riga, le parole: « Seguito esame » sono soppresse; alla ventiseiesima riga le parole: « C. 3290 Polverini » sono soppresse e, alla ventisettesima riga, le parole: « Rell. Gneccchi e Polverini » sono soppresse.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechi e C. 3002 Fedriga.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, l'eventuale rioccupazione con rapporto tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

2. 9. La Relatrice.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla commissione</i>)	101

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
AVVERTENZA	100

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.05.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015.

Doc. LVII, n. 3-*bis*.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del documento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda inoltre che nella seduta di ieri il relatore, l'onorevole Romanini, ha presentato una proposta di parere favorevole, mentre l'on. Zaccagnini ha presentato una proposta di parere contrario del gruppo SEL.

Filippo GALLINELLA (M5S) preannuncia l'espressione di voto contrario sulla proposta di parere del relatore Romanini che non ha fugato i dubbi circa la copertura nel medesimo capitolo agricolo delle ventilate proposte di riduzione di alcune imposte, come l'IMU agricola. In particolare, ribadisce non sono stati fugati i dubbi circa il possibile reperimento delle coperture attraverso l'aumento della imposta di registro, la riduzione delle agevolazioni per la ristrutturazione delle imprese agricole o delle agevolazioni sul gasolio agricolo, che si tradurrebbe in un nulla di fatto per gli agricoltori.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, ricorda di aver già anticipato nella seduta di

ieri che il Governo, attraverso il viceministro Morando, ha già escluso la possibilità di reperire le coperture nel medesimo settore agricolo.

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza del deputato Fiorio.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*v. allegato*).

La seduta termina alle 9.10.

COMITATO RISTRETTO

Interventi per il settore ittico.

C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

ALLEGATO

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015
(Doc. LVII, n. 3-bis).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3-bis);

preso atto positivamente che la Nota rivede al rialzo le stime di crescita del prodotto interno lordo con un aumento dello 0,9 per cento nel 2015 e dell'1,6 per cento nel 2016 (rispettivamente contro lo 0,7 per cento e l'1,4 per cento stimato ad aprile) sulla base di alcuni fattori, fra i quali l'andamento dell'economia più favorevole e la crescita dell'occupazione nei primi due trimestri dell'anno;

considerato con favore che nella Relazione al Parlamento (Doc. LVII, n. 3-bis, Allegato III) si specifica che nel 2016 l'azione del Governo si concentrerà sul sostegno alle famiglie e alle imprese, anche attraverso l'eliminazione della TASI sulla prima casa al cui pagamento sono tenuti anche i fabbricati rurali, dell'IMU sui terreni agricoli e sui macchinari cosiddetti « imbullonati »;

considerato che la Nota di aggiornamento ricorda come il Governo abbia adottato provvedimenti per risolvere il problema della scarsa accessibilità al credito da parte delle aziende, questione molto sentita anche nel comparto primario, e che, in tal senso, ha ritenuto essenziale approvare una riforma della legge fallimentare, con misure che intervengono per favorire le imprese in crisi;

preso atto che la Nota di aggiornamento ricorda, altresì, le principali misure adottate per rendere maggiormente efficiente e moderna l'economia del Paese fra cui la legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione, provvedimento che avrà un importante impatto sul settore agroalimentare, in quanto demanda al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché per il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia (articolo 8, comma 1, lettera a) nn. 1), 2) e 4));

considerato che nella Nota di aggiornamento al DEF sono anche richiamati, nel quadro della modernizzazione della P.A., i provvedimenti in materia di attuazione e semplificazione della PAC, realizzati a marzo 2015;

preso infine atto che tra gli Allegati alla Nota di aggiornamento vi è la Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali, suddivisa per Ministeri, nella quale si rileva che, per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'opportunità di incrementare le risorse di bilancio necessario per supportare le azioni svolte dal Corpo forestale dello Stato, l'erogazione degli incentivi assicurativi a valere sul

Fondo di solidarietà nazionale, il completamento del Piano irriguo nazionale, e la realizzazione delle azioni a favore del settore della pesca, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo e all'attuazione del

programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul pareggio di bilancio di Regioni ed enti locali (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

AUDIZIONI

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul pareggio di bilancio di Regioni ed enti locali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il deputato Giovanni PAGLIA (SEL) e i senatori Federico FORNARO (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Baretta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14,30 alle 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione territoriale sulla regione Liguria (relatori: sen. Giuseppe Compagnone; sen. Mario Morgoni) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
Seguito dell'esame della proposta di relazione sui rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse (relatori: on. Dorina Bianchi; on. Stefano Vignaroli) (<i>Esame e approvazione</i>) .	105
ALLEGATO (<i>Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse</i>)	107

Giovedì 1° ottobre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Esame della proposta di relazione territoriale sulla regione Liguria (relatori: sen. Giuseppe Compagnone; sen. Mario Morgoni).

(Esame e rinvio).

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Liguria. Al riguardo avverte che i relatori, senatori Giuseppe Compagnone e Mario Morgoni, hanno presentato una proposta di relazione, che sarà distribuita ai componenti la Commissione.

Intervengono sull'ordine dei lavori i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e Giuseppe COMPAGNONE (AL-A).

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione delle eventuali proposte di modifica è fissato per le ore 15 del giorno 20 ottobre 2015. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sui rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse (relatori: on. Dorina Bianchi; on. Stefano Vignaroli).

(Esame e approvazione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato un nuovo testo della proposta in oggetto, che è già stato distribuito ai componenti la Commissione.

Dorina BIANCHI, *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Vignaroli, illustra il nuovo testo presentato.

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la presidenza porrà direttamente in votazione il nuovo testo della proposta di relazione.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione presentata nella seduta odierna (*vedi allegato*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al

coordinamento del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia
e sulle attività connesse.**

(Relatori: On. Dorina BIANCHI; On. Stefano VIGNAROLI)

INDICE

1. Introduzione – L'attività svolta dalla Commissione	pag. 3
2. Il <i>decommissioning</i> degli impianti nucleari	» 5
2.1 – <i>La Sogin</i>	» 5
2.2 – <i>L'attività pregressa</i>	» 6
2.3 – <i>La situazione attuale</i>	» 9
3. Il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi	» 17
3.1 – <i>La procedura: dalla CNAPI alla CNAI</i>	» 17
3.2 – <i>I criteri dell'ISPRA</i>	» 18
3.3 – <i>I passi successivi</i>	» 22
3.4 – <i>L'esperienza della Francia</i>	» 23
3.5 – <i>Nuova classificazione dei rifiuti radioattivi</i>	» 27
4. L'ente di controllo	» 31
5. Il programma nazionale	» 33
6. Il caso CEMERAD	» 34
7. Conclusioni	» 36

1. Introduzione – L'attività svolta dalla Commissione.

Nella passata legislatura, l'omologa Commissione di inchiesta allora costituita svolse un ampio ed approfondito esame sul tema dei rifiuti radioattivi e sulle attività correlate alla loro produzione ed alla loro gestione. I lavori di quella Commissione, orientati in primo luogo alla individuazione di eventuali aree di illegalità, non eviden-

ziarono in tale gestione l'esistenza di sostanziali o diffusi illeciti, tantomeno di collegamenti con settori della criminalità organizzata che voci mai sopite avrebbero invece voluto, almeno per specifici casi. Tuttavia, nella relazione conclusiva la Commissione indicò alcune importanti criticità che nel corso dell'inchiesta erano emerse o erano state messe a fuoco e che hanno fatto definire la situazione complessiva dei rifiuti radioattivi « non confortante ».

La criticità fondamentale, dalla quale in parte discendono, e che comunque aggrava, le altre, sta nella perdurante mancanza di un deposito nazionale ove collocare i rifiuti, oggi distribuiti in numerosi siti sparsi sul territorio nazionale, in massima parte ancora quelli ove sono stati prodotti. Questa mancanza, oltre a non consentire una stabile messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi secondo gli standard oggi disponibili, rende incerta la prospettiva per le operazioni di *decommissioning* degli impianti nucleari, e quindi il rilascio degli attuali siti nucleari liberi da ogni vincolo di natura radiologica; lascia irrisolta la questione dei rifiuti prodotti dall'impiego delle materie radioattive nell'industria, nella ricerca e, soprattutto, nella sanità, che vengono oggi raccolti, in modo più o meno precario, in depositi temporanei; non permette di definire una destinazione per i rifiuti radioattivi prodotti con le operazioni di trattamento del combustibile irraggiato condotte in Francia e in Gran Bretagna, quando tali rifiuti dovranno rientrare in Italia.

Una seconda criticità sta nella lentezza con la quale sono state condotte le attività di *decommissioning*, ivi incluso il condizionamento dei rifiuti radioattivi già presenti negli impianti nucleari, operazione questa che, secondo le indicazioni originarie, avrebbe dovuto concludersi entro il 2010 e che la relazione, nel 2012, collocava ancora in una fase poco più che iniziale. La Commissione ha riconosciuto la molteplicità delle cause che hanno portato a segnare ritardi già in partenza e che li hanno fatti poi amplificare: dai mutamenti di indirizzo politico per alcune scelte fondamentali, come per la gestione del combustibile irraggiato residuo, all'inerzia ed alla farraginosità del complessivo sistema amministrativo e dei controlli; dalla già ricordata mancanza di una soluzione per il deposito finale dei rifiuti radioattivi, alla obiettiva complessità delle operazioni da compiere, per certi aspetti nuove, almeno nelle dimensioni. La Commissione non ha tuttavia aderito all'impostazione della Sogin – l'esercente nazionale degli impianti

nucleari, incaricato anche della realizzazione e della successiva gestione del deposito nazionale – tendente ad attribuire ad esse, e non anche, se non soprattutto, a cause interne alla Sogin stessa, la lentezza del procedere delle attività e le dilatazioni dei tempi che si sono registrate nelle programmazioni via via succedutesi e che hanno tra l'altro inevitabilmente contribuito alla forte lievitazione dei costi che, parallelamente, vi è stata.

Una terza, importante criticità riguarda le funzioni di controllo, funzioni attribuite, sin dal 1994, all'ISPRA o alle agenzie di protezione ambientale che, con denominazioni diverse, hanno preceduto detto Istituto. La Commissione ha evidenziato come, a partire dal 2009, alcune leggi, prevedendo – più o meno opportunamente – il passaggio di tali funzioni ad altri soggetti, avessero determinato una situazione di precarietà, essendo i controlli ancora mantenuti all'ISPRA, ma solo in via transitoria, in attesa dell'attuazione, mai avvenuta, delle previsioni di quelle leggi. La Commissione rilevava come, in tutto questo, le risorse dedicate nell'ISPRA alle funzioni di controllo, già notevolmente ridimensionate nel corso degli anni precedenti, fossero giunte ai livelli di guardia, rischiando di divenire un vero e proprio impedimento per le attività di sistemazione dei rifiuti radioattivi e di *decommissioning* che debbono essere svolte, o di rendere addirittura inefficace l'indispensabile azione di controllo.

La Commissione ha infine esaminato la situazione dei diversi siti, evidenziando alcune criticità più specifiche, come quella del sito di Saluggia, in provincia di Vercelli, dove sono concentrati, in termini di attività, quasi i tre quarti dei rifiuti radioattivi presenti complessivamente in Italia, la maggior parte dei quali, nell'impianto EUREX, ancora mantenuti allo stato liquido, in attesa da decenni di essere solidificati; o come il deposito CEMERAD di Statte, nelle immediate adiacenze di Taranto, dal 2000 affidato in custodia giudiziaria al Comune e che raccoglie, in condizioni di totale inadeguatezza, oltre

mille metri cubi di rifiuti radioattivi di prevalente origine ospedaliera, nonché altri rifiuti di diversa natura.

In sintesi, il lavoro svolto dalla Commissione operante nella passata legislatura ha messo in luce, in materia di rifiuti radioattivi, una situazione che è ben lungi dall'aver raggiunto una sostanziale, tranquillizzante stabilità, ma che presenta al contrario importanti criticità. Pertanto, nel corso della presente legislatura, la Commissione di inchiesta in essa istituita ha ritenuto che la materia fosse meritevole di un aggiornamento e che sulle criticità già rilevate dovesse essere svolto un opportuno approfondimento, tenendo inoltre sempre presente lo scopo primario della propria attività, l'individuazione di eventuali aree di illegalità, poiché, ancor più che in altri settori, nella gestione dei rifiuti radioattivi, al di là delle lentezze e delle inefficienze emerse, ogni illecito potrebbe avere un grave impatto sia sulla salute della popolazione, sia sull'ambiente.

L'attività, avviata nell'ottobre 2014, è tuttora in corso e si prevede debba essere ancora ampiamente sviluppata. Essa è stata sin qui incentrata sulle situazioni e sui temi già esaminati nella scorsa legislatura per i quali vi sono stati, o erano comunque attesi, significativi mutamenti.

Non sono state pertanto ancora considerate alcune tipologie di rifiuti radioattivi presenti nel Paese, come quelli derivanti da situazioni anomale o incidentali in industrie ed attività di tipo convenzionale, tipicamente impianti metallurgici, affette in modo endemico dalla presenza di sorgenti radioattive nei rottami riciclati, che hanno provocato in passato situazioni estremamente rilevanti sia dal punto di vista radiologico che produttivo e sociale. L'assenza di risorse per lo smaltimento di tali materiali ha comportato la creazione impropria di depositi di rifiuti radioattivi a tempo indeterminato all'interno delle aree delle imprese stesse.

Parimenti, nell'ambito dei lavori sui rifiuti radioattivi, la Commissione non ha ancora affrontato in modo specifico i rifiuti derivanti da cicli tecnologici «non nucleari», come l'uso industriale di ma-

teriali ordinari nei quali sostanze radioattive naturali siano contenute in concentrazioni elevate (i cosiddetti NORM: *Naturally Occurring Radioactive Materials*), o cicli tecnologici che aumentino la concentrazione delle sostanze radioattive naturali in materiali abitualmente considerati non radioattivi (TENORM: *Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials*). È ben noto, ad esempio, il caso dei fosfogessi derivanti dalla lavorazione delle rocce fosfatiche.

Meriterà certamente un approfondimento la tematica dei rifiuti radioattivi di origine sanitaria, al fine di verificarne le dinamiche in atto e calibrare gli eventuali, opportuni interventi a tutti i livelli ed in tutte le fasi della loro gestione. Il « caso CEMERAD », che la Commissione ha esaminato, è un evidente esempio delle possibili conseguenze alle quali una loro cattiva gestione, a tutti i livelli, può portare.

La presente, prima relazione riassume il lavoro sin qui svolto, presentando i punti di più chiara emersione. In particolare, la relazione è basata sulle audizioni dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, del direttore generale dell'ISPRA e degli organi della Sogin – presidente e amministratore delegato – ad oggi svolte.

Sono state inoltre effettuate due missioni: una, il 1° dicembre 2014, presso il deposito CEMERAD di Statte; la seconda, nei giorni 10 e 11 dicembre 2014, in Francia, per colloqui con i servizi competenti del Ministero dell'Ecologia e dello sviluppo sostenibile, con l'Agenzia per la sicurezza nucleare e con la Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'Assemblea Nazionale, nonché per una visita al Centro di stoccaggio di rifiuti radioattivi de l'Aube. Anche di quanto emerso nel corso di tali missioni tiene conto la presente relazione.

2. Il decommissioning degli impianti nucleari.

2.1 – La Sogin.

Come è noto, la Sogin (SOcietà Gestione Impianti Nucleari) è una società per

azioni, a capitale interamente pubblico, costituita nel 1999, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato elettrico di cui al Decreto legislativo n. 79 del 1999, con il compito di gestire il *decommissioning* delle quattro centrali già dell'ENEL (Latina, Trino, Garigliano e Caorso, tutte spente da anni), la chiusura del ciclo del combustibile nucleare, i rifiuti radioattivi presenti nelle stesse centrali. Il decreto legislativo ha assegnato le azioni della società al Ministero del tesoro e le funzioni di indirizzo al Ministero dello sviluppo economico.

Dal 2003 alla Sogin è stata attribuita – sempre ai fini del loro *decommissioning* – anche la gestione degli impianti del ciclo del combustibile esistenti in Italia, anch'essi chiusi da anni. Si tratta specificamente degli impianti sperimentali e di ricerca dell'ENEA (impianto Eurex a Saluggia (Vercelli); impianti Plutonio e Opec in Casaccia – Roma; impianto Itrec a Rotondella (Matera), nonché l'impianto di fabbricazione di combustibile di Bosco Marengo (Alessandria), quest'ultimo divenuto poi, dal 2005, di proprietà della Sogin stessa.

Nel 2004, la Sogin ha rilevato dalla Soc. Ambiente, del gruppo ENI, la quota del 60% della Nucleco (il restante 40% è di proprietà dell'ENEA). La Nucleco, nata per gestire i rifiuti radioattivi prodotti dall'ENEA nel centro della Casaccia, dal 1985 effettua il ritiro, il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi prodotti in Italia nell'ambito delle attività sanitarie, industriali e di ricerca.

Il Decreto legislativo n. 31 del 2010 ha infine affidato alla Sogin il compito di ricercare il sito per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e di realizzare e gestire il deposito stesso.

Il complesso delle funzioni e delle attività sopra ricordate fanno della Sogin di gran lunga il più importante gestore italiano di rifiuti radioattivi.

Gli organi della Sogin (Presidente, Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato) sono stati interamente rinnovati nel settembre 2013.

In particolare, il prof. Giuseppe Zollino ha sostituito nella carica di Presidente l'Ambasciatore Giancarlo Aragona, mentre il dott. Riccardo Casale è subentrato in quella di amministratore delegato a Giuseppe Nucci, il quale, nei mesi successivi, verrà coinvolto nell'indagine della magistratura per le presunte tangenti pagate dall'impresa Maltauro per l'assegnazione dei lavori di realizzazione dell'impianto CEMEX, destinato alla solidificazione dei rifiuti radioattivi liquidi presenti nell'impianto EUREX di Saluggia. Per quell'appalto, nel febbraio 2015 la Maltauro sarà commissariata dal Prefetto di Roma, su richiesta dell'Autorità anticorruzione. A tale riguardo la Commissione rimarca il ruolo dell'ANAC, segnatamente nella sua attività di vigilanza in ordine agli appalti della Sogin aventi ad oggetto la gestione dei rifiuti radioattivi.

2.2 – L'attività pregressa.

Sin dalla sua costituzione, alla Sogin è stata indicata, quale indirizzo per la sua attività, la strategia del *decommissioning* accelerato, a modifica di quella precedentemente adottata dall'ENEL, che prevedeva svariati decenni di attesa prima di avviare il vero e proprio smantellamento degli impianti, che sarebbero stati mantenuti in uno stato di « custodia protettiva ». L'indirizzo dato alla Sogin fissava invece in venti anni il termine per il rilascio finale dei siti, liberi da ogni residua radioattività. Tale termine presupponeva comunque una tempestiva disponibilità del deposito nazionale ove trasferire i rifiuti radioattivi già presenti sui siti stessi e quelli che si sarebbero prodotti con gli smantellamenti. Su questa linea, salvo progressivi slittamenti dei tempi, si sono mossi i programmi della Sogin fino a quello elaborato nel 2006.

Nel 2008, preso atto dei ritardi già accumulati e dell'impossibilità di disporre del deposito nazionale in tempi relativamente brevi, la Sogin rivedeva in modo sostanziale i propri programmi, prendendo questa volta a riferimento per gli

obiettivi temporali non più il rilascio finale dei siti in condizione di «prato verde» (*green field*), obiettivo evidentemente legato alla disponibilità del deposito nazionale, ma il raggiungimento della condizione di *brown field*. Questa condizione prevede lo smantellamento dell'impianto ed il mantenimento dei rifiuti sul sito stesso, entro strutture di deposito già esistenti o da realizzare. Lo svuotamento di tali strutture e il loro smantellamento, e quindi il raggiungimento del *green field*, avverrà solo successivamente, quando il deposito nazionale sarà disponibile. I programmi per il raggiungimento della condizione di *brown field* sono quindi svincolati dalla disponibilità del deposito nazionale.

Negli anni successivi i programmi sono stati ulteriormente rivisti. In essi è stata indicata sia la data di raggiungimento della condizione di *brown field* – con un generale slittamento rispetto alle previ-

sioni 2008 – sia quella di raggiungimento del *green field*. Per quest'ultima, le previsioni erano basate sull'ipotesi di disponibilità del deposito nazionale all'inizio del 2020, ipotesi anch'essa ormai del tutto superata.

Nella tabella 1 sono sintetizzati gli obiettivi temporali e i costi complessivi previsti in diversi programmi succedutisi. L'ultimo riportato è relativo al Piano triennale 2012-2014, elaborato nel 2011. Si può osservare che il programma 2008 presenta nella maggioranza dei casi previsioni più a breve di quelle del programma 2006. Non si tratta però di reali accelerazioni, sia pure solo previste, ma dell'effetto del diverso riferimento del programma: non più il termine ultimo delle attività, ma solo la fine degli smantellamenti, con i rifiuti prodotti tutti ancora presenti sui singoli siti.

Impianto	Programma 2006 Previsione Rilascio finale dei siti (green field)	Programma 2008 Previsione fine smantellamenti (brown field)	Programma 2011	
			Previsione fine smantellamenti (brown field)	Previsione Rilascio finale del sito (green field)
Caorso	2019	2019	2024	2026
Trino	2018	2013	2019	2024
Latina*	2023	2018	2021*	2035
Garigliano	2021	2019	2024	2025
Bosco Marengo	2015	2009/2010	2012	2022
Casaccia	2018	2018	2021	2025
Eurex	2021	2019	2025	2029
Itrec	2021	2019	2023	2026
Costi totali green field	4,35 miliardi €	5,2 miliardi €	6,7 miliardi €	
* Per la centrale di Latina lo smantellamento del reattore è previsto solo con deposito nazionale disponibile				

Tab. 1 – Programmi Sogin 2006-2011.

A fonte degli slittamenti dei tempi, la previsione dei costi è aumentata del 20% circa nel 2008 e del 29% circa nel 2011.

Si ricorda, al riguardo, che i costi connessi al *decommissioning* degli impianti

nucleari, compresa la gestione dei rifiuti radioattivi, sono inclusi tra gli oneri generali del sistema elettrico e sono posti a carico dei clienti finali del sistema stesso, attraverso una specifica componente tariff-

faria (A2), la cui entità è periodicamente determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è oscillata negli anni intorno a un valore medio dell'ordine di un decimo di centesimo di euro per chilowattora consumato. Giova anche ricordare che nella relazione tematica sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse, approvata dalla Commissione nella scorsa legislatura, la conseguente raccolta complessiva era stata quantificata in circa 300 milioni di euro all'anno, di cui, come allora riferito dai rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, circa 90 milioni erano mediamente spesi dalla SOGIN per costi di gestione e per il mantenimento in sicurezza degli impianti, indipendentemente cioè dal procedere delle attività di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e delle operazioni di *decommissioning*.

Altre informazioni e dati più aggiornati sono stati trasmessi alla Commissione dal Ministro dello sviluppo economico: «Ogni anno, sulla base di uno specifico "sistema regolatorio" deliberato dall'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico), vengono approvati sia un preventivo dei costi annuali da sostenere, sia il relativo consuntivo di quelli effettivamente sostenuti». «Nel 2013, la "commessa nucleare" affidata a Sogin impegnava circa 366 milioni di euro. Il fabbisogno 2014, inserito nel Piano finanziario trasmesso a AEEGSI a dicembre 2013, era stimato in 390 milioni di euro».

Con la stessa componente tariffaria verranno coperti anche i costi di realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, costi stimati intorno a 1,5 miliardi di euro, oltre a una cifra fino a un miliardo di euro, con forme di finanziamento ordinarie, non ancora specificate, per i progetti di ricerca del «parco tecnologico» in cui il deposito stesso dovrebbe essere inserito. Il Ministro dello sviluppo economico ha anche trasmesso i dati sulla composizione dei costi relativi al deposito:

650 milioni di euro per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione del deposito;

700 milioni di euro per infrastrutture interne ed esterne;

150 milioni di euro per la realizzazione del parco tecnologico.

Le attività sui siti hanno a lungo proceduto molto lentamente. Nell'audizione tenuta nel marzo 2012 innanzi alla omologa Commissione sul ciclo dei rifiuti, nel corso della XVI legislatura, il Ministro dello sviluppo economico *pro-tempore* riassumeva così lo stato di avanzamento dei lavori: Caorso 16 per cento, Trino 14, Garigliano 11, Latina 6, Eurex 8, Itrec 13, Opec, in Casaccia, 15. L'unico dato differente era quello relativo all'impianto di Bosco Marengo, giunto allora al 57 per cento. Si tratta in questo caso dell'impianto più semplice, scelto dalla Sogin alla stregua di progetto pilota. La media complessiva del lavoro svolto veniva valutata intorno al 12 per cento.

Queste percentuali tenevano conto anche delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi – trattamento e condizionamento – svolte sui singoli siti. Si tratta ancora, per la maggior parte, dei rifiuti radioattivi prodotti durante il funzionamento degli impianti, prima cioè che venissero spenti. A tali rifiuti si andranno poi ad aggiungere quelli che verranno prodotti con lo smantellamento degli impianti stessi.

Va ricordato che il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi sono operazioni comunque propedeutiche al trasferimento dei rifiuti al deposito nazionale quando questo sarà disponibile e sono già di per sé importantissime per la loro messa in sicurezza. Il condizionamento, in particolare, consiste nell'inglobare i rifiuti solidi, o nel solidificare quelli liquidi, in matrici solide inerti – tipicamente cemento, in casi particolari vetro – che costituiscono la prima barriera contro la dispersione della radioattività nell'ambiente.

Nel 1999, quando la Sogin venne costituita, il Ministero dello sviluppo economico (allora dell'industria) nel documento di indirizzi strategici trasmesso al Parlamento, indicò in un decennio il «termine massimo» entro il quale i rifiuti radioattivi giacenti presso i singoli

siti avrebbero dovuto essere sottoposti al trattamento e al condizionamento. Dopo quindici anni quell'obiettivo è ancora distante, e vi sono alcune « criticità » specifiche, come i rifiuti liquidi a più alta attività nell'impianto Eurex di Saluggia o particolari rifiuti costituiti da resine nella centrale di Caorso.


In passato, da parte Sogin è stata spesso indicata nella lentezza degli *iter* autorizzativi la maggiore delle cause, se non l'unica, dei ritardi delle attività sui siti. Da parte ISPRA, l'attuale ente di controllo, è stato per contro osservato che, ferme restando le assai limitate risorse di cui l'Istituto ormai dispone per tale funzione, i ritardi hanno riguardato anche attività per le quali la Sogin è stata autorizzata da tempo.

2.3 – La situazione attuale.

Per avere un aggiornamento degli elementi di conoscenza, la Commissione ha svolto una prima audizione della Sogin il 17 novembre 2014. Presero parte, per detta società, sia il presidente Zollino, sia l'amministratore delegato Casale. Fu quest'ultimo a svolgere la relazione e a rispondere alle domande che vennero poste.

La relazione del dott. Casale e le risposte successivamente fornite rappresentarono una situazione priva di particolari problematiche. Vi fu una rassegna delle principali operazioni svolte sui diversi siti, furono riassunti i dati dell'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi, fu ricordata la procedura – allora allo stato iniziale – per la localizzazione e la realizzazione del deposito nazionale, che la legge affida alla Sogin. Furono prospettate le crescenti potenzialità offerte dal mercato internazionale per le attività

di *decommissioning* degli impianti nucleari. Vennero infine sottolineate dall'amministratore delegato la complessità e le difficoltà intrinseche dei compiti della Sogin, senza tuttavia alcun riferimento puntuale a difficoltà eventualmente sorte e a problemi più specifici: « La "slide" successiva [v. figura 1] mostra la complessità all'interno della quale ci muoviamo. Questo fa sì che, al di là anche di quelle di SOGIN, ci siano anche delle lentezze di un sistema particolarmente complesso. Questo è un ragionamento che andrebbe sviluppato in maniera un po' più fine, ma credo che sia patrimonio di tutti. ». « Voglio dire con molta trasparenza che, al di là delle sue responsabilità, SOGIN è la prima società al mondo che si è ritrovata a dover decommissionare gli impianti, quindi a svolgere una serie di attività, che lasciatemi dire in larga parte sono anche prototipali per certi versi. Si è trovata, quindi, anche a fare degli « *stop and go* », in un certo senso, a compiere dei percorsi che si è poi verificato non essere praticabili sia tecnicamente sia per ragioni di sicurezza dell'ambiente e dei cittadini. Questi fattori sono stati scontati negli anni precedenti. ». Unica eccezione, il brevissimo accenno – peraltro non preoccupato – a ritardi nella progettazione degli impianti Cemex, nell'Eurex di Saluggia, e ICPF, nell'impianto Itrec di Rotondella, quest'ultimo destinato alla solidificazione del « prodotto finito » presente in detto impianto: « Oggettivamente, l'impianto Cemex sta accusando dei ritardi nella fase di progettazione, che però sta andando avanti ». « È in costruzione l'altro impianto gemello, molto più piccolo, del Cemex, l'ICPF, che ha scontato anch'esso alcuni ritardi nella sua fase progettuale, ma inferiori ».



28

Fig. 1 – Il sistema di relazioni della Sogin.

Per quanto riguarda i lavori sui siti, il dott. Casale informò di un'avvenuta riprogrammazione delle attività, presentando la relativa tabella (tabella 2): « Abbiamo aggiornato alcune date e abbiamo, soprattutto, utilizzato delle forchette temporali. Riteniamo, infatti, anche in questa riprogrammazione di aver fatto un'ope-

razione verità: dare, fornire una data, un giorno, un mese, un anno, riteniamo che, da un lato, non sia neanche troppo significativo e, dall'altro, non sia eccessivamente corretto. Riteniamo che dare un "range" di alcuni anni, evidentemente considerando la data mediana come quella più probabile, sia più serio ».

	Approvazione Istanza di disattivazione	Brown Field
Bosco Marengo (*)	2008	2016/2017
Caorso	2014	2028/2032
Casaccia	2018	2023/2027
Gargigliano	2012	2024/2028
Latina fase 1 (**)	2015	2023/2027
Latina fase 2 (***)	2017	
Saluggia	2016	2028/2032
Trino	2012	2026/2030
Trisaia	2016	2028/2032

(*) Nel 2013 è stato ultimato lo smantellamento dei sistemi d'impianto. Nel 2016 sarà ultimata la sistemazione dei rifiuti condizionati nel deposito temporaneo e gli edifici di impianto non saranno demoliti.

(**) In condizione di brown field i rifiuti saranno condizionati, gli edifici convenzionali demoliti e il reattore ridotto di dimensioni a conservare in sicurezza la grafite.

(***) Nella fase 2 anche il reattore sarà smantellato, la grafite rimossa e confezionata in maniera idonea a conservarla in condizioni di sicurezza.

Tab. 2 – Programma Sogin 2014.

La data mediana, considerata la più probabile, presenta uno slittamento del raggiungimento dello stato di brown field che va da un minimo di due a un massimo di nove anni, a seconda del sito, rispetto alla programmazione precedente. Al riguardo il dott. Casale afferma: «Oggi ci assumiamo la responsabilità del Piano che abbiamo varato. Mi permetto una battuta: non possiamo prenderci la responsabilità di pianificazioni fatte dall'amministrazione precedente, che erano, per usare un eufemismo, ma è riportato a pagina 57 del rapporto della Commissione, eccessivamente ottimistiche». Il riferimento fatto dall'amministratore delegato della Sogin è alla relazione della già ricordata Commissione omologa, istituita nella XVI legislatura, dove in effetti, a pagina 55, si parla di «un evidente eccesso di ottimismo». Va tuttavia precisato che in tale relazione quel giudizio non è riferito all'ultima programmazione dell'amministrazione precedente, quella del 2011, ma a quella del 2008, rispetto alla quale il successivo Piano 2011 presentava già un generale, notevole slittamento del termine delle operazioni di smantellamento – da tre a sei anni, a seconda dei siti, v. Tab. 1 – e difficilmente avrebbe potuto quindi essere

definito «eccessivamente ottimistico». Ed è rispetto alla programmazione 2011 che quella 2014 aggiunge un ulteriore slittamento in tutti i siti, tra due e nove anni.

Nella sua relazione, il dott. Casale non tocca l'argomento dei costi del *decommissioning* e di come siano eventualmente variati a seguito della riprogrammazione (riferisce invece dei costi del deposito nazionale: come detto, 1,5 miliardi di euro, finanziati con la componente A2, a cui aggiungere fino a un miliardo per i progetti di ricerca del parco tecnologico, da finanziare con strumenti differenti). Solo rispondendo a una domanda dà un'indiretta indicazione dell'ordine di grandezza dell'aumento dei costi: per ogni anno di allungamento dei tempi, l'incremento dei costi è tra cinque e dieci milioni di euro per ciascun sito, a seconda del sito.

In sintesi, nell'audizione del 17 novembre 2014, l'amministratore delegato della Sogin ha trasmesso un'immagine positiva di un'azienda coesa, che ha corretto le cause di inefficienze derivanti da precedenti gestioni, che per il futuro ha tracciato programmi seri e sostenibili e che attende alla loro attuazione con razionale, giustificato ottimismo: «Abbiamo fatto una riprogrammazione di dettaglio,

un'analisi dettagliata, sostenibile, che prevede un percorso di crescita, che contiamo di tenere. Su questo Piano, approvato dal consiglio d'amministrazione il 28 ottobre di quest'anno, che ha visto il coinvolgimento di tutto il consiglio d'amministrazione e di tutta la struttura aziendale, ci impegniamo». Ha costituito quindi un fatto inatteso per la Commissione apprendere successivamente, e non senza qualche comprensibile disappunto, che la realtà già in atto nella Sogin era assai più complessa di quella che le era stata presentata.

Infatti, in merito alla riprogrammazione, informazioni più dettagliate e ben diverse da quelle fornite a questa Commissione erano state date solo sei giorni prima, l'11 novembre, nel corso di un'audizione innanzi alla Commissione industria del Senato. In quella occasione, il dott. Casale aveva comunicato, o comunque era emerso, che la riprogrammazione consiste in una riduzione delle attività di *decommissioning* programmate per il quadriennio 2014-2017, riduzione complessivamente pari a 250 milioni di euro. Tale riduzione è frutto di due tagli: il primo, di 130 milioni, che risale al dicembre 2013, pochi mesi dopo l'insediamento dei nuovi vertici della Sogin; il secondo, di 120 milioni per il residuo triennio 2015-2017, è stato sottoposto al consiglio di amministrazione, e da questi approvato, nell'ottobre 2014.

Da parte della Commissione del Senato si fece presente che quelle notizie contraddicevano sia il rendiconto semestrale della Sogin, sia quanto dichiarato pubblicamente dallo stesso dott. Casale solo poco tempo prima. In entrambi i casi era stata infatti evidenziata una rilevante accelerazione delle attività. A questa contestazione, l'amministratore delegato della Sogin rispose di avere preso atto dei gravi ritardi intervenuti solo dopo aver reso le dichiarazioni ottimistiche cui la Commissione faceva riferimento.

Il presidente Zollino — come detto, anch'egli presente il 17 novembre all'audizione innanzi a questa Commissione — convocato dalla Commissione del Senato il successivo 19 novembre per integrare le informazioni fornite dal dott. Casale, ha indicato in criticità di gestione la principale causa dei ritardi verificatisi.

La Commissione del Senato ha stimato che le riduzioni previste dalla riprogrammazione porteranno un ulteriore ritardo di 14 mesi sul completamento del *decommissioning* in ciascun sito ed un conseguente aumento di spesa di 150 milioni di euro.

Alla luce di quanto emerso, il presidente e dodici componenti della Commissione industria del Senato hanno inviato, il 22 dicembre scorso, una lettera ai Ministri dell'economia e dello sviluppo economico, esponendo le risultanze delle audizioni e chiedendo «rapide ed incisive iniziative per assicurare alla Sogin una gestione in grado di recuperare i ritardi, altrimenti onerosi per i consumatori, e di attuare gli obiettivi industriali nei tempi previsti».

A seguito della lettera (dalla quale sono tratte le informazioni qui riportate, riguardanti le due audizioni della Commissione del Senato) si sono succedute ripetute voci, riportate dai mezzi di informazione, in merito ad un possibile commissariamento della Sogin.

Di fronte a una situazione sostanzialmente diversa da quella che le era stata prospettata, questa Commissione ha nuovamente convocato il presidente e l'amministratore delegato della Sogin per due diverse audizioni che si sono svolte rispettivamente il 24 febbraio e il 18 marzo 2015.

Nel corso della sua audizione, il prof. Zollino ha pienamente confermato, precisandone i dettagli, quanto era emerso dalle audizioni innanzi alla Commissione industria del Senato. In particolare, la sua ricostruzione dei fatti e le sue valutazioni si possono sintetizzare come segue:

nel dicembre 2013 il consiglio di amministrazione ha approvato un Piano quadriennale per gli anni 2014-2017, nuovo rispetto a quello approvato pochi mesi prima dalla precedente gestione. Rispetto a quest'ultimo Piano, il consiglio ha dovuto riconoscere la necessità di una riduzione complessiva delle attività pianificate sui quattro anni per 130 milioni di euro. La riduzione comporta un rinvio delle attività tagliate ad anni successivi (non si tratta quindi di risparmi), con percentuali differenziate: per il 2014, il taglio è stato da 100 a 68 milioni; per il

2015 da 150 a 137; per il 2016 da 189 a 161;

a livello di *budget*, cioè di valore economico delle attività complessivamente svolte, la spesa prevista per il 2014 è stata raggiunta, sebbene non attraverso l'attuazione dell'intero programma, ma grazie anche all'anticipazione di attività « a breve », tipicamente di *waste management*. Da qui le dichiarazioni di soddisfazione riportate dalle agenzie in agosto 2014. Dice il prof. Zollino: « Noi non abbiamo dichiarato il falso: quando al consiglio di amministrazione è stata data comunicazione che stavamo centrando il *budget* del 2014 non era una bugia, solo che oggi, a fine anno, possiamo dire che su 68 milioni, 12,3 sono anticipazioni di attività che non erano a piano e quindi mancano 12,3 milioni di avanzamenti di progettazione nel 2014, che si riverberano su questi tagli nel 2015, 2016 e 2017 ». (Le dichiarazioni, come sostiene il presidente della Sogin, possono forse essere definite « non mendaci », ma certamente non rappresentavano la situazione nella sua interezza, e d'altra parte in Sogin qualcuno doveva già sapere, e comprenderne il significato, che il *budget* 2014 – e non la programmazione – era stato centrato solo grazie ad anticipazioni *una tantum*);

comunque sia, nello stesso mese di agosto 2014 si è realizzato che le attività di progettazione e preparazione, che si riflettono, amplificandosi, sugli anni successivi, erano nettamente in ritardo rispetto a quanto programmato. Questo vale in particolare per i progetti Cemex e ICPF. Pertanto, nel mese di ottobre, dieci mesi dopo la riprogrammazione di dicembre che aveva già tagliato attività per 130 milioni, le attività previste per il quadriennio sono state ridotte di ulteriori 120 milioni, il 42 per cento in meno per il 2015, il 37 per il 2016;

i ritardi che hanno portato all'ulteriore taglio sono imputabili essenzialmente a cause interne alla Sogin: « In consiglio di amministrazione sono state individuate e discusse alcune criticità di gestione che

sono la causa prevalente di questi ritardi, poi ci sono anche, in misura minore, cause esogene, legate a una non precisa risposta degli organismi delle autorizzazioni in senso lato (non necessariamente Ispra, posto che a volte basta semplicemente un cambio di una normativa locale per le autorizzazioni). Una quota di questi ritardi è imputabile a ragioni che non dipendono da noi, ma la parte preponderante, come dice la delibera adottata in consiglio di amministrazione, è riconducibile a problemi di gestione tecnica e amministrativa »;

difficilmente i ritardi che i tagli hanno determinato sulla programmazione complessiva potranno essere recuperati; non si può invece escludere di dover registrare nel corso del quadriennio ulteriori ritardi: « Il nuovo piano, essendo ridotto di 120 milioni, contiene meno attività. Sinceramente, se mi chiedete se verranno rispettate ed eseguite al cento per cento, non posso neanche dirvi di sì, perché c'è sempre un margine di difficoltà nella gestione di questi progetti »;

un allungamento della programmazione comporta necessariamente un aumento dei costi, poiché il solo mantenimento di un sito costa 8 – 10 milioni annui;

il personale della Sogin è considerato dal Prof. Zollino del tutto adeguato alle funzioni della società.

L'audizione dell'amministratore delegato della Sogin, svolta il 18 marzo 2015, è risultata coincidente con quella del presidente per quanto riguarda i dati riportati, ma nettamente diversa per la loro prospettazione e la loro valutazione.

Sulla base di quanto contenuto nella memoria depositata agli atti di questa Commissione, il dott. Casale ha innanzi tutto ricordato che, pur ancora ignari dell'inchiesta giudiziaria che avrebbe coinvolto la precedente amministrazione ed alcuni dirigenti apicali, i nuovi vertici hanno subito avuto la percezione di un clima « inadatto » ad un'azienda di Stato

ed hanno pertanto avviato una riorganizzazione e una *due diligence*, rimuovendo due dirigenti ancor prima che la magistratura intervenisse.

Per quanto attiene ai tagli, dando per scontata l'ineluttabilità di quello da 130 milioni del dicembre 2013 a fronte di una precedente programmazione definita dalla stessa Commissione industria del Senato, a quanto riferisce il dott. Casale, « da campagna elettorale », l'amministratore delegato si è soffermato unicamente su quello da 120 milioni dell'ottobre 2014. A tale proposito, ha affermato che, seppure i problemi che hanno poi portato a quel secondo taglio fossero stati prevedibili, non si sarebbe comunque potuto intervenire in anticipo rispetto al loro effettivo verificarsi, riducendo ulteriormente sin dalla nuova programmazione del dicembre 2013 le attività pianificate, in quanto si sarebbe trattato di porre in discussione unilateralmente impegni contrattuali già definiti. Infatti, ha osservato il dott. Casale, gran parte del taglio dell'ottobre 2014 è dovuto a ritardi riscontrati in attività già contrattualizzate, « quelle cioè che avrebbero dovuto essere affidabili al cento per cento »: molto più della metà è dovuta a tre soli grandi progetti, Cemex, ICPF e – per quanto attiene al mancato allontanamento del combustibile e a difficoltà progettuali del trattamento delle resine – centrale di Trino.

In realtà, ciò che si domanda la Commissione non è tanto il motivo per cui il taglio operato nel dicembre 2013 non fu più netto, in modo da non renderne necessario un secondo nell'ottobre successivo, quanto il perché la sorveglianza sulle società appaltatrici, in particolare per grandi opere strategiche quali Cemex e ICPF, non sia stata tale da consentire rilevamenti ed interventi più tempestivi ed incisivi di quanto non sia la riprogrammazione delle attività a cose irrimediabilmente avvenute. Su questo, la risposta implicita del dott. Casale sembra essere che, dopo la programmazione del dicembre 2013, si è reso necessario concentrarsi su altre urgenze: « il primo semestre 2014 è stato dedicato al completo riavvio della

« macchina » sia dal punto di vista amministrativo che tecnico e realizzativo ma anche al rispetto degli impegni presi in nome dello Stato (GTRI) [*Global Threat Reduction Initiative* – NdR] e alla preparazione della struttura organizzativa per il deposito nazionale ». E comunque, per quanto attiene specificamente a Cemex e ICPF, il dott. Casale afferma che « sebbene la responsabilità oggettiva della gestione del contratto sia della Sogin, di qui l'indicazione della causa del ritardo come endogena, i ritardi sono da attribuire in entrambi i casi, pressoché interamente, alle società appaltatrici », un rilievo che, pur riconoscendo la « responsabilità oggettiva » della Sogin, ha il senso di un'attenuazione di quella responsabilità.

Il dott. Casale contesta che il fatto di aver centrato il *budget* 2014 sia stato salutato e pubblicizzato con troppa enfasi. Tale enfasi sarebbe infatti giustificata, in quanto « la semestrale 2014 rimane la migliore di sempre per la Sogin ». Inoltre, si è trattato « di un importante segno di riconoscimento e di incoraggiamento per le strutture aziendali già fortemente sollecitate anche per via dell'inchiesta della magistratura che mandò in azienda l'8 maggio 2014 la Guardia di finanza e la DIA in armi a sequestrare i documenti dell'ex AD e di due dirigenti apicali della gestione precedente ».

Su questo punto, la rivendicazione dell'amministratore delegato va oltre. Con i dati del consuntivo 2014 successivamente precisati, afferma « Voglio commentare come il volume di 68 milioni che corrisponde esattamente al *budget* sia composto per circa il 76 per cento da attività pianificate e per il complementare 24 per cento circa da attività chiamate impropriamente recuperi. Si è cercato di far passare questo come un ulteriore ritardo, questo è profondamente scorretto. Nell'era della flessibilità questo è invece un grande risultato per il quale voglio ringraziare i lavoratori tutti di Sogin ed anche le organizzazioni sindacali che in questo sono state al nostro fianco. Da un punto di vista sostanziale si è trattato di anticipare attività previste per l'anno successivo, atti-

vità nucleari. Da un punto di vista dell'organizzazione del lavoro questo ha comportato spostare uomini e mezzi da un cantiere all'altro, quando non da un sito all'altro, e questo è un grande merito che va dato a tutti coloro che hanno affrontato con spirito di sacrificio situazioni non pianificate per il bene dell'azienda».

Una volta che sia stata effettivamente accertata l'assoluta impossibilità di recuperare, in tutto o in parte, quel 24 per cento attraverso le attività programmate, è indubbio che esser riusciti ad impegnare comunque l'intero *budget* 2014 sia stato un risultato di per sé positivo e non scontato, tenendo conto dello sforzo organizzativo necessario e della piena collaborazione ottenuta dal personale chiamato ad operare. Nondimeno, la consapevolezza del fatto che impiegare una dozzina di milioni su attività di breve periodo, anziché su progettazioni e preparazioni di più complesse attività pluriennali, avrebbe consentito di centrare ugualmente il *budget* annuale, ma si sarebbe tradotto di lì a pochi giorni nella necessità di una riprogrammazione, con tagli decuplicati rispetto alla cifra impegnata, avrebbe dovuto suggerire maggiore prudenza nel celebrare un successo che nascondeva ampi risvolti negativi.

Un punto sul quale amministratore delegato e presidente divergono sensibilmente è se le riduzioni di attività apportate nel programma quadriennale si debbano inevitabilmente riflettere in un allungamento dei tempi complessivi del *decommissioning* o se invece possano essere recuperati. Secondo il dott. Casale, «nell'ipotesi di un ragionevole ma significativo ed organico incremento dei volumi di *decommissioning* del Piano a vita intera c'è una ragionevole confidenza di riassorbire interamente gli scostamenti registrati nel periodo in oggetto. Inoltre l'azione incisiva di revisione del quadro di attività si sta concentrando sulla messa in parallelo di tutte le attività possibili. La vecchia tendenza era quella di avere molte attività in serie, l'analisi dei processi ci porterà a spostarne il più possibile in parallelo».

Un approccio positivo, se non proprio ottimistico, in chi ha il compito di condurre un'azienda si giustifica pienamente, ed è anzi auspicabile. Tuttavia, tenendo presente la successione delle programmazioni di volta in volta predisposte dalla Sogin, tutte recanti progressivi slittamenti della conclusione delle attività, riuscire a non introdurre di qui in avanti ulteriori ritardi sarebbe forse già da considerare un successo. Una previsione che si spinga oltre, sino a prefigurare un recupero dei ritardi, potrebbe invece apparire, allo stato delle cose, non sufficientemente suffragata. Ciò, a meno di non pensare che il Piano a vita intera, che corregge quello « elettorale » dell'amministrazione precedente, sia stato definito dall'attuale amministrazione senza tener già conto di tutti i provvedimenti ragionevolmente prospettabili per rendere le operazioni più celeri – in particolare la loro messa in parallelo per quanto più possibile – e per non dilatare oltre misura i tempi dell'atteso rilascio finale dei siti e, conseguentemente, i costi.

Possono essere tra l'altro registrate, al riguardo, le informazioni che il presidente Zollino, su richiesta della Commissione, ha trasmesso con una nota del 7 agosto 2015: degli 80 milioni di euro previsti per l'anno in corso per le attività di *decommissioning*, (i 137 milioni programmati nel dicembre 2013 tagliati del 42 per cento nell'ottobre 2014) ne sono stati spesi, nel primo trimestre, circa sette, cioè meno di un decimo, mentre il preventivo per l'intero primo semestre, presentato dall'amministratore delegato al consiglio di amministrazione nella seduta del 13 maggio, è pari a 21 milioni. Quest'ultimo dato, che è peraltro suscettibile di variazioni (al 7 agosto il consuntivo per il secondo trimestre 2015 non era stato ancora reso disponibile), ha costituito motivo di « unanime preoccupazione » per il consiglio, nella prospettiva che « l'azienda possa mancare di conseguire gli avanzamenti previsti a piano per il 2015 per i circa 100 progetti attivi, nonostante il significativo taglio operato ad ottobre 2014 ». Va da sé che, se quanto preoccupa il consiglio di

amministrazione si verificasse, il 2015 farebbe registrare nuovi ritardi e, a seconda del tipo delle attività non realizzate, potrebbe portare a nuovi tagli per gli anni successivi.

Da parte sua, l'amministratore delegato ha comunque rassicurato il consiglio sul raggiungimento degli obiettivi di budget 2015 ed ha segnalato alla Commissione l'apertura del cantiere CEMEX, a Saluggia, un'accelerazione dell'ICPF, presso l'impianto Itrec di Rotondella, e la ripresa dei trasporti verso la Francia del combustibile irraggiato dalla piscina della centrale di Trino.

Resta infine da prendere atto della spiegazione che l'amministratore delegato dà della frase riguardante « la mentalità da esercente che ancora si registra in alcuni siti della Sogin », da lui pronunciata dinnanzi alla Commissione industria del Senato e che questa ha inteso come indicazione, da parte del dott. Casale, della causa di fondo dei ritardi che hanno portato ai tagli di attività nella riprogrammazione dell'ottobre 2014: « In qualche modo deve essere metabolizzato il fatto che noi siamo esercenti di impianti nucleari, e questo non va mai dimenticato. Ognuno dei nostri otto impianti ha un suo regolamento di esercizio. E l'esercente deve dare priorità assoluta alla sicurezza: dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente.

Quindi, la Sogin ha figure con competenze molto specifiche sul mantenimento in sicurezza e meno pronunciate nell'avanzamento accelerato del programma di decommissioning. La sfida non era invertire i fattori, guai, non avremmo rispettato le leggi e avremmo messo a rischio lavoratori e cittadini. La sfida era ed è coniugare queste due esigenze, non è facile ».

Queste affermazioni sono senz'altro condivisibili e servono a correggere l'impressione negativa che poteva invece aver suscitato la frase precedentemente pronunciata: nelle parole del dott. Casale, l'espressione « mentalità da esercente » non voleva quindi avere un significato riduttivo delle professionalità presenti sui siti Sogin, ma sottolineare la consapevolezza da parte del personale della priorità

assoluta che deve essere attribuita alla sicurezza e la conoscenza delle regole conseguenti. Ciò, tenendo anche presente che innanzi a questa Commissione, l'amministratore delegato della Sogin ha invece attribuito la responsabilità dei ritardi, almeno per la gran parte, alle società appaltatrici.

Nel corso di un'audizione tenuta il 31 marzo 2015, il Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, a cui era stata chiesta una valutazione sullo stato della Sogin in relazione alle funzioni di vigilanza sulla Sogin stessa che competono al suo Ministero, ha confermato l'esistenza di criticità e ritardi nell'attuazione del Piano quadriennale delle attività 2014-2017 che potrebbero comportare aggravii di costi per il sistema elettrico, in contraddizione, tra l'altro, delle iniziative che proprio il Ministero dello sviluppo economico sta cercato di attuare per la riduzione della bolletta elettrica. Il Ministro ha in particolare riferito che, a seguito della lettera inviata il 22 dicembre 2014 da diversi componenti della Commissione industria del Senato e dopo una serie di altri contatti, l'8 gennaio ha formalmente chiesto, sia al presidente, sia all'amministratore delegato della Sogin, informazioni dirette sullo stato di attuazione delle strategie, sul Piano industriale, sugli investimenti programmati e sugli eventuali scostamenti o su situazioni che potessero portare a scostamenti rispetto ai programmi. Presidente e amministratore delegato hanno risposto separatamente, fornendo una serie di elementi. Le due relazioni sono state trasmesse al Ministero dell'economia, in quanto azionista, per le valutazioni di competenza. Questo, a oggi, è l'ultimo atto ufficiale della vicenda.

Va infine segnalato che la Commissione ha ricevuto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico le delibere relative agli oneri nucleari approvate nel corso del 2015. Appaiono di particolare interesse, per quanto sopra discusso, la Deliberazione 30 aprile 2015, 194/2015/R/eel « Determinazione in materia di oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari di-

smesse» e la Deliberazione 23 luglio 2015, 374/2015/R/eel «Modifiche e integrazioni alle deliberazioni 194/2013/R/eel, 632/2013/R/eel e 384/2014/R/eel, in materia di oneri nucleari».

Con la prima deliberazione, l'Autorità ha approvato, a preventivo, gli oneri nucleari per l'anno 2015, sulla base del programma quadriennale 2015-2018 predisposto da Sogin, dopo una valutazione del programma stesso, le cui risultanze sono esposte nella premessa della delibera. In essa, l'Autorità evidenzia come il programma quadriennale presenti un quadro peggiorativo rispetto ai programmi precedenti, sia in termini di previsione di avanzamento delle attività di smantellamento, sia in relazione all'aumento dei costi di mantenimento in sicurezza. In tale contesto, l'Autorità, nell'approvare il preventivo, ha pertanto ritenuto opportuno prevedere contestualmente la definizione di nuove misure per rafforzare l'efficacia del meccanismo di premio/penalità previsto nell'ambito dei criteri di efficienza economica definiti dall'Autorità stessa. Tale meccanismo, il cui scopo è quello di incentivare l'accelerazione delle attività di *decommissioning*, premiando, appunto, il raggiungimento, entro predeterminate scadenze, di obiettivi strategici di tipo prevalentemente realizzativo definiti *milestone*, si basa sulla considerazione che il relativo esborso aggiuntivo da parte dell'utente elettrico sarebbe più che compensato dalla riduzione dei costi complessivi della commessa nucleare in relazione all'accelerazione delle attività. Pertanto, con la medesima deliberazione, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione competente di procedere nel senso indicato.

Le conseguenti modifiche apportate ai criteri di efficienza economica per il riconoscimento degli oneri nucleari per rendere più efficace il meccanismo premio/penalità costituiscono l'oggetto della seconda deliberazione. Le modifiche precisano, in senso restrittivo, le cause ammissibili di modifica delle scadenze delle *milestone*, limitandole a quelle strettamente esogene, e introducono un meccanismo di responsabilizzazione di Sogin

nel caso di ulteriori incrementi dei costi di mantenimento in sicurezza (cosiddetti "costi obbligatori").

La Commissione non può non esprimere la propria preoccupazione per quanto sin qui emerso, sottolineando che i fatti ricostruiti sono avvenuti quando all'interno della Sogin, tra le altre attività, era in corso di elaborazione la proposta di carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi, ed auspica pertanto che l'azienda raggiunga quanto più rapidamente possibile le condizioni di efficienza necessarie per condurre adeguatamente e senza costi indebiti per la collettività i compiti tanto importanti quanto delicati che la attendono.

La Commissione continuerà a monitorare sino al termine del suo mandato l'evolversi della situazione.

3. Il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

3.1 – La procedura: dalla CNAPI alla CNAI.

Durante il periodo di attività della Commissione, vi sono stati alcuni importanti eventi sul percorso per la localizzazione e la realizzazione del deposito nazionale, che, come già ricordato, costituisce l'opera essenziale per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e che la legge affida alla Sogin.

Sono infatti in corso attività le afferenti al processo di localizzazione del deposito, ed in particolare la prima parte di tale processo, che si concluderà con la definizione della Carta nazionale delle aree idonee e che si sta svolgendo secondo la procedura stabilita dal decreto legislativo n. 31 del 2010, sintetizzata nella figura 2.

In essa, i passaggi procedurali ancora da compiere sono indicati con caratteri corsivi (dal n. 4 in poi), mentre per i primi tre è indicata la data di compimento. Per tutti i passaggi, sono inoltre indicati i termini, ovviamente ordinatori, stabiliti dalla legge.




Fig. 2 – Procedura per la definizione della Carta nazionale delle aree idonee.

3.2 – I criteri dell'ISPRA.

Il primo passo previsto dalla procedura indicata dal decreto legislativo n. 31 del 2010, rappresentato dalla definizione da parte dell'ente di controllo (oggi l'ISPRA) dei criteri per la localizzazione, si era già concluso nel giugno 2014, prima dell'inizio dei lavori della Commissione, con la pubblicazione di una Guida tecnica (Guida tecnica n. 29) nella quale l'ISPRA ha indicato criteri per effettuare una prima selezione, escludendo grosse parti del territorio nazionale sulla base di determinati parametri, e criteri per affinare poi la selezione e giungere all'individuazione delle aree idonee.

È stato già osservato che, per non introdurre, almeno laddove evitabili, ritardi sul compimento di un'opera fondamentale quale è il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, il tempo tra l'emanazione del decreto legislativo e la pubblicazione dei criteri avrebbe potuto oppor-

tunamente essere più breve degli oltre quattro anni che, per motivi d'ordine diverso, ci sono poi voluti.

Comunque sia, la Commissione non ha ritenuto di approfondire il merito tecnico di tali criteri (i soli criteri di esclusione sono quindici), ma ha svolto due considerazioni di carattere più generale, limitandosi, alla luce di queste, ad una lettura parziale e meramente esemplificativa della Guida emanata dall'ISPRA.

La prima considerazione discende dal tipo di procedura che il decreto legislativo n. 31 del 2010 ha indicato per la scelta del sito. Non si tratta di una procedura centralistica, tendente alla ricerca del sito « migliore », da imporre poi, quale che sia la posizione delle comunità e delle amministrazioni interessate (strategia rivelatasi in passato del tutto inefficace, ricordando il decreto-legge che nel 2003 stabiliva la localizzazione del deposito nazionale nel comune di Scanzano Ionico). La procedura indi-

cata dal suddetto decreto legislativo si pone infatti come procedura «partecipata», che tende ad acquisire, almeno in prima istanza e per quanto possibile, il consenso delle regioni e degli enti locali, a partire da possibili «manifestazioni di interesse» da parte di questi e con l'acquisizione di «intese». Sembra coerente con un simile approccio procedurale che i criteri di esclusione – a differenza di quanto potrebbe invece avvenire per la ricerca del sito astrattamente «migliore» – non debbano essere tali da limitare già in partenza, più di quanto strettamente necessario, il campo dei potenziali interlocutori, l'ampiezza delle scelte lasciate loro e gli elementi di reale confronto, soprattutto se si tiene conto che la verifica dell'idoneità di un'area non si esaurisce con l'applicazione dei criteri di esclusione, ma vi sono fasi successive di approfondimento e di qualificazione del sito che consentono, con precisione maggiore, ogni verifica delle condizioni di sicurezza che debbono essere garantite.

La seconda considerazione deriva dalle prevedibili difficoltà di accettazione che, anche laddove la procedura partecipata si concluda con l'auspicato successo, la soluzione da essa risultante potrà incontrare in sede locale, per diverse parti interessate. E le difficoltà potrebbero essere ancora maggiori se, in assenza di intesa, si dovesse ricorrere al «meccanismo di chiusura» previsto dalla legge, dove la proposta di localizzazione spetterebbe ad un comitato interministeriale costituito *ad hoc* presso la Presidenza del Consiglio. La prefigurazione di tali difficoltà porta a ritenere di rilievo non secondario che tutti i passaggi procedurali e i relativi atti siano attentamente curati non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche dal punto di vista formale. Ciò vale a partire dall'elaborazione dei criteri di localizzazione.

Alla luce della prima considerazione, sembrerebbe particolarmente severo il criterio di esclusione stabilito dall'ISPRA per le aree ad elevata sismicità. Debbono essere escluse – stabilisce la Guida – tutte le aree contrassegnate da un valore

previsto di picco di accelerazione, in un tempo di ritorno di 2475 anni, pari o superiore a 0,25 g, secondo le vigenti Norme tecniche per le costruzioni (formulazione equivalente è: probabilità del 2% che in un periodo di 50 anni si verifichi un terremoto con picco di accelerazione pari o superiore a 0,25 g). Questo criterio porta, da solo, all'esclusione di una larga parte del territorio nazionale, come può vedersi nella figura 3, tratta dal documento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al quale la Guida tecnica fa rinvio. Nella figura, le aree escluse sono state qui evidenziate con una linea tratteggiata nera. Ad esempio, dell'Italia peninsulare restano in pratica solo la parte meridionale della Puglia, piccole zone della Basilicata ionica e del Molise e alcune zone costiere della Campania, del Lazio e della Toscana, zone che peraltro sono poi ulteriormente ridotte da un altro criterio che fissa una distanza minima di 5 km dalla costa. Risultano del tutto escluse le Marche, l'Umbria e la quasi totalità dell'Emilia-Romagna. Un'esclusione così drastica potrebbe non essere necessaria, se si considera che le Norme tecniche citate non stabiliscono – ovviamente – il divieto di costruzione nelle aree che siano contrassegnate da quei possibili valori di accelerazione, ma semplicemente fissano per esse determinate e più stringenti regole di progettazione, regole che non sarebbe certo difficile rispettare per le opere alle quali la Guida tecnica è riferita.

D'altra parte, al di là della considerazione generale sopra svolta, non sembrerebbe necessariamente condivisibile che, in tema di sicurezza, la maggiore severità sia sempre e comunque la scelta migliore: in un processo multiparametrico, come è quello di localizzazione, fissare un solo criterio su basi più selettive di quanto oggettivamente necessario potrebbe portare all'esclusione di aree complessivamente più valide di quelle ammesse rispetto a quel solo criterio. Ciò è tanto più vero per gli eventi sismici, i quali, come è stato pure affermato dal-

l'ISPRA stesso nel corso dell'audizione del 30 luglio 2015, non rappresentano per un'opera quale il deposito nazionale di rifiuti radioattivi un elemento di rilevanza maggiore, quanto invece gli aspetti idrologici ed idrogeologici del sito.




Fig. 3 – Aree escluse per sismicità elevata.

A fronte delle oggettiva severità del criterio di esclusione per sismicità elevata, espresso con precisione nella Guida dell'ISPRA, la Commissione rileva la genericità con la quale sono invece formulati altri criteri di esclusione, come in particolare quello per inadeguata distanza dai centri abitati, dove la genericità non è dovuta solo alla mancata indicazione di un parametro misurabile, ma anche alla scarsa chiarezza degli obiettivi per la definizione del parametro stesso e dove, conseguentemente, è lasciata all'attuatore Sogin ampia discrezionalità.

Da parte ISPRA si sottolinea che il criterio di esclusione sismica – severo

anche perché concepito nel periodo successivo all'incidente di Fukushima, originato da un terremoto, pur se, va detto, in modo non diretto, ma attraverso un'onda di maremoto, e in un impianto del tutto diverso dal deposito – incide spesso su aree che sarebbero escluse anche per altri criteri e comunque non ha impedito che venissero individuate alcune decine di aree potenzialmente idonee, osservazioni di per sé corrette, ma che tuttavia non sembrano superare le considerazioni qui svolte.

Lo stesso direttore generale dell'ISPRA ha peraltro anche dichiarato che « Se nel corso del processo che per ora è tipizzato in questa maniera dovessero uscire ele-

menti diversi rispetto anche a connotazioni tecniche che possono essere leggermente sfasate, ... non abbiamo nessuna difficoltà a rivalutare, come dovremmo fare e come peraltro è stato già detto, eventuali altre disponibilità e massima trasparenza e apertura tecnica a una fase ulteriore», frase che è stata letta dalla Commissione come una disponibilità a riconsiderare i criteri ove da questi derivasse una difficoltà ad individuare un sito.

Per quanto attiene alla seconda considerazione, senza qui entrare in un esame della precisione e dell'inequivocità della formulazione dei singoli criteri nella prospettiva di possibili controversie sull'interpretazione che ne sarà stata data in fase di elaborazione della carta nazionale, si evidenzia un aspetto, apparentemente solo formale, di congruenza tra quanto richiesto dal decreto legislativo n. 31 del 2010 e quanto attuato dall'ISPRA con la Guida tecnica n. 29. La questione è stata posta sia al Ministro dello sviluppo economico nell'audizione del 31 marzo 2015, sia all'ISPRA stesso nell'audizione del 30 luglio. È stato infatti osservato che il suddetto decreto legislativo stabilisce, come è ampiamente noto, che il deposito nazionale debba essere costituito da due parti, poste sul medesimo sito, all'interno di un cosiddetto « parco tecnologico »: un impianto per lo smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività ed un impianto per il deposito temporaneo di lungo periodo (50-100 anni) dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato non riprocessato. Per contro, la Guida tecnica dell'ISPRA indica i criteri di localizzazione solo per il deposito di smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività (anche il titolo stesso della Guida è al riguardo molto chiaro: Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività) e non menziona in alcun modo l'altra parte del deposito nazionale, cioè l'impianto per l'alta attività. Quest'ultimo viene invece citato in una relazione illustrativa della Guida, dove la sua realizzazione sullo stesso sito del deposito per la bassa e media attività, anziché essere la precisa indicazione data dalla legge, viene presentata come una eventualità, a fronte della quale sarebbero necessarie verifiche della

compatibilità di tale impianto con il sito prescelto, verifiche da condurre successivamente, in sede di esame del progetto.

La corrispondenza, oggettivamente non piena, tra il deposito nazionale definito dalla legge e l'impianto per la cui localizzazione l'ISPRA ha definito i criteri aveva anche fatto sorgere dubbi sull'effettiva consistenza dell'opera che si intende localizzare e su un eventuale ripensamento sull'unicità del sito (ripensamento che avrebbe comunque richiesto una preventiva modifica del decreto legislativo che stabilisce quella unicità) ed è stata oggetto anche di un'interrogazione ai Ministri competenti (atto Senato 3-01426). Nella risposta, data il 12 marzo 2015, il sottosegretario all'ambiente Barbara Degani ha confermato che « allo stato attuale è previsto che i rifiuti radioattivi ad alta attività ...debbano trovare collocazione nell'apposita struttura di deposito temporaneo prevista nel deposito nazionale, come stabilito nel decreto legislativo n. 31/2010 ». La risposta, al di là dei margini di incertezza impliciti nell'espressione « allo stato attuale », supera il dubbio in merito al possibile ripensamento sulla soluzione adottata per i rifiuti ad alta attività e sull'unicità del sito per entrambe le parti che costituiscono il deposito nazionale, ma non toglie il fatto che, al momento, i criteri per la localizzazione di un impianto di deposito per i rifiuti ad alta attività non sono stati formalizzati, con ciò che questo potrebbe comportare nel seguito della procedura.

Più recentemente, nella risposta scritta data il 2 luglio scorso dal Ministro dello sviluppo economico in Commissione X della Camera all'interrogazione 5-05732, viene precisato che « su richiesta del Ministero dello sviluppo economico l'ISPRA ha confermato che i criteri di cui alla CNAPI sono validi anche per i rifiuti ad alta attività ». E ciò è anche, nella sostanza, quanto sull'argomento è stato dichiarato dall'ISPRA nel corso dell'audizione del 30 luglio e quanto, infine, ha sancito il Ministro dello sviluppo economico, in un supplemento di risposte scritte all'audizione del 31 marzo 2015, trasmesse alla Commissione il 7 agosto, citando l'ISPRA medesimo: « Il sito, selezionato sulla base dei criteri stabiliti con la Guida

tecnica, potrà essere ritenuto idoneo, per gli aspetti di sicurezza nucleare e di radioprotezione, anche per la localizzazione di un deposito provvisorio di rifiuti ad alta attività ».

A questa affermazione, l'ISPRA ha aggiunto la considerazione che i depositi temporanei di rifiuti ad alta attività di Zwiilag (Svizzera) e di Habog (Olanda) sono realizzati su siti che verrebbero esclusi dai criteri di localizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività, a dimostrazione della maggiore selettività necessaria per quest'ultimo.

Alla luce di tutto ciò, l'affermazione che i criteri definiti per l'impianto di smaltimento della bassa e media attività possano coprire anche il deposito dell'alta attività appare senz'altro credibile, ma allo stesso tempo rende ancor meno evidente il motivo per il quale l'ISPRA abbia ritenuto di limitare la Guida tecnica al solo impianto di smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività e non l'abbia invece formalmente riferita all'intero deposito nazionale, coerentemente con quanto indicato dal decreto legislativo n. 31 del 2010.

A margine delle considerazioni sull'importanza della correttezza formale degli atti relativi alla procedura di localizzazione del deposito nazionale, va sottolineata anche l'attenzione che dovrebbe essere prestata all'inequivocità dei termini impiegati dalle diverse amministrazioni coinvolte e, ancor più, all'univocità delle informazioni da queste divulgate.

A questo riguardo va osservato che dalle note per l'audizione del 30 luglio depositate dall'ISPRA e dalle informazioni integrative trasmesse dal Ministro dello sviluppo economico in data 7 agosto si hanno notizie del tutto contrastanti in merito a un aspetto, tra l'altro, di non poco conto: la reale consistenza fisica del deposito nazionale. L'ISPRA scrive infatti: « Per quanto riguarda l'impianto di smaltimento dei rifiuti di bassa e media attività, che costituisce una delle due installazioni da realizzare nel Deposito nazionale ... » e lascia quindi chiaramente intendere che impianto di smaltimento per i rifiuti a bassa e media attività e deposito temporaneo di lungo termine

per i rifiuti ad alta attività sono due installazioni distinte, ancorché realizzate sul medesimo sito.

Il Ministro Guidi, invece, in risposta a una domanda che le era stata posta nel corso dell'audizione del 31 marzo, dopo aver ricordato la definizione di deposito nazionale data dal decreto legislativo n. 31 del 2010, afferma: « Si ritiene quindi utile evidenziare come quella del Deposito nazionale sia una unica installazione di superficie [la sottolineatura è nell'originale – NdR] (non si tratta quindi di diverse strutture o di due depositi) che ospiterà a titolo definitivo i rifiuti a bassa e media attività e nella quale si provvederà altresì all'immagazzinamento, a titolo provvisorio, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato ».

Oltre alla ricordata, generale importanza dell'univocità dell'informazione, si ritiene che un chiarimento sul punto specifico sia imprescindibile.

3.3 – I passi successivi.

A partire dalla pubblicazione dei criteri, i primi atti conseguenti si sono succeduti secondo la cadenza temporale indicata dal decreto legislativo n. 31 del 2010: dopo sette mesi, il 2 gennaio 2015, la Sogin ha trasmesso all'ISPRA la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito; il 13 marzo 2015, l'ISPRA, con un sostanziale rispetto dei sessanta giorni concessigli per la validazione e la verifica del rispetto dei criteri, ha trasmesso la propria relazione ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Questi, entro i successivi trenta giorni, cioè entro la metà di aprile, avrebbero poi dovuto dare alla Sogin il nulla osta alla pubblicazione della Carta.

Il 16 aprile i due Ministeri rilasciavano invece un comunicato congiunto nel quale si informava che erano stati richiesti alla Sogin e all'ISPRA approfondimenti tecnici in merito alla Carta e che ai due enti era stato indicato un termine di sessanta giorni per la risposta. Il 16 giugno la Sogin ha trasmesso i propri approfondimenti

tecnici; l'ISPRA a sua volta ha trasmesso ai Ministeri le proprie valutazioni ai Ministeri il 20 luglio, emettendo un comunicato nel quale ha dichiarato di non avere rilievi sull'aggiornamento prodotto dalla Sogin. Tenendo conto di tale dichiarazione e del successivo termine di trenta giorni previsto per il rilascio del nulla osta alla pubblicazione della Carta da parte dei Ministeri, la pronuncia di questi ultimi poteva essere ragionevolmente attesa nella seconda metà del mese di agosto. Ciò non è invece avvenuto, né vi sono state precise indicazioni di quando potrà avvenire.

A questo punto sembra probabile che quando la Carta verrà finalmente pubblicata, rispetto alla prima scadenza prevista, della metà di aprile, vi saranno stati rinvii non inferiori a sei mesi complessivi, che, nell'economia generale dell'*iter* di localizzazione, non saranno forse determinanti e che potranno giustificarsi con la delicatezza della materia e la conseguente necessità di verifiche anche ridondanti, ma che, per contro, avranno trasmesso un'immagine di incertezza e di limitata trasparenza che, proprio per la delicatezza della materia, sarebbe stato meglio evitare.

Peraltro, da diversi mezzi di informazione, i primi rinvii sono stati visti come un espediente per superare la data del 31 maggio, quando vi sarebbero state le elezioni in diverse regioni potenzialmente interessate dalla localizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi, ed evitare così che questo si venisse a trovare al centro del dibattito negli ultimi giorni di campagna elettorale. La questione ha avuto anche un riflesso nel corso dell'audizione del Ministro dell'ambiente, tenuta il 20 maggio 2015. Il Ministro Galletti, riguardo all'ipotesi che era stata avanzata, ha dichiarato: «davvero non voglio entrare nella polemica. Posso solo dire che, per quanto mi riguarda, mi interessavano poco le elezioni regionali. La tempistica della legge era quella e l'abbiamo rispettata». Affermazione quest'ultima, come visto, non del tutto esatta.

Va anche detto che, nel clima di attesa che si è generato, si sono moltiplicate le voci incontrollate in merito al presunto

coinvolgimento di questa o di quell'area – talora anche in evidente contrasto con la lettera di alcuni dei criteri di esclusione stabiliti dall'ISPRA – e, conseguentemente, vi sono state le numerose prese di posizione contrarie da parte delle amministrazioni e di rappresentanze delle comunità interessate. Da ultimo, le prese di posizione preventive hanno riguardato anche strutture minerarie. Una perdurante mancanza di smentite almeno a questo riguardo potrebbe far sorgere dubbi anche su aspetti sin qui inequivoci, come il fatto che quello previsto è un deposito di tipo superficiale e non di tipo geologico, poiché solo un deposito di quest'ultimo tipo spiegherebbe un interesse per le miniere.

In considerazione della riservatezza della documentazione, che avrebbe comunque impedito una discussione aperta, la Commissione non ha ritenuto di acquisire la proposta di Carta elaborata dalla Sogin, né gli atti connessi, e si riserva quindi ogni eventuale valutazione quando la Carta sarà resa pubblica e, soprattutto, quando sarà presentata, insieme agli altri aspetti della complessa tematica, nel corso del Seminario nazionale che la Sogin dovrà organizzare entro centoventi giorni dalla pubblicazione. Un punto di particolare interesse sarà costituito dall'interpretazione che la Sogin avrà dato a quei criteri di esclusione che l'ISPRA ha indicato in termini qualitativi, ma senza precisi riferimenti quantitativi.

3.4 – *L'esperienza della Francia.*

In vista delle successive fasi del processo di localizzazione del deposito nazionale, a cominciare dalla pubblicazione della Carta delle aree potenzialmente idonee, la Commissione ha ritenuto opportuno di costituire nella materia un insieme di conoscenze, di dati e di elementi di valutazione autonoma. A tal fine, una prima iniziativa è stata la missione effettuata in Francia, nei giorni 10 e 11 dicembre 2014, durante la quale si sono avuti incontri con i servizi competenti del Ministero dell'ecologia e dello sviluppo

sostenibile, con l'Agenzia per la sicurezza nucleare e con la Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'Assemblea nazionale, e vi è stata una visita al Centro di stoccaggio de l'Aube, dove sono smaltiti rifiuti radioattivi a bassa e media attività. L'opera è assai simile, per caratteristiche, anche se di dimensioni assai maggiori (la capacità è di un milione di metri cubi), all'impianto per lo smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività previsto nell'ambito del deposito nazionale da realizzare in Italia.

Il Centro di stoccaggio dell'Aube è gestito dall'ANDRA (*Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs*), ente pubblico a carattere industriale e commerciale posto sotto il controllo del Ministero dell'energia e dell'ambiente e del Ministero della ricerca.

La figura 4 mostra una panoramica del sito del deposito francese. Il deposito, in esercizio dal 1992, è costituito da una serie di celle modulari in cemento armato, 25

metri di lato, 8 metri di altezza, dove vengono immessi, in strati successivi, i rifiuti condizionati all'interno di fusti metallici o di contenitori in cemento.

La figura 5 mostra l'interno di una cella in fase di riempimento, operazione che avviene con la protezione di un tetto mobile contro gli agenti atmosferici. Una volta riempite, le celle vengono chiuse con una robusta copertura in cemento e rivestite con materiale impermeabilizzante e quindi con terreno.

Lo stato finale del deposito, con tutte le celle chiuse e ricoperte dal terreno, è mostrato in figura 6. In questo caso si tratta di un altro deposito francese per rifiuti a bassa e media attività, realizzato nel 1969 nel dipartimento de la Manche, da cui l'impianto ha preso il nome, nella Bassa Normandia. È rimasto in funzione fino al 1994, quando è stato chiuso per esaurimento della capacità di stoccaggio, oltre 500 mila metri cubi.



Figura 4 – Vista d'insieme del deposito per rifiuti a bassa e media attività de l'Aube.



Figura 5 – Caricamento di una cella nel deposito de l'Aube.



Figura 6 – Configurazione finale del deposito de la Manche.

Oltre alla percezione visiva diretta, i colloqui avuti hanno consentito l'acquisizione di dati e di informazioni sull'impatto reale di una simile opera.

Da esse, la Commissione ha tratto piena conferma dell'elevato livello di radioprotezione che con tali opere, correttamente realizzate, può essere garantito. La figura 7 mostra l'entità dei rilasci

liquidi e in atmosfera che si sono registrati dal deposito nel corso del 2013, l'anno precedente alla visita (negli altri anni sono stati registrati dati non dissimili). Si può osservare che, per i diversi radionuclidi, i rilasci sono stati, al più, di qualche per cento – ma più spesso al di sotto dell'uno per cento – del corrispondente limite di rilascio autorizzato.




Fig. 7 – I rilasci dal deposito francese de l'Aube nel 2013.

La dose annua conseguentemente ricevuta dagli individui della popolazione maggiormente esposti è stata valutata in meno di 0,001 microSv, un valore privo di qualsiasi significatività sotto il profilo sanitario, che può essere solo il risultato di un calcolo, in alcun modo misurabile. Tra l'altro, poiché l'impatto radiologico di un deposito di rifiuti radioattivi è legato anche alle sue dimensioni, c'è da considerare che i rilasci di radioattività sopra riportati e la conseguente dose massima alla popolazione calcolata sono relativi ad un periodo in cui nel deposito de l'Aube erano già presenti circa 280 mila metri cubi di rifiuti radioattivi, più di tre volte l'intera capacità prevista per il deposito nazionale da realizzare in Italia.

Va anche rilevato che in Francia – né in altri paesi – non vi è una norma tanto restrittiva quanto quella vigente in Italia, che non consente che per un qualsiasi impianto ove si utilizzi o comunque si detenga materiale radioattivo, compreso quindi il deposito nazionale, possano essere autorizzati scarichi di radioattività che comportino, per la popolazione più esposta, dosi annue maggiori di 10 microSv (livello internazionalmente indicato come di « non rilevanza radiologica ») e che anzi, gli interlocutori francesi sono rimasti perplessi nell'apprendere di tale forte limitazione imposta dalla legislazione italiana in materia di radioprotezione. Nondimeno, l'impatto radiologico risul-

tante dal deposito de l'Aube sarebbe, in concreto, ampiamente compatibile con tale norma.

Per quanto attiene alla possibilità di rilasci di radioattività a causa di incidenti, va considerato che, nei rifiuti immessi nel deposito, la radioattività è stabilizzata attraverso le operazioni di condizionamento e che, a differenza di quanto avviene nelle centrali elettronucleari, nei depositi non vi è una concentrazione di energia sufficiente a causare la dispersione improvvisa di quantità significative di radioattività al di fuori della serie di barriere entro le quali è confinata.

Ogni anno sul sito de l'Aube si verificano eventi che l'esercente è tenuto a comunicare all'autorità di sicurezza: la caduta di un fusto durante la movimentazione, il malfunzionamento di uno strumento, il superamento del tempo di permanenza in un ambiente da parte di un operatore. L'autorità di sicurezza provvede a classificare l'evento in riferimento alla scala INES (*International Nuclear Event Scale*), che si articola su otto livelli, dallo zero (eventi di nessuna importanza per la sicurezza) al sette (incidenti più gravi, come Chernobyl e Fukushima), e solo a partire dal livello cinque gli incidenti comportano rischi per la popolazione al di fuori dell'impianto. Gli eventi avvenuti nel deposito francese sono stati tutti classificati al livello uno o, più spesso, al livello zero.

Per quanto attiene ai rifiuti ad alta attività, in Francia essi sono oggi conservati negli stessi impianti dove sono stati e dove continuano ad essere prodotti, in particolare nell'impianto di riprocessamento di La Hague, in Normandia (dove sono presenti anche i rifiuti prodotti dal riprocessamento di combustibile italiano). Per lo stoccaggio finale dei rifiuti ad alta attività è prevista la realizzazione, entro il 2025, di un deposito di tipo geologico, Cigéo (*Centre industriel de stockage géologique*). Tale deposito, che però deve superare tutte le fasi autorizzative, sarà situato nel comune di Bure, nella Lorena al confine con la regione dello Champagne-Ardenne, in una formazione argillosa datata 160 milioni di anni. A partire dal 2000 vi è stato realizzato un laboratorio sotterraneo per lo studio e la verifica dell'idoneità delle caratteristiche della formazione geologica ad ospitare in sicurezza i rifiuti in questione, per i tempi indefiniti che ciò richiede.

In relazione al processo per la realizzazione del Cigéo, nell'incontro con l'ANDRA sono stati illustrati alla Commissione diversi aspetti dell'esperienza di attuazione di una procedura di tipo partecipato, analoga a quella alla quale si ispira la procedura indicata dalla legge italiana, ed in particolare i rapporti con le amministrazioni locali e gli strumenti di informazione. Va da sé che, a questo riguardo, l'esperienza non può essere disgiunta dalla consuetudine che, in genere, amministrazioni e comunità francesi hanno con le attività nucleari.

Nel corso dei colloqui avuti con i diversi interlocutori si è registrato un generale interesse per gli sviluppi delle attività concernenti la realizzazione del deposito nazionale in Italia. Da parte del Ministero dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile, in particolare, è stata espressa soddisfazione per l'avvio della procedura di localizzazione, sui cui progressi vi è una notevole attenzione. Va ricordato al riguardo che nel 2007 la Sogin ha sottoscritto un contratto con la società francese AREVA per il riprocessamento delle 235 tonnellate di combustibile irraggiato allora ancora presenti in alcuni impianti italiani. Il contratto è stato preceduto da

un accordo intergovernativo, necessario affinché da parte francese potesse essere accettato l'arrivo di combustibile nucleare da un altro paese. Tale accordo – secondo il quale le spedizioni del combustibile verso la Francia avrebbero dovuto concludersi entro il 2015 – prevede, tra l'altro, che i rifiuti prodotti dal riprocessamento rientrino in Italia entro il 2025 e che il programma del rientro venga definitivamente concordato tra le parti entro il 2018 e, preliminarmente, già entro il 2015.

I ritardi segnati in partenza dalla procedura per la localizzazione del deposito nazionale hanno fatto temere alla parte francese che fosse ormai probabile un'inadempienza italiana rispetto agli impegni presi sul programma di rientro dei rifiuti e quindi una sospensione delle spedizioni del combustibile verso la Francia (spedizioni che hanno poi potuto invece essere riprese).

Vi è peraltro una seconda questione, questa volta riguardante la parte francese, che potrebbe impedire il completamento dell'invio dall'Italia del combustibile irraggiato, e sta nel fatto che parte del combustibile residuo appartiene ad un tipo particolare, detto a ossidi misti, per il cui trattamento l'impianto di riprocessamento francese non risulta abbia ancora ottenuto le autorizzazioni richieste (la loro necessità era peraltro nota in sede di accordi).

3.5 – Nuova classificazione dei rifiuti radioattivi.

Con un decreto emanato congiuntamente il 7 agosto 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2015, n. 191, i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico hanno definito la nuova classificazione dei rifiuti radioattivi, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che, nel dare attuazione alla direttiva 2011/70/Euratom, in materia di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, prevede appunto che «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello

sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione competente, adottano con decreto interministeriale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprietà e delle specifiche tipologie ».

Sino ad oggi, la classificazione dei rifiuti radioattivi adottata in Italia era quella risalente al 1987, definita dall'ente di controllo con la Guida tecnica n. 26, che suddivideva i rifiuti nelle ormai note tre categorie.

Erano classificati in prima categoria i rifiuti radioattivi a vita più breve, quelli cioè che richiedono sino ad un massimo di qualche anno per decadere a concentrazioni di radioattività inferiori a quelle stabilite dalla normativa per l'esenzione dall'autorizzazione allo smaltimento nell'ambiente o a quelle per le quali tale autorizzazione è stata concessa. Quando la concentrazione è scesa al di sotto di tal livelli, i rifiuti possono essere gestiti e smaltiti come non più radioattivi, ma ovviamente nel rispetto delle norme che disciplinano i rifiuti convenzionali. La maggior parte dei rifiuti di prima categoria erano prodotti nell'impiego medico delle sostanze radioattive.

Venivano classificati in seconda categoria i rifiuti radioattivi che richiedono da qualche decina ad alcune centinaia di anni per decadere a concentrazioni di radioattività prossime al fondo ambientale o anche i rifiuti con radionuclidi a vita molto lunga già in origine in concentrazione dell'ordine del fondo ambientale medesimo (al riguardo la Guida tecnica n. 26 indica una concentrazione dell'ordine di alcune centinaia di Becquerel/grammo, essendo il Becquerel l'unità di misura dell'attività – simbolo Bq – corrispondente a un decadimento al secondo). Tipicamente, rifiuti di seconda categoria erano prodotti nell'impiego di radioisotopi a fini sanitari, industriali o di ricerca, ma soprattutto negli impianti nucleari.

Erano infine classificati in terza categoria quei rifiuti il cui decadimento richiede migliaia di anni o più. Rientravano nella terza categoria alcuni dei rifiuti prodotti negli impianti nucleari, in particolar modo negli impianti di riprocessamento del combustibile irraggiato (cioè il combustibile giunto al termine dell'utilizzo all'interno di un reattore nucleare). Pur se non espressamente previsto dalla Guida, poteva essere considerato rifiuto di terza categoria lo stesso combustibile irraggiato non destinato al riprocessamento, ma detenuto come tale.

I quasi trent'anni ormai trascorsi dall'emanazione della Guida tecnica n. 26 facevano sì che essa si presentasse inevitabilmente datata e richiedesse quindi di essere comunque aggiornata (ad esempio, veniva ancora menzionata la prospettiva dello smaltimento dei rifiuti in mare); d'altra parte, nel tempo il sistema di classificazione nelle tre categorie da essa definito si è decisamente radicato nella prassi, tant'è che, quando il decreto legislativo n. 31 del 2010 indica nello smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi a *bassa e media attività* e nell'immagazzinamento provvisorio di lunga durata dei rifiuti ad *alta attività* la destinazione del deposito nazionale, è sempre apparso implicito in quelle espressioni il riferimento alla seconda e alla terza categoria della Guida. Tra l'altro, le medesime soluzioni di gestione – smaltimento; conservazione in depositi ingegneristici in attesa della definizione di soluzioni di smaltimento – erano previste, rispettivamente per la seconda e la terza categoria, dalla stessa Guida tecnica n. 26.

Nel corso dell'audizione tenuta il 31 marzo scorso, il Ministro Guidi aveva comunicato che, nel dicembre 2014, una versione preliminare della proposta di nuova classificazione era stata trasmessa dall'ISPRA ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico.

Nell'audizione del 30 luglio, l'ISPRA ha informato che, proprio in relazione al fatto che la nuova classificazione va a modificare un sistema in atto da molti

anni, ben conosciuto dagli operatori, l'ISPRA stessa aveva ritenuto di effettuare, su quella versione preliminare, una loro consultazione. Ciò anche al fine di permettere agli operatori medesimi di valutare tempestivamente i più efficaci meccanismi per aggiornare sul Piano operativo la classificazione sino ad oggi da loro attribuita ai rifiuti. Non risulta peraltro che la consultazione sia stata estesa ad alcun altro soggetto.

La proposta definitiva è stata trasmessa dall'ISPRA ai due Ministeri competenti per l'emanazione del decreto nel maggio scorso, revisionata anche sulla base dei commenti formulati dai Ministeri stessi.

Il decreto ministeriale emanato reca alcune disposizioni transitorie che dovrebbero permettere agli operatori di adeguare alla nuova classificazione i loro sistemi di registrazione ed etichettatura senza difficoltà di rilievo.

Meno delineato appare l'effetto che l'introduzione del nuovo sistema di classificazione potrà avere sul processo in corso per la localizzazione del deposito nazionale, dal momento che, come visto, la legge ha di fatto definito il deposito sulla base del sistema di classificazione preesistente: a meno di non riprodurre, esattamente o quasi, quel sistema, ogni modifica delle regole in corso d'opera comporta il rischio di introdurre elementi di confusione.

Il nuovo sistema di classificazione è sintetizzato nella tabella 3, estratta dal decreto. Il sistema è articolato in sei categorie, e in ciò riproduce esattamente quanto indicato dall'AIEA, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna, nella Guida *Classification of Radioactive Waste*, pubblicata nel 2009.

Vi è invece una differenza sostanziale con il sistema di classificazione dell'AIEA nelle destinazioni finali dei rifiuti. Nella Guida AIEA – a parte le prime due categorie, destinate entrambe, immediatamente o dopo breve attesa, ad essere smaltite come rifiuti convenzionali – a ciascuna categoria corrisponde un diversa modalità di smaltimento (ed è in ciò che si giustifica il numero delle categorie in cui i rifiuti radioattivi sono suddivisi). Nel sistema di classificazione proposto dall'ISPRA, invece, alle sei categorie di rifiuti corrispondono tre sole destinazioni finali.

Va detto che la scelta di limitare a tre le destinazioni finali, facendole coincidere con quelle attualmente previste in Italia (smaltimento come rifiuti convenzionali, immediato o dopo eventuale decadimento; smaltimento in deposito superficiale con barriere ingegneristiche; immagazzinamento di lungo termine) è pienamente condivisibile: sarebbe quantomeno singolare – e dirompente per il processo di localizzazione del deposito nazionale in atto – se le destinazioni finali indicate per i rifiuti corrispondenti a quelli della seconda e della terza categoria precedentemente definite dalla Guida tecnica 26 fossero diverse e più numerose dei due impianti di cui è stabilito che il deposito stesso debba comporsi.

Vi è inoltre da considerare che le quantità dei rifiuti radioattivi da gestire in Italia, rispetto a quelle di altri paesi, non sono tali da richiedere distinzioni come quelle fatte nella Guida AIEA, ad esempio, tra impianti di smaltimento superficiale a barriere ingegneristiche, per la bassa attività, e impianti di smaltimento superficiale a barriere semplici per l'attività molto bassa.

Categoria	Condizioni e/o Concentrazioni di attività	Destinazione finale
Esenti	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 154 comma 2 del D.Lgs n. 230/1995 • Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995 	Rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006
A vita media molto breve	<ul style="list-style-type: none"> • $T_{1/2} < 100$ giorni Raggiungimento in 5 anni delle condizioni: • Art. 154 comma 2 del D.Lgs n. 230/1995 • Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995 	Stoccaggio temporaneo (art.33 D.Lgs n. 230/1995) e smaltimento nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006
Attività molto bassa	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 100 Bq/g (di cui alfa ≤ 10 Bq/g) 	Raggiungimento in $T \leq 10$ anni della condizione: • Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995 Non raggiungimento in $T \leq 10$ anni della condizione: • Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995
Bassa attività	<ul style="list-style-type: none"> • radionuclidi a vita breve ≤ 5 MBq/g • Ni59-Ni63 ≤ 40 kBq/g • radionuclidi a lunga vita ≤ 400 Bq/g 	Impianti di smaltimento superficiali, o a piccola profondità, con barriere ingegneristiche (Deposito Nazionale D.Lgs n. 31/2010)
Media attività	<ul style="list-style-type: none"> • radionuclidi a vita breve >5 MBq/g • Ni59-Ni63 > 40 kBq/g • radionuclidi a lunga vita >400 Bq/g • No produzione di calore 	Radionuclidi alfa emettitori ≤ 400 Bq/g e beta-gamma emettitori in concentrazioni tali da rispettare gli obiettivi di radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento superficiale. Radionuclidi in concentrazioni tali da non rispettare gli obiettivi di radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento superficiale.
Alta attività	Produzione di calore o di elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o di entrambe tali caratteristiche.	Impianto di immagazzinamento temporaneo del Deposito Nazionale (D.Lgs n.31/2010) in attesa di smaltimento in formazione geologica

Tab. 3 – Il sistema di classificazione dei rifiuti radioattivi del decreto 7 agosto 2015.

Tuttavia, il fatto che sei categorie finiscano col confluire in tre sole destinazioni fa apparire la suddivisione artificiosa e di dubbia utilità – almeno fino a quando per ciascuna categoria non saranno definiti modalità e requisiti specifici di gestione con le apposite guide tecniche che il decreto prevede e che l'ISPRA ha annunciato nel corso dell'audizione – e fa sì che la logica dell'AIEA, ricordata sia dall'ISPRA, sia nelle premesse del decreto, di differenziare le categorie di rifiuti soprattutto in riferimento alle modalità di smaltimento, non trovi evidente riscontro nel sistema di classificazione adottato.

Va inoltre rilevato che, nonostante il numero di categorie sia superiore a quello delle destinazioni finali, per due delle sei categorie è prevista una doppia possibile destinazione (cosa che, di fatto, porta a otto il numero delle categorie

effettive). La circostanza appare maggiormente critica per i rifiuti a media attività, sia perché il confine tra le due sottocategorie tra le quali i rifiuti sono suddivisi appare attualmente non del tutto determinato, sia e soprattutto perché in tal modo una parte dei rifiuti a media attività (anzi, la maggior parte, secondo il testo del decreto) sono ora destinati all'immagazzinamento temporaneo, contraddicendo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 31 del 2010 che indica come destinazione finale per tutti i rifiuti a media attività l'impianto di smaltimento e che riserva il deposito temporaneo di lungo periodo ai soli rifiuti ad alta attività.

Non sarebbe stato verosimilmente difficile, pur nell'ambito della logica della nuova classificazione, apportare al testo quegli emendamenti che avrebbero reso,

come dovrebbe essere, il decreto ministeriale coerente con il decreto legislativo vigente.

4. L'ente di controllo.

Una critica che viene mossa all'*iter* che, sia pure con i ritardi ed i rinvii di cui si è detto, si sta seguendo per la scelta del sito ove realizzare il deposito nazionale sta nel fatto che il percorso sta andando avanti pur se uno degli attori fondamentali è assente, o, per meglio dire, non è esattamente quello indicato dalla legge.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che, come già ricordato, ha dato attuazione alla direttiva 2011/70/Euratom in materia di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, ha infatti istituito un nuovo ente di regolamentazione, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), al quale debbono essere trasferite le pertinenti funzioni svolte dall'ISPRA attraverso il suo Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale. Il decreto ha previsto che, in via transitoria, le funzioni destinate all'ISIN continuino ad essere assicurate da detto Dipartimento.

Affinché il nuovo Ispettorato divenga operativo sono necessari alcuni atti, tra i quali la nomina dei suoi organi – il direttore e la consulta – che sarebbe dovuta avvenire, secondo i termini, ovviamente ordinatori, del decreto, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

La nomina della consulta non risulta sia mai stata posta all'ordine del giorno. Per quanto attiene al direttore, invece, nell'ottobre 2014, secondo la procedura prevista dal decreto legislativo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha designato per l'incarico il dott. Antonio Agostini, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri, attuale Segretario generale del Ministero dell'ambiente. La designazione è stata quindi sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, le

quali, il 5 novembre, si sono espresse, a maggioranza, favorevolmente. A quei pareri avrebbe dovuto far seguito la delibera del Consiglio dei ministri e il successivo decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica, ma da allora l'*iter* non ha fatto progressi. Il Ministro dello sviluppo economico, nel corso dell'audizione del 31 marzo 2015, ha detto che, riguardo alla nomina del dott. Agostini: « Siamo in attesa di avere questa delibera del Consiglio dei ministri, ma ad oggi l'*iter* è – nella sua fase finale – all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei ministri ». Da parte sua, il Ministro dell'ambiente, nell'audizione del 20 maggio, confermava: « Sul dottor Agostini nessuna decisione è stata ancora presa ».

Vi è senz'altro da ritenere che il ritardo con il quale sta procedendo la nomina del direttore dell'ISIN – dalla designazione del dott. Agostini è trascorso quasi un anno – sia da porre in relazione alle non poche critiche che, nonostante il parere favorevole delle Commissioni parlamentari, tale designazione ha suscitato, sia rispetto alla corrispondenza tra le competenze personali del designato e quelle richieste per l'incarico, puntualmente elencate dalla legge (il decreto legislativo n. 45 del 2014 stabilisce che il direttore è scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali), sia per un suo, non ancora risolto, coinvolgimento in vicende giudiziarie legate ad un precedente incarico.

L'istituzione di un nuovo ente regolatorio non era tra i requisiti posti dalla direttiva recepita, dal momento che l'assetto istituzionale esistente era – come è tuttora, pur in regime transitorio – perfettamente rispondente alla normativa comunitaria ed agli *standard* internazionali. Non sono quindi evidenti le motivazioni che hanno indotto, in sede di attuazione

della direttiva sulla gestione dei rifiuti radioattivi, a prevedere un nuovo soggetto cui affidare i controlli di sicurezza e di radioprotezione. Tuttavia, la previsione ha ormai prodotto due effetti:

ha prolungato, e reso praticamente irreversibile, lo stato di precarietà nel quale il Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA è costretto ad operare da ormai sei anni, da quando cioè la legge n. 99 del 2009 ha istituito l'Agenzia per la sicurezza nucleare, alla quale avrebbero dovuto essere trasferite le funzioni di detto Dipartimento, che ha però continuato a svolgerle in regime transitorio, regime confermato poi – nelle more di una non ben identificata, definitiva soluzione – dal decreto legge n. 201 del 2011, che ha soppresso l'Agenzia, senza che questa fosse mai divenuta operativa;

ha reso, agli occhi di molti, l'ISPRA inidoneo a svolgere compiutamente le funzioni regolatorie, pur trattandosi di funzioni di sua competenza da oltre venti anni. Invero, sarebbe difficile – e contraddittorio – convincere della perfetta idoneità dell'ISPRA ad effettuare le verifiche e i controlli di sicurezza, quando per quei compiti si è ritenuto necessario istituire un nuovo soggetto; e sarebbe tanto più difficile quanto più delicate sono le questioni sulle quali dover intervenire, prima fra tutte la localizzazione del deposito nazionale.

Queste considerazioni portano a ritenere che rendere operativo l'ISIN attraverso il compimento degli atti necessari, eventualmente rivedendo quelli già compiuti, sia ormai indifferibile.

La situazione dell'ente di controllo è stata ovviamente oggetto di considerazioni da parte del direttore generale dell'ISPRA, dott. Laporta, nel corso dell'audizione del 30 luglio.

Il dott. Laporta ha sottolineato come il transitorio duri da troppo tempo e necessiti urgentemente di essere definito ed ha fatto presente che il nucleo di personale qualificato che all'interno del dipartimento

competente si occupa delle funzioni di controllo nucleare si è andato assottigliando sempre di più, e ad oggi è costituito da non più di quaranta persone, trentacinque delle quali funzionari tecnici, la cui età, nel 40 per cento dei casi, supera i 55 anni.

Non si può che convenire con il direttore generale dell'ISPRA sui danni che un transitorio che si protrae per anni in un clima di totale incertezza inevitabilmente provoca in qualsiasi organizzazione. In quel clima di incertezza, ma nella consapevolezza del carattere comunque meramente surrogatorio dell'attribuzione all'ISPRA delle funzioni regolatorie e di controllo sul nucleare, ormai destinate altrove, si spiega, tra l'altro, come il personale dedicato a quelle funzioni abbia potuto subire un tracollo, pur all'interno di un Istituto dotato invece, complessivamente, di risorse umane non trascurabili.

Il dott. Laporta ha ricordato che il decreto legislativo n. 45 del 2014 stabilisce che l'ISIN abbia una pianta organica di sessanta esperti, sulla base del personale in servizio presso il Dipartimento nucleare dell'ISPRA e di altro personale proveniente dall'ISPRA stesso e da altre amministrazioni. In realtà, il residuo, piccolo nucleo operante nell'ISPRA raccoglie tutte le competenze nazionali oggi esistenti in materia di regolamentazione e controllo. Pertanto, per assicurare la continuità dello svolgimento dei compiti, quelle competenze dovranno essere trasferite a personale di nuova acquisizione nell'ambito di un processo di ricambio generazionale da programmare ed attuare. Allo stato non risulta purtroppo delineata al riguardo alcuna strategia.

Al riguardo, la proposta del direttore generale dell'ISPRA è quella di attivare, una volta reso l'ISIN operativo, il meccanismo di tariffazione a copertura dei servizi prestati dal nuovo Ispettorato, meccanismo che il decreto legislativo n. 45 del 2014 prevede.

Secondo le valutazioni del dott. Laporta, ciò sarebbe sufficiente per far fronte ad un adeguato programma di ac-

quisizione di nuovo personale e di ricambio generazionale, senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Rimarrebbe la necessaria copertura finanziaria della fase di primo avviamento, per la quale sono state comunque già stanziati risorse sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

La Commissione esprime la propria preoccupazione per la situazione dell'ente di controllo. Tra l'altro, l'immissione in organico di nuovo personale una volta superati i vincoli economici e normativi, non potrà produrre, per ovvia carenza di competenze ed esperienze, capacità operative suppletive a breve. Ciò anche per la rilevata indisponibilità di adeguate competenze a livello nazionale.

5. Il programma nazionale.

Oltre agli atti necessari per l'operatività della nuova autorità di regolamentazione, vi è un secondo punto del decreto legislativo n. 45 del 2014 al quale non è stato ancora dato seguito, questo, connesso ad un preciso obbligo posto dalla direttiva 2011/70/Euratom alla quale, come detto, il decreto legislativo dà attuazione. La direttiva prevede infatti che ogni Stato membro predisponga e trasmetta alla Commissione europea, entro il 23 agosto 2015, un programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

Tenendo conto di quella scadenza, il suddetto decreto legislativo stabiliva che il programma venisse definito entro il 31 dicembre 2014. È inoltre previsto che il programma sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l'autorità di regolamentazione, cioè l'ISIN o l'ISPRA.

Il termine del 31 dicembre 2014, ovviamente ordinario, è largamente trascorso, come è ormai decorsa anche la scadenza del 23 agosto per la trasmissione del programma alla Commissione europea.

Al riguardo, il Ministro dello sviluppo economico, nell'audizione del 31 marzo, aveva informato che il programma era in corso di predisposizione, ma che, considerata la procedura fissata dal decreto legislativo e tenendo anche conto che prima della definitiva adozione il programma avrebbe dovuto essere sottoposto alla valutazione ambientale strategica, la scadenza stabilita dalla direttiva non sarebbe stata rispettata, aggiungendo, senza che ciò possa peraltro essere considerato del tutto consolante, che « *questo problema non riguarda solo l'Italia, bensì anche altri Paesi* ».

Per ridurre quanto possibile il ritardo, il Ministro ha riferito che si sta pensando di trasmettere alla Commissione europea il programma nazionale prima della sua adozione formale, specificando che la procedura va è in corso di svolgimento.

Il Ministro ha comunque ricordato le linee sulle quali il programma sarà sviluppato, confermando peraltro le indicazioni date al riguardo dal decreto legislativo n. 45 del 2014 in recepimento di quelle della direttiva 2011/70.

Verrà innanzi tutto presentata la strategia nazionale per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi, come da tempo delineata con norme e impegni, anche internazionali, assunti dai governi precedenti, ed in corso di attuazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale strategia si basa su tre pilastri fondamentali: il riprocessamento all'estero del combustibile contenuto dalle ex centrali nucleari; lo smantellamento dei siti che hanno ospitato un impianto nucleare, una volta allontanato dai siti stessi il combustibile; la realizzazione di un sito unico di stoccaggio, ossia il deposito nazionale dei rifiuti prodotti dallo smantellamento e dalle lavorazioni all'estero.

Va sottolineato che la direttiva 2011/70/Euratom stabilendo che « ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati nel suo territorio », non impone l'individuazione di un sito unico per i rifiuti

radioattivi, consentendo anche la conclusione di eventuali accordi con uno Stato membro o un Paese terzo sulla gestione di essi, compreso l'uso di impianti di smaltimento. Tuttavia, a seguito delle audizioni e dei sopralluoghi compiuti dalla Commissione, è emersa la difficoltà di trasferire all'estero tali rifiuti in quanto ciascun paese interessato è orientato a gestirli autonomamente.

Nel programma verranno quindi indicate le tappe più significative e i limiti temporali per l'attuazione dei suddetti passaggi, alla luce degli obiettivi primari del programma stesso, e verrà precisato l'inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, con le quantità già esistenti e le stime di quelle che verranno prodotte con il *decommissioning* degli impianti, suddivise in base alla oggi nuova classificazione dei rifiuti radioattivi.

Il programma indicherà infine « i progetti, i piani e le soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento, ivi incluso il deposito nazionale; i progetti o i piani per la fase *post*-chiusura della vita di un impianto di smaltimento; le attività di ricerca, la responsabilità per l'attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione; una valutazione anche dei costi del programma nazionale; e, da ultimo, eventuali accordi conclusi con uno Stato membro, un Paese terzo, sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ».

Il Ministro ha anche chiarito che nel programma « non si procederà ad indicare e/o a individuare il sito che ospiterà il deposito ».

6. Il caso CEMERAD.

Sin dai primi mesi della sua attività, la Commissione ha riservato una particolare attenzione al caso del deposito di rifiuti radioattivi CEMERAD, situato nel comune di Statte, nelle immediate vicinanze di Taranto. Tale attenzione è de-

rivata dal fatto che, rispetto ad altre situazioni di criticità, generali o specifiche, riscontrabili nella gestione dei rifiuti radioattivi in Italia, tutte affidate a un sistema dedicato di organismi, più o meno efficienti, ma comunque dotati di risorse tecniche e di mezzi economici adeguati, il deposito CEMERAD rappresenta una criticità sostanzialmente « orfana », in considerazione delle risorse tecniche ed economiche, assai carenti, delle quali l'amministrazione cui il deposito è affidato può disporre. Per contro, per dare soluzione definitiva al problema sarebbe sufficiente un intervento tecnicamente molto più semplice di quelli da condurre sugli impianti nucleari e dai costi relativamente contenuti.

L'attività del deposito CEMERAD, destinato alla raccolta di rifiuti radioattivi di origine ospedaliera e industriale, è iniziata nel 1984 e si è conclusa nel 2000, a seguito di vicende giudiziarie dell'esercente legate alla gestione del deposito stesso. Da allora il deposito è chiuso e posto in custodia giudiziaria, affidata al comune. In particolare, è attualmente custode l'assessore all'ecologia della giunta comunale in carica.

Per questi motivi, risale al 2000 l'ultimo inventario dei rifiuti radioattivi e delle sorgenti dismesse, dal quale risultano presenti nel deposito complessivamente 1.140 metri cubi di rifiuti radioattivi, dei quali 1.026 metri cubi di rifiuti di prima categoria (bassissima attività), il cui contenuto di radioattività si sarà nel frattempo certamente ridotto, 94 metri cubi di seconda categoria (attività bassa e media) e 20 metri cubi di terza (alta attività), tutti in attesa, per quanto necessario, di trattamento e condizionamento.

Il suddetto volume di rifiuti radioattivi, suddiviso in oltre quattromila fusti, è posto all'interno dell'unico capannone che costituisce il deposito, nella collocazione che avevano al momento della chiusura. Vi sono inoltre circa 12 mila fusti di rifiuti radioattivi del tutto decaduti, o comunque di natura diversa. Va in ogni caso ricordato che queste ultime

informazioni risultano dedotte dalla documentazione presente nel deposito, la cui attendibilità potrebbe non essere totale, e che lo stesso numero complessivo

dei fusti non è facilmente verificabile a causa della loro fitta collocazione su numerosi strati, che rende di fatto impossibili le ispezioni visive (figura 8).



Fig. 8 – Interno del deposito CEMERAD.

Già nel corso della passata legislatura, la situazione del deposito CEMERAD era stata esaminata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti allora istituita. L'esame era stato condotto attraverso l'acquisizione di dati e di informazioni dall'ISPRA, nonché con l'audizione del sindaco di Statte.

Secondo quanto comunicato allora dall'ISPRA, il deposito si trovava in uno stato di sostanziale abbandono ed esposto a ogni possibile evento. Sia il capannone, sia i fusti presentavano segni di notevole degrado.

Da parte del sindaco era stato comunicato che nel giugno 2012 il comune di

Statte, utilizzando un finanziamento della provincia, che ammontava complessivamente a 1,5 milioni di euro, aveva bandito una gara per l'affidamento di lavori di caratterizzazione chimica e fisica dei rifiuti presenti nel deposito. Tenendo anche conto degli esatti termini della gara, come risultanti dalla relativa documentazione ricevuta, la Commissione di inchiesta aveva espresso, nella propria relazione conclusiva, una netta riserva sul percorso scelto dal comune, giudicato non economico e di nessun beneficio immediato, dal momento che sarebbe stata impegnata una cifra non trascurabile per la sola e per di più parziale caratterizzazione dei rifiuti in

deposito, rinviando a un futuro indeterminato ogni operazione concretamente efficace per la riduzione rischio. Si è appreso peraltro che la gara è stata poi annullata, per il giudizio negativo espresso dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco in merito alle modalità con le quali le operazioni di caratterizzazione sarebbero state condotte.

Nella legislatura corrente, la Commissione, il 1° dicembre 2014, ha compiuto un sopralluogo sul deposito in questione e le audizioni del prefetto di Taranto e dello stesso sindaco di Statte.

La situazione emersa ha suscitato forte preoccupazione, sia per le condizioni oggettive del deposito, apparso palesemente inadeguato nelle strutture e privo di efficaci difese contro gli eventi di qualsiasi tipo ipotizzabili, sia per l'inevitabile disparità tra le risorse finanziarie e di competenza specialistica disponibili in sede locale e quelle invece necessarie per individuare le opportune modalità tecniche di intervento e per condurre le susseguenti azioni, nei tempi brevi che lo stato delle cose impone.

A seguito del sopralluogo, il Presidente della Commissione ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio e alle altre autorità competenti, rappresentando l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti necessari per risolvere in modo definitivo la questione prospettata.

Inoltre, il 14 gennaio 2015 l'argomento veniva riproposto in aula con un'interrogazione a risposta immediata al Ministro dell'ambiente.

A seguito di tali iniziative, in fase di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto), la legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 3, comma 5-bis, ha stanziato una somma, fino a dieci milioni di euro, per la messa in sicurezza e la gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad. Tale stanziamento è a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria centrale, destinate al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012

(Interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto). In base a tale disposizione, dovrebbe pertanto essere compito del suddetto Commissario (incarico attualmente ricoperto dalla Dott.ssa Vera Corbelli, già audita dalla Commissione, per gli aspetti generali dell'incarico stesso, in data 20 ottobre 2014) curare l'allontanamento dei rifiuti dal deposito e la successiva bonifica dell'area.

Alla luce di questo auspicato provvedimento di legge, il Presidente della Commissione ha prontamente preso contatto con il Commissario straordinario, evidenziando l'importanza e l'urgenza dello specifico compito affidatole e assicurando al suo operato ogni supporto che la Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, potrà offrirle.

Per quanto attiene all'entità dello stanziamento previsto dalla legge – fino a 10 milioni di euro – la cifra sembra poter essere posta in relazione alla valutazione più elevata fatta dalle amministrazioni locali e comunicate anche alla Commissione in occasione del sopralluogo e dell'audizione del sindaco di Statte del 1° dicembre scorso. Alla Commissione sono state infatti riportate valutazioni comprese tra 5 e 9 milioni di euro, a seconda dell'estensione degli interventi. Anche alla luce di queste valutazioni, la cifra ora stanziata appare sufficiente alla copertura delle spese per la bonifica dell'area, tenuto conto dell'esperienza di casi analoghi e dei risparmi che potrebbero derivare da possibili semplificazioni rispetto al progetto prospettato in sede locale. Vi sono pertanto le condizioni affinché un'annosa situazione di rischio possa finalmente trovare soluzione, al pari di analoghe situazioni sul territorio nazionale, per le quali la Commissione auspica la stessa attenzione da parte delle autorità preposte.

7. Conclusioni.

Con l'avvio della procedura per la localizzazione del deposito nazionale, le attività di gestione dei rifiuti radioattivi prodotti in Italia sono entrate in una fase importante e molto delicata. L'opera è progettata per essere risolutiva, ma il

percorso per la sua realizzazione non sarà agevole e sarà anzi necessario superare notevoli difficoltà, a cominciare da eventuali e prevedibili opposizioni in ambito locale, pur se gli *standard* con i quali il deposito dovrà essere realizzato sono tali da garantire livelli di sicurezza elevatissimi.

Si richiederà che tutte le amministrazioni coinvolte siano in grado di operare nella massima trasparenza; che l'ente gestore sia sempre in possesso della struttura tecnica e della capacità organizzativa necessarie per condurre le attività più complesse; che l'ente di regolamentazione e controllo abbia le dotazioni necessarie e una riconosciuta, piena autorevolezza.

Oggi i due principali soggetti tecnici si trovano invece in situazioni non semplici e delicate.

La Sogin, uscita positivamente, grazie anche ad iniziative assunte dalla nuova gestione, da una vicenda giudiziaria che ha riguardato il precedente amministratore delegato ed una piccola parte della sua dirigenza, si è tuttavia imbattuta in difficoltà di gestione di alcuni progetti afferenti al *decommissioning* degli impianti nucleari, e soprattutto di due dei progetti più impegnativi, quello del CEMEX, l'impianto di condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi presenti nell'Eurex, a Saluggia, e il progetto ICPF, l'impianto per la solidificazione del « prodotto finito » dell'Itrec, nel centro di Rotondella. Ne sono discesi cospicui tagli alle attività previste per il Piano quadriennale in corso: per il solo 2015 la riduzione è stata del 42 per cento (da 137 a 80 milioni di euro) e, dai dati relativi al primo semestre, non sembra scontato che, nonostante i progressi segnalati dall'amministratore delegato, a fine anno la Sogin sarà stata in grado di impegnare per intero quella cifra, pur ridotta. Per il Piano a vita intera vi è stata una rimodulazione – dichiarata necessaria per correggere il Piano precedente, considerato eccessivamente ottimistico – che ha portato a slittamenti medi compresi tra due e nove anni, a seconda del sito, del termine previsto per le attività di smantellamento.

In merito a quei problemi societari, all'interno degli organi di governo dell'azienda vi sono state valutazioni nettamente divergenti.

Da allora si sono succedute voci in merito ad un possibile commissariamento della Sogin o comunque di interventi sui suoi organi.

Per questo aspetto della vicenda la Commissione non nutre alcun interesse. Si esprime invece sulla necessità che la Sogin migliori significativamente, con un approccio pienamente condiviso da tutto il suo vertice, le capacità complessive di gestione dei progetti dei quali è responsabile, anche in vista di quello, non semplice, della realizzazione del deposito nazionale, appena avviato.

Non sarebbe tra l'altro marginale il danno che il perdurare della situazione attuale avrebbe sull'immagine dell'azienda e sul livello di fiducia da parte dei cittadini, con le conseguenze più dirette proprio sull'accettazione dello stesso deposito nazionale.

Non mancano all'interno della Sogin le risorse umane per attendere ai compiti, mentre la specifica componente tariffaria della bolletta elettrica le garantisce l'adeguato flusso dei finanziamenti.

Del tutto differenti sono le difficoltà in cui si trova l'autorità di regolamentazione e controllo. L'agenzia di protezione ambientale, oggi ISPRA, che, anche sotto le altre denominazioni succedutesi di ANPA e di APAT, svolge tali funzioni sin dal 1994, da sei anni è stata posta in una situazione di precarietà, in perenne attesa di trasferire quelle funzioni ed il relativo personale a un soggetto nuovo o comunque diverso, individuato da ultimo nell'ISIN, l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, istituito dal decreto legislativo n. 45 del 2014, ma tuttora inesistente per la mancata nomina dei suoi organi. Una designazione per l'incarico di direttore, fatta nel novembre 2014, non è mai stata perfezionata, verosimilmente per le forti riserve che la designazione aveva da più parti suscitato

riguardo alla rispondenza della persona indicata ai requisiti che la legge stabilisce in modo puntuale.

Probabilmente nessuna organizzazione potrebbe superare indenne un transitorio che si protragga per sei anni. Il dipartimento dell'ISPRA al quale sono affidati i compiti dell'autorità di sicurezza nucleare ha visto in questo periodo più che dimezzarsi il personale tecnico di cui disponeva, ridotto oggi, a quanto riferito dal direttore generale dell'Istituto, a 35 unità, in buona parte con un'età già al di sopra dei cinquantacinque anni. Forse, qualche provvedimento interno all'Istituto stesso avrebbe potuto rendere l'emorragia meno grave, ma è d'altra parte comprensibile che, all'interno di un'organizzazione, una funzione destinata altrove non goda delle migliori attenzioni.

La carenza di personale nel dipartimento nucleare dell'ISPRA proietta difficoltà anche sul futuro dell'ISIN, che dovrebbe avere, secondo la legge istitutiva, un organico di sessanta tecnici, trasferitigli dal medesimo dipartimento, da altre unità dell'ISPRA, da altre amministrazioni. Tuttavia, come ha fatto osservare il direttore generale dell'ISPRA, nel dipartimento nucleare dell'Istituto sono raccolte tutte le competenze nazionali oggi esistenti in materia di regolamentazione e controllo delle attività *lato sensu* nucleari. Per assicurare la necessaria continuità, quelle competenze dovranno quindi essere trasferite a personale di nuova acquisizione, nell'ambito di un processo di ricambio generazionale da programmare ed attuare. Allo stato non risulta delineata al riguardo alcuna strategia.

Pur fortemente ridotto sul piano numerico, il personale dell'ISPRA addetto alla regolamentazione ed ai controlli di sicurezza nucleare e di radioprotezione conserva un elevato livello di competenza, e ciò gli può ancora consentire di svolgere adeguatamente, sotto il profilo sostanziale, le funzioni richieste. Tuttavia, almeno per determinati procedimenti, tra i quali certamente quello relativo alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, la cura degli aspetti formali potrebbe

risultare non meno importante e non meno determinante ai fini di una conclusione positiva del procedimento stesso, e richiedere, d'altra parte, un impegno di risorse non minore di quello da dedicare alla sostanza dei problemi.

Ma vi è un altro danno che il lungo transitorio ha prodotto sull'ISPRA. I provvedimenti legislativi che, tra leggi, decreti-legge, leggi di conversione e decreti legislativi, si sono succeduti dal 2009, hanno sì tutti confermato l'attribuzione di funzioni regolatorie e di controllo al competente dipartimento dell'ISPRA, ma sempre e solo a titolo provvisorio, nelle more dell'attuazione di una soluzione di volta in volta differente. Tali provvedimenti hanno quindi inevitabilmente finito col delegittimare, nella sostanza, l'ISPRA rispetto a quelle funzioni, tanto che taluni ritengono inopportuno, se non improprio, che il procedimento per la localizzazione del deposito nazionale prosegua quando le funzioni regolatorie sono ancora svolte da un supplente.

Pur se le motivazioni che hanno indotto ad istituire l'ISIN possono non apparire evidenti e pur se la legittimità della posizione dell'ISPRA non può essere posta in discussione, queste considerazioni portano a ritenere non più procrastinabile la chiusura del transitorio aperto nel 2009. Dovranno comunque essere garantite in modo certo al nuovo soggetto l'indipendenza e l'autorevolezza che lo svolgimento delle sue funzioni richiede, anche, se necessario, attraverso la riconsiderazione degli atti di competenza governativa già compiuti.

La Commissione esprime la propria preoccupazione per il prolungarsi dei tempi di attesa per la pubblicazione della proposta di Carta delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del deposito nazionale, soprattutto per l'effetto negativo che i successivi, ripetuti rinvii possono produrre sull'immagine di trasparenza del procedimento, condizione indispensabile, insieme alla credibilità degli attori, affinché l'opera possa essere realizzata in un clima di sufficiente accettazione. A questo riguardo, la Com-

missione ritiene che ogni sforzo debba essere compiuto perché la scelta del sito possa avvenire secondo la procedura condivisa, che il decreto legislativo n. 31 del 2010 indica come quella privilegiata, senza che si debba giungere ad attivare il meccanismo di chiusura, rappresentato dalla « soluzione imposta », che, seppur previsto dal decreto legislativo, apparirebbe una opzione da evitare e in grado di suscitare grave preoccupazione. In proposito, la Commissione auspica la puntuale applicazione di ogni disposizione prevista dalla legge riguardante l'informazione ed il coinvolgimento delle popolazioni interessate.

Non può non essere motivo di un qualche rammarico il ritardo con il quale l'Italia ottempererà all'obbligo di trasmettere alla Commissione europea il Piano nazionale previsto dalla direttiva 2011/70/EURATOM sulla gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi, tanto più se si considera che da parte italiana si è sempre sostenuta con convinzione l'opportunità di una normativa comunitaria

in materia e che, per dar seguito a tale obbligo con puntualità, il decreto legislativo n. 45 del 2014, nel marzo dell'anno scorso aveva stabilito con ampio anticipo che il Piano venisse approvato entro il 31 dicembre 2014. Si auspica che i tempi siano ora tali da evitare, se possibile, l'apertura di un procedimento formale d'infrazione.

La Commissione esprime infine il proprio compiacimento nel vedere che i primi, importanti passi per dare soluzione all'annosa questione del deposito di rifiuti radioattivi ex CEMERAD di Statte sono stati compiuti, ed auspica che ad essi seguano gli altri, decisivi. Si tratterebbe di un segnale positivo sia nei confronti dell'intera area di Taranto, in attesa di interventi di bonifica certo più ampi ed impegnativi, sia a dimostrazione della capacità di risolvere un problema specifico in materia di rifiuti radioattivi, pur se ben più piccolo di altre sfide che in quella materia dovranno essere affrontate.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,
della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 144

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 1° ottobre 2015. – Presidenza
del presidente Mario CATANIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.40 alle 8.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	145
Seguito audizione della Viceprefetto Maria Caprara, responsabile della struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituita presso il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	145

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 1° ottobre 2015. – Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito audizione della Viceprefetto Maria Caprara, responsabile della struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituita presso il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

(Svolgimento e conclusione).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 settembre scorso si è svolta la relazione introduttiva, e sono stati formulati alcuni quesiti.

Nel ringraziare nuovamente la dottoressa Caprara per la Sua disponibilità, La invita a completare la sua replica.

Maria CAPRARA, *responsabile della struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituita presso il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*, replica ulteriormente ai quesiti formulati dai deputati nella precedente seduta.

Intervengono, quindi, per porre nuove domande i deputati Vega COLONNESE (M5S), Marialucia LOREFICE, (M5S), Paolo BENI (PD), Erasmo PALAZZOTTO (SEL), Elena CARNEVALI (PD) e Gennaro MIGLIORE, *presidente*, alle quali

replica nuovamente Maria CAPRARA, responsabile della struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituita presso il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Gennaro MIGLIORE, presidente, ringrazia la dottoressa Caprara per il prezioso

contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
AVVERTENZA	3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14) (<i>Esame e rinvio</i>)	4
Domanda autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 13) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	8
AVVERTENZA	8

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
AVVERTENZA	9

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

COMITATO DEI NOVE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Esame emendamenti C. 3012 e abb.-A ..	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

RISOLUZIONI:

7-00769 Capozzolo: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Discussione e rinvio</i>)	12
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	15
Sull'ordine dei lavori	15

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 1278 Marco Meloni e C. 3297, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	15
Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). C. 1651 cost., Consiglio regionale della Sardegna e C. 3212 cost., Francesco Sanna (<i>Esame e rinvio</i>)	19
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione. Atto n. 200 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
II Giustizia	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Mauro Palma a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nomina n. 55 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	24
Proposta di nomina della dottoressa Emilia Rossi a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nomina n. 57 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
Proposta di nomina del professor Francesco D'Agostino a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nomina n. 56 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
INTERROGAZIONI:	
5-06021 Scuvera: Sulla carenza di organico dell'ufficio esecuzione penale esterna di Pavia	28
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	29
IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale. C. 1917 Bolognesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2853</i>) ..	31
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio	33
V Bilancio, tesoro e programmazione	
INTERROGAZIONI:	
5-06433 Cariello: Ritardo nell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse dell'8 per mille dell'IRPEF 2014 devolute alla diretta gestione statale ..	35
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	49
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 9 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	35

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione. Atto n. 203 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	36
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Atto n. 202 (Rilievi alle Commissioni I e II) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	37
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)	50
SEDE REFERENTE:	
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3-bis (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	41
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. C. 2711 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

VI Finanze**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-06533 Pesco: Dati relativi ai dividendi distribuiti dalla Banca d'Italia ai partecipanti al capitale a partire dal 1989	57
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	60
5-06535 Paglia: Effetti delle modifiche alla normativa relativa al raddoppio dei termini di accertamento tributario recate dal decreto legislativo n. 128 del 2015 su contribuenti sottoposti a un'indagine svolta dalla Guardia di finanza	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	72

INTERROGAZIONI:

5-06476 Pesco: Problematiche relative alle nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate ..	58
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	73

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
ERRATA CORRIGE	75

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	76
5-06540 Ricciatti: Sostegno alla ripresa economica dell'area della fascia appenninica umbro-marchigiana	76
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	89
5-06541 Polidori: Accorpamento delle Camere di commercio di Chieti e Pescara	77
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	90
5-06542 Benamati: Possibili conseguenze dello scandalo Volkswagen sull'industria automobilistica italiana	77
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	92
5-06543 Vallasca: Adozione dei decreti attuativi per l'efficientamento energetico	77
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	93

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 865 Abrignani (<i>Esame e rinvio</i>)	78
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia. COM(2015) 339 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia ». COM (2015) 340 final (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	82

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00765 Simonetti: Attivazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013 per il riconoscimento della salvaguardia pensionistica a lavoratori in congedo o fruitori di permessi per assistere familiari con disabilità (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	94
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechi e C. 3002 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	95
ALLEGATO 1 (Emendamento approvato)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
ERRATA CORRIGE	97

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015. Doc. LVII, n. 3-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla commissione)	101

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon	100
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
---	-----

AVVERTENZA	100
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul pareggio di bilancio di Regioni ed enti locali (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 104

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Esame della proposta di relazione territoriale sulla regione Liguria (relatori: sen. Giuseppe Compagnone; sen. Mario Morgoni) (*Esame e rinvio*) 105

Seguito dell'esame della proposta di relazione sui rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse (relatori: on. Dorina Bianchi; on. Stefano Vignaroli) (*Esame e approvazione*) . 105

ALLEGATO (Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse) 107

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 144

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 145

Seguito audizione della Viceprefetto Maria Caprara, responsabile della struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituita presso il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (*Svolgimento e conclusione*) . 145

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,40



17SMC0005250